

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO

tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legame e dei suoi derivati importati nell'Unione Europea

(GU L 150 del 20.5.2014, pag. 252)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

► **M1**

Decisione n. 3/2015 del comitato congiunto di attuazione istituito dall'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra dell'8 luglio 2015

n.	pag.	data
L 213	11	12.8.2015

▼B

ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO

tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legame e dei suoi derivati importati nell'Unione Europea

L'UNIONE EUROPEA

in appresso "l'Unione"

e

LA REPUBBLICA DI INDONESIA

in appresso "l'Indonesia"

in appresso denominate insieme "le Parti",

RICORDANDO l'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra la Repubblica di Indonesia e la Comunità europea firmato il 9 novembre 2009 a Giakarta;

CONSIDERANDO le intense relazioni di collaborazione esistenti tra l'Unione e l'Indonesia, particolarmente nell'ambito dell'accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Thailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico;

RICORDANDO l'impegno assunto nella dichiarazione di Bali sull'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale (FLEG) del 13 settembre 2001 da parte dei paesi dell'Asia orientale e di altre regioni ad adottare azioni immediate per intensificare gli sforzi nazionali e per rafforzare la collaborazione bilaterale, regionale e multilaterale per far fronte alle violazioni delle normative nel settore forestale e della criminalità in tale settore, in particolare il disboscamento illegale, il relativo commercio illegale e la corruzione, nonché ai loro effetti negativi sullo Stato di diritto;

PRENDENDO ATTO che la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente un piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) è un primo passo per affrontare l'urgente problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname;

RICHIAMANDOSI alla dichiarazione comune tra il ministro delle Foreste della Repubblica di Indonesia e i commissari europei competenti per lo sviluppo e l'ambiente firmata l'8 gennaio 2007 a Bruxelles;

▼B

RICHIAMANDOSI alla dichiarazione di principio del 1992, non vincolante sotto il profilo giuridico ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste e all'adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite di strumenti giuridici non vincolanti relativi a tutti i tipi di foreste;

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi enunciati nella dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo nel contesto della gestione sostenibile delle foreste, e in particolare il principio 10 riguardante l'importanza della sensibilizzazione e della partecipazione del pubblico alle questioni ambientali e il principio 22 riguardante il ruolo essenziale delle popolazioni autoctone e delle altre comunità locali nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo;

RICONOSCENDO gli sforzi compiuti dal governo della Repubblica di Indonesia per promuovere la buona governance nel settore forestale, l'applicazione delle normative e il commercio legale di legname, anche attraverso il Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) quale sistema di verifica della legalità (SVL) del legname indonesiano, sviluppato attraverso un processo con più parti interessate, seguendo i principi di buona governance, credibilità e rappresentatività;

RICONOSCENDO che l'SVL del legname indonesiano è finalizzato ad assicurare la conformità legale di tutti i prodotti legnosi;

RICONOSCENDO che l'attuazione di un accordo volontario di partenariato FLEGT rafforzerà la gestione sostenibile delle foreste e contribuirà a lottare contro il cambiamento climatico tramite la riduzione delle emissioni prodotte dalla deforestazione e dal degrado forestale, nonché grazie al ruolo della conservazione, alla gestione sostenibile delle foreste e al potenziamento degli stock di carbonio nelle foreste (REDD+);

VISTA la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), con particolare riferimento alle condizioni cui è subordinato il rilascio ad opera di parti della CITES delle licenze di esportazione per gli esemplari delle specie elencate nelle appendici I, II o III, segnatamente che tali esemplari non siano stati ottenuti in violazione delle leggi in materia di protezione della fauna e della flora in vigore nello Stato esportatore;

AVENDO DECISO che le parti cercheranno di ridurre al minimo tutti gli effetti negativi che potrebbero risultare quale diretta conseguenza dell'attuazione del presente accordo per le comunità autoctone e locali e per le popolazioni povere;

CONSIDERANDO l'importanza che le parti attribuiscono agli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e agli obiettivi di sviluppo del millennio stabiliti dalle Nazioni Unite;

CONSIDERANDO l'importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle regole che disciplinano i sistemi commerciali multilaterali, in particolare ai diritti e agli obblighi previsti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e dagli altri accordi multilaterali che istituiscono l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché alla necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;

▼B

VISTO il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

RIAFFERMANDO i principi di rispetto reciproco, sovranità, uguaglianza e non discriminazione e riconoscendo i benefici per le parti che derivano da questo accordo;

AI SENSI delle normative e dei regolamenti rispettivi delle parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Obiettivo**

1. L'obiettivo del presente accordo, coerente con l'impegno comune delle parti per la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, è fornire un quadro giuridico inteso a garantire che tutte le importazioni nell'Unione europea dall'Indonesia di legname e suoi derivati contemplati dal presente accordo siano state prodotte legalmente, in modo da promuovere il commercio del legname e dei suoi derivati.

2. Il presente accordo fornisce inoltre una base per il dialogo e la cooperazione tra le parti onde facilitare e promuovere l'attuazione completa di tutte le sue aspirazioni e migliorare l'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

- a) "importazione nell'Unione europea": l'immissione in libera pratica nell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario, di legname e suoi derivati che non possono essere definiti "merci prive di carattere commerciale" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario;
- b) "esportazione": l'operazione mediante la quale il legname e suoi derivati lasciano fisicamente qualunque parte del territorio geografico dell'Indonesia;
- c) "legname e suoi derivati": i prodotti elencati negli allegati IA e IB;

▼ B

- d) "codice SA": codice a quattro o sei cifre che figura nella nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci stabilito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane;
- e) "licenza FLEGT": documento legale verificato (V-Legal) indonesiano che conferma che un carico di legname e suoi derivati destinati all'esportazione verso l'Unione è stato prodotto legalmente. Una licenza FLEGT può essere in formato cartaceo o elettronico;
- f) "autorità di rilascio delle licenze": le autorità designate dall'Indonesia per il rilascio e la convalida delle licenze FLEGT;
- g) "autorità competenti": autorità designate dagli Stati membri dell'Unione per la ricezione, l'accettazione e la verifica delle licenze FLEGT;
- h) "carico": quantitativo di legname e suoi derivati coperto da una licenza FLEGT che viene spedito dall'Indonesia da uno speditore o spedizioniere e presentato per l'immissione in libera pratica a un ufficio doganale dell'Unione;
- i) "legname prodotto legalmente": legname e suoi derivati raccolti o importati e prodotti conformemente alla legislazione di cui all'allegato II.

*Articolo 3***Sistema di licenze FLEGT**

1. È istituito tra le parti del presente accordo un sistema di licenze concernente l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (in appresso denominato "sistema di licenze FLEGT") che stabilisce una serie di procedure e condizioni allo scopo di verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT, che il legname e i suoi derivati spediti nell'Unione sono stati prodotti legalmente. Conformemente al regolamento n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005, l'Unione accetta per l'importazione nel proprio territorio soltanto i carichi provenienti dall'Indonesia coperti da licenze FLEGT.
2. Il sistema di licenze FLEGT si applica al legname e ai suoi derivati elencati nell'allegato IA.
3. Il legname e suoi derivati elencati nell'allegato IB non possono essere esportati dall'Indonesia e non possono essere coperti da licenza FLEGT.
4. Le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per attuare il sistema di licenze FLEGT, conformemente alle disposizioni del presente accordo.



Articolo 4

Autorità di rilascio delle licenze

1. L'autorità di rilascio delle licenze verifica che il legname e i suoi derivati siano stati prodotti legalmente, in conformità della normativa di cui all'allegato II. Detta autorità rilascia licenze FLEGT che coprono i carichi di legname prodotto legalmente destinati all'esportazione nell'Unione europea.

2. L'autorità non rilascia licenze FLEGT per il legname e i suoi derivati composti da, o che comprendono, legname o suoi derivati importati in Indonesia da un paese terzo in una forma che le leggi di tale paese vietano di esportare o per la quale esistono prove che il legname e suoi derivati in questione sono stati prodotti in violazione delle leggi del paese in cui sono stati abbattuti gli alberi.

3. L'autorità di rilascio delle licenze documenta e rende accessibili al pubblico le proprie procedure per il rilascio delle licenze FLEGT. Essa conserva le registrazioni di tutti i carichi coperti da licenze FLEGT e, nel rispetto della legislazione nazionale sulla protezione dei dati, tiene a disposizione tali registrazioni ai fini del monitoraggio indipendente pur rispettando il carattere riservato delle informazioni di proprietà degli esportatori.

4. L'Indonesia istituisce un'unità di informazioni sulle licenze che fungerà da punto di contatto per le comunicazioni tra le autorità competenti e le autorità di rilascio delle licenze, come disposto negli allegati III e V.

5. L'Indonesia comunica gli estremi dell'autorità di rilascio delle licenze e dell'unità di informazioni sulle licenze alla Commissione europea. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.

Articolo 5

Autorità competenti

1. Le autorità competenti verificano che ogni carico sia oggetto di una licenza FLEGT valida prima di immetterlo in libera pratica nell'Unione. L'immissione in libera pratica di un carico può essere sospesa e il carico può essere trattenuto in caso di dubbi circa la validità della licenza FLEGT.

2. Le autorità competenti conservano e pubblicano ogni anno un rendiconto delle licenze FLEGT ricevute.

3. In conformità della legislazione nazionale sulla protezione dei dati, le autorità competenti concedono alle persone o agli organismi designati come controllori indipendenti l'accesso ai documenti e ai dati pertinenti.

▼B

4. Le autorità competenti non eseguono l'operazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nel caso di un carico di legname e suoi derivati delle specie elencate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) perché ad esse si applicano le disposizioni in materia di verifica stabilite nel regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

5. La Commissione europea comunica all'Indonesia gli estremi delle autorità competenti. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.

*Articolo 6***Licenze FLEGT**

1. Le licenze FLEGT sono rilasciate dall'autorità di rilascio per attestare che i prodotti legnosi sono stati prodotti legalmente.
2. Le licenze FLEGT sono redatte e compilate in inglese.
3. Le parti possono predisporre, di comune accordo, sistemi elettronici per il rilascio, la trasmissione e la ricezione delle licenze FLEGT.
4. Le specifiche tecniche delle licenze figurano nell'allegato IV. La procedura per il rilascio di licenze FLEGT è descritta nell'allegato V.

*Articolo 7***Verifica del legname prodotto legalmente**

1. L'Indonesia utilizza un sistema SVL per verificare che il legname e i suoi derivati destinati alla spedizione siano stati prodotti legalmente e per garantire che soltanto i carichi verificati vengano esportati nell'Unione.
2. Il sistema predisposto per verificare che i carichi di legname e suoi derivati siano stati prodotti legalmente viene descritto nell'allegato V.

*Articolo 8***Immissione in libera pratica di carichi coperti da licenza FLEGT**

1. Le procedure che disciplinano l'immissione in libera pratica all'interno dell'Unione di carichi coperti da licenza FLEGT figurano nell'allegato III.
2. Qualora le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per sospettare che una licenza non sia valida o autentica o non sia conforme al carico che dovrebbe coprire, si possono applicare le procedure di cui all'allegato III.

▼B

3. I contrasti o le difficoltà persistenti che dovessero emergere durante le consultazioni sulle licenze FLEGT possono essere sottoposti al comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo.

*Articolo 9***Irregolarità**

Le parti si segnalano reciprocamente qualsiasi sospetta o comprovata elusione o irregolarità nel sistema di licenze FLEGT, anche per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- a) sviamento del commercio, compreso il dirottamento dei flussi commerciali dall'Indonesia all'Unione attraverso un paese terzo;
- b) rilascio di licenze FLEGT per il legname e suoi derivati che comprendono legname importato da paesi terzi, sospettato di essere prodotto illegalmente; o
- c) ottenimento o uso fraudolenti delle licenze FLEGT.

*Articolo 10***Applicazione del sistema di verifica della legalità del legname indonesiano e altre misure**

1. Utilizzando il sistema SVL del legname indonesiano, l'Indonesia verifica la legalità del legname esportato nei mercati non appartenenti all'Unione e del legname venduto sui mercati interni e si adopera per verificare la legalità delle importazioni di legname e suoi derivati utilizzando, ove possibile, il sistema predisposto per l'attuazione del presente accordo.
2. A sostegno di tali sforzi, l'Unione incoraggia l'uso del sistema summenzionato per quanto riguarda il commercio in altri mercati internazionali e con paesi terzi.
3. L'Unione attua misure per evitare l'immissione sul mercato dell'Unione di legname raccolto illegalmente e dei relativi prodotti derivati.

*Articolo 11***Partecipazione delle parti interessate all'attuazione dell'accordo**

1. L'Indonesia organizza consultazioni regolari con le parti interessate sull'attuazione del presente accordo e, a tale proposito, promuove strategie di consultazione, modalità e programmi adeguati.
2. L'Unione consulta regolarmente le parti interessate sull'attuazione del presente accordo, tenendo conto dei suoi obblighi a norma della convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

▼B*Articolo 12***Clausole di salvaguardia sociale**

1. Nell'intento di ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi del presente accordo, le parti convengono di migliorare la conoscenza degli effetti sull'industria del legno e sui mezzi di sussistenza delle comunità autoctone e locali potenzialmente interessate come enunciato nei rispettivi regolamenti e leggi nazionali.

2. Le parti sorvegliano le ripercussioni del presente accordo sulle collettività e sugli altri soggetti di cui al paragrafo 1 e adottano misure ragionevoli per attenuare gli eventuali effetti negativi. Le parti possono concordare misure supplementari per ovviare agli effetti negativi.

*Articolo 13***Incentivi di mercato**

Tenendo conto dei suoi obblighi internazionali, l'Unione promuove l'accesso al mercato dell'Unione per il legname e suoi derivati contemplati dal presente accordo. A tal fine essa prevede, in particolare, misure volte a:

- a) incoraggiare le politiche di approvvigionamento pubbliche e private che riconoscono l'esistenza di un'offerta di prodotti forestali ottenuti legalmente e garantiscono un mercato per tali prodotti;
- b) promuovere una percezione più favorevole dei prodotti corredati di licenze FLEGT sul mercato del legname dell'Unione.

*Articolo 14***Comitato congiunto di attuazione**

1. Le parti istituiscono un meccanismo congiunto (in appresso "comitato congiunto di attuazione" o "CCA"), incaricato di esaminare le questioni connesse con l'attuazione e il riesame del presente accordo.

2. Ciascuna parte nomina i rispettivi rappresentanti presso il CCA, che delibera per consenso. Il CCA è copresieduto da alti funzionari, uno in rappresentanza dell'Unione e l'altro dell'Indonesia.

3. Il CCA stabilisce il proprio regolamento interno.

4. Il CCA si riunisce almeno una volta all'anno, in una data e con un ordine del giorno concordati in precedenza dalle parti. Ulteriori riunioni possono essere indette su richiesta di una qualsiasi delle parti.

5. Il CCA:

- a) prende in esame e adotta misure congiunte per l'attuazione del presente accordo;

▼B

- b) riesamina e controlla i progressi compiuti nel complesso nell'attuazione del presente accordo, incluso il funzionamento del sistema SVL del legname e delle misure connesse col mercato, sulla base dei risultati e delle relazioni dei meccanismi stabiliti ai sensi dell'articolo 15;
- c) valuta i benefici e i vincoli derivanti dall'attuazione del presente accordo e decide in merito alle azioni correttive;
- d) esamina le relazioni e i reclami sull'applicazione del sistema di licenze FLEGT nel territorio di entrambe le parti;
- e) approva la data a decorrere dalla quale il sistema di licenze FLEGT deve essere operativo in seguito a una valutazione del funzionamento dell'SVL del legname sulla base dei criteri di cui all'allegato VIII;
- f) individua ambiti di cooperazione per sostenere l'attuazione del presente accordo;
- g) istituisce organismi ausiliari in settori di attività che richiedono competenze specifiche, se necessario;
- h) prepara, approva, distribuisce e pubblica relazioni annuali, relazioni delle sue riunioni e altri documenti elaborati in seguito alle sue attività.
- i) svolge qualsiasi altro compito che abbia convenuto di portare a termine.

*Articolo 15***Monitoraggio e valutazione**

Le parti concordano di utilizzare le relazioni e i risultati dei seguenti due meccanismi per valutare l'attuazione e l'efficacia del presente accordo.

- a) L'Indonesia, in consultazione con l'Unione, si avvale dei servizi di un valutatore periodico per svolgere i compiti di cui all'allegato VI.
- b) L'Unione, in consultazione con l'Indonesia, si avvale dei servizi di un controllore indipendente del mercato per svolgere i compiti di cui all'allegato VII.

*Articolo 16***Misure di sostegno**

1. La fornitura delle risorse eventualmente necessarie alle misure volte a sostenere l'attuazione del presente accordo, individuate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, lettera f), è determinata nel contesto degli esercizi di programmazione dell'Unione e dei suoi Stati membri per la cooperazione con l'Indonesia.

▼B

2. Le parti provvedono affinché le attività legate all'attuazione del presente accordo siano coordinate con iniziative e programmi di sviluppo esistenti e futuri.

*Articolo 17***Relazioni e divulgazione al pubblico delle informazioni**

1. Le parti assicurano che i lavori del comitato congiunto di attuazione (CCA) siano il più trasparenti possibile e che le relazioni riguardanti il suo operato vengano elaborate congiuntamente e rese pubbliche.

2. Il CCA pubblica una relazione annuale che include, tra l'altro, dettagli su:

- a) i quantitativi di legname e suoi derivati esportati nell'Unione nell'ambito del sistema di licenze FLEGT, in base alla relativa denominazione SA;
- b) il numero di licenze FLEGT rilasciate in Indonesia;
- c) i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del presente accordo e nelle questioni legate alla sua attuazione;
- d) le azioni volte a impedire che il legname e i suoi derivati prodotti illegalmente siano esportati, importati e immessi o commercializzati sul mercato interno;
- e) i quantitativi di legname e suoi derivati importati in Indonesia e le azioni adottate per impedire le importazioni di legname e suoi derivati prodotti illegalmente e mantenere l'integrità del sistema di licenze FLEGT;
- f) i casi di non conformità con il sistema di licenze FLEGT e le misure adottate per risolverli;
- g) i quantitativi di legname e suoi derivati importati nell'Unione nell'ambito del sistema di licenze FLEGT, in base alla relativa denominazione SA e allo Stato membro dell'Unione in cui si è verificata l'importazione nell'Unione;
- h) il numero di licenze FLEGT ricevute dall'Unione;
- i) il numero di casi e i quantitativi di legname e suoi derivati interessati ove si sono svolte le consultazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

3. Al fine di migliorare la governance e la trasparenza nel settore forestale e di monitorare l'attuazione e gli effetti del presente accordo sia in Indonesia che nell'Unione, le parti convengono che le informazioni di cui all'allegato IX siano rese pubblicamente disponibili.

4. Le parti concordano di non divulgare le informazioni riservate scambiate nell'ambito del presente accordo, conformemente alle rispettive legislazioni. Nessuna delle parti divulga, o autorizza le sue autorità a divulgare, le informazioni scambiate nell'ambito del presente accordo che costituiscono segreti commerciali o informazioni commerciali riservate.

▼B*Articolo 18***Comunicazioni sull'attuazione**

1. I rappresentanti delle parti responsabili delle comunicazioni ufficiali sull'attuazione del presente accordo sono:

Per l'Indonesia:

Per l'Unione europea:

Il direttore generale dello sfruttamento forestale, Ministero delle Foreste

Il capo della delegazione dell'Unione europea in Indonesia

2. Le parti si comunicano tempestivamente le informazioni necessarie per l'attuazione del presente accordo, incluse le modifiche dei dati di cui al paragrafo 1.

*Articolo 19***Applicazione territoriale**

Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in detto trattato e, dall'altra, al territorio dell'Indonesia.

*Articolo 20***Risoluzione delle controversie**

1. Le parti cercano di comporre qualsiasi controversia riguardante l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo mediante consultazioni tempestive.

2. Qualora una controversia non sia stata risolta tramite consultazioni entro due mesi dalla data della richiesta iniziale di consultazioni, ciascuna parte può sottoporre la controversia al CCA, che si adopera per risolverla. Al CCA vengono fornite tutte le informazioni pertinenti per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile. A tal fine, il CCA è tenuto a esaminare tutte le possibilità atte a salvaguardare l'effettiva attuazione del presente accordo.

3. Nel caso in cui il CCA non riesca a comporre la controversia entro due mesi, le parti possono chiedere congiuntamente i buoni uffici o la mediazione di un terzo.

4. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 3, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve designare allora un secondo arbitro entro trenta giorni di calendario dalla nomina del primo. Le parti nominano congiuntamente un terzo arbitro entro due mesi dalla nomina del secondo.

▼B

5. Le decisioni arbitrali sono adottate a maggioranza entro sei mesi dalla nomina del terzo arbitro.
6. Il lodo arbitrale è vincolante per le parti ed è inappellabile.
7. Il CCA definisce le procedure operative per l'arbitrato.

*Articolo 21***Sospensione**

1. Se una delle parti desidera sospendere il presente accordo deve notificare tale intenzione per iscritto all'altra parte. La questione viene in seguito discussa tra le parti.
2. Ciascuna parte può sospendere l'applicazione del presente accordo. La decisione di sospensione e le relative motivazioni vengono notificate per iscritto all'altra parte.
3. Le condizioni del presente accordo cessano di applicarsi dopo trenta giorni di calendario dalla notifica.
4. L'applicazione del presente accordo riprende dopo trenta giorni di calendario da quando la parte che ha sospeso l'applicazione informa l'altra parte che i motivi della sospensione non sussistono più.

*Articolo 22***Modifiche**

1. Se una parte intende modificare il presente accordo, presenta la proposta almeno tre mesi prima della riunione successiva del comitato congiunto di attuazione (CCA). Quest'ultimo discute della proposta e, in caso di consenso, formula una raccomandazione. Se le parti concordano con la raccomandazione, l'approvano secondo le proprie procedure interne.
2. Le modifiche approvate dalle parti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Il CCA può adottare modifiche degli allegati del presente accordo.
4. Tutte le notifiche relative a modifiche vengono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli Affari esteri della Repubblica di Indonesia attraverso i canali diplomatici.

*Articolo 23***Entrata in vigore, durata e cessazione**

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie a tal fine.

▼B

2. Le notifiche sono trasmesse al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli Affari esteri della Repubblica di Indonesia attraverso i canali diplomatici.
3. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni e può essere prorogato per periodi consecutivi di cinque anni, a meno che una parte non rinunci alla proroga notificandolo per iscritto all'altra parte almeno dodici mesi prima della scadenza dell'accordo.
4. Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica per iscritto all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dodici mesi dopo la data di tale notifica.

*Articolo 24***Allegati**

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

*Articolo 25***Testi facenti fede**

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e indonesiana (Bahasa Indonesia), tutti i testi facenti fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

▼B

Съставено в Брюксел на тридесети септември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el treinta de septiembre de dos mil trece.

V Bruselu dne třicátého září dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte september to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten September zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta septembrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the thirtieth day of September in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le trente septembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog rujna dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì trenta settembre duemilatreddici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada trīsdesmitajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktu metų rugsėjo trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenharmadik év szeptember havának harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta' Settembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de dertigste september tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego września roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em trinta de setembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la treizeci septembrie două mii treisprezece.

V Bruseli tridsiateho septembra dvetisictrinást'.

V Bruslju, dne tridesetega septembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den trettionde september tjugohundratretton.

Dibuat di Brussel, pada tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu tiga belas.

▼ B

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 За Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen
 Untuk Uni Eropa



За Република Индонезия
 Por la República de Indonesia
 За Indonéskou republiku
 For Republikken Indonesien
 Für die Republik Indonesien
 Indoneesia Vabariigi nimel
 Για τη Δημοκρατία της Ινδονησίας
 For the Republic of Indonesia
 Pour la République d'Indonésie
 Za Republiku Indoneziju
 Per la Repubblica di Indonesia
 Indonēzijas Republikas vārdā –
 Indonezijos Respublikos vardu
 Az Indonéz Köztársaság részéről
 Għar-Repubblika tal-Indoneżja
 Voor de Republiek Indonesië
 W imieniu Republiki Indonezji
 Pela República da Indonésia
 Pentru Republica Indonezia
 Za Indonézsku republiku
 Za Republiko Indonezijo
 Indonesian tasavallan puolesta
 För Republikken Indonesien
 Untuk Republik Indonesia





ALLEGATO I

PRODOTTI INTERESSATI

L'elenco che figura nel presente allegato riguarda il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale delle dogane.

ALLEGATO IA

CODICI DEL SISTEMA ARMONIZZATO PER IL LEGNAME E I SUOI DERIVATI COPERTI DAL SISTEMA DI LICENZE FLEGT

Capitolo 44

CODICE SA	DESIGNAZIONE
	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4401.21	– Legno in piccole placche o in particelle - - di conifere
Ex. 4401.22	– Legno in piccole placche o in particelle - - diverso da quello di conifere (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).
Ex. 4404.10	Legno in stecche, strisce, nastri e simili - di conifere
Ex. 4404.20	Legno in stecche, strisce, nastri e simili - diversi da quelli di conifere
Ex. 4404	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).
Ex. 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
Ex. 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, non levigato o non incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).

▼ M1

CODICE SA	DESIGNAZIONE
4408.10	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm di conifere
4408.31	Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau
4408.39	altri, diversi da quelli di conifere, Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau
Ex. 4408.90	altro, diverso da quello di conifere e di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
4409.10	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa – di conifere
Ex. 4409.29	– diverso da quello di conifere (diverso dalla canna d'India)
Ex. 4410.11	Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici – di legno - - Pannelli di particelle (diversi dal bambù e dalla canna d'India)
Ex. 4410.12	– di legno - - Pannelli detti «oriented strand board» (OSB) (diversi dal bambù e dalla canna d'India)
Ex. 4410.19	– di legno - - altri (diversi dal bambù e dalla canna d'India)
Ex. 4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici (diversi dal bambù e dalla canna d'India)
4412.31	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato – altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm - - avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo
4412.32	– altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm - - altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere

▼ M1

CODICE SA	DESIGNAZIONE
4412.39	– altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm - - altro
Ex. 4412.94	– altro - - ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata (diverso dalla canna d'India)
Ex. 4412.99	– altro - - altro - - - Barecore (avanzi di legno incollati) (diversi dalla canna d'India) e - - - altro (diverso dalla canna d'India)
Ex. 4413	Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
Ex. 4414	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
Ex. 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
Ex. 4416	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
Ex. 4417	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
Ex. 4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
Ex. 4419	Articoli di legno per la tavola o per la cucina (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
Ex. 4420.90	Legno intarsiato e legno incrostatato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; – altro - - Legno in forma di tronchi o tronchi squadrati con semplice procedimento in superficie, intagliato o finemente filettato o dipinto, senza valore aggiunto significativo, né cambiamenti significativi di forma (SA ex. 4420.90.90.00 in Indonesia) (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).
Ex. 4421.90	Altri lavori di legno – altro - - Legno preparato per fiammiferi (diverso dal bambù e dalla canna d'India) e - - altro - - - Blocchi di pavimentazione di legno (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
Ex. 4421.90	– altro - - altro - - - Legno in forma di tronchi o tronchi squadrati con semplice procedimento in superficie, intagliato o finemente filettato o dipinto, senza valore aggiunto significativo, né cambiamenti significativi di forma (SA ex. 4421.90.99.00 in Indonesia) (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).

▼ M1

Capitolo 47

CODICE SA	DESIGNAZIONE
4701	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) Paste meccaniche di legno
4702	Paste chimiche di legno, per dissoluzione
4703	Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione
4704	Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione
4705	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

Capitolo 48

CODICE SA	DESIGNAZIONE
Ex. 4802	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4803	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toeletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspate, pieghettate, goffrate, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4806	Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4807	Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4808	Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspate, pieghettate, goffrate, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803 (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4809	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli (non proveniente da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

▼ **M1**

CODICE SA	DESIGNAZIONE
Ex. 4811	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810 (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4812	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4813	Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti (non proveniente da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4814	Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4818	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toilette, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4821	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4822	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
Ex. 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)

NB: I prodotti della carta provenienti da materiale non legnoso o riciclato sono accompagnati da una lettera ufficiale del ministero dell'Industria indonesiano che convalida l'utilizzo di materiale non legnoso o riciclato. Tali prodotti non possono essere coperti da licenza FLEGT.

Capitolo 94

CODICE SA	DESIGNAZIONE
	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 94.02), anche trasformabili in letti, e loro parti
9401.61	– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno - - imbottiti
9401.69	– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno - - altri
	Altri mobili e loro parti
9403.30	– Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

▼ **M1**

CODICE SA	DESIGNAZIONE
9403.40	– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine
9403.50	– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto
9403.60	– altri mobili di legno
Ex. 9403.90	– Parti - - altri (SA 9403.90.90 in Indonesia)
	Costruzioni prefabbricate
Ex. 9406.00	– Altre costruzioni prefabbricate - - di legno (SA 9406.00.92 in Indonesia)

Capitolo 97

CODICE SA	DESIGNAZIONE
	Incisioni, stampe e litografie, originali
Ex. 9702.00	Legno in forma di tronchi o tronchi squadrati con semplice procedimento in superficie, intagliato o finemente filettato o dipinto, senza valore aggiunto significativo, né cambiamenti significativi di forma (SA ex. 9702.00.00.00 in Indonesia) (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).

▼ M1

ALLEGATO IB

CODICI DEL SISTEMA ARMONIZZATO PER IL LEGNAME LA CUI ESPORTAZIONE È VIETATA AI SENSI DELLA LEGGE INDONESIA

Capitolo 44

CODICE SA	DESIGNAZIONE
4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
Ex. 4404	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
Ex. 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, non levigato o non incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
Ex. 4420.90	Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno – altro - - Legno in forma di tronchi o tronchi squadrati con semplice procedimento in superficie, intagliato o finemente filettato o dipinto, senza valore aggiunto significativo, né cambiamenti significativi di forma (SA ex. 4420.90.90.00 in Indonesia) Altri lavori di legno
Ex. 4421.90	– altro - - altro - - - Legno in forma di tronchi o tronchi squadrati con semplice procedimento in superficie, intagliato o finemente filettato o dipinto, senza valore aggiunto significativo, né cambiamenti significativi di forma (SA ex. 4421.90.99.00 in Indonesia)
Ex. 9702.00	Incisioni, stampe e litografie, originali Legno in forma di tronchi o tronchi squadrati con semplice procedimento in superficie, intagliato o finemente filettato o dipinto, senza valore aggiunto significativo, né cambiamenti significativi di forma (SA ex. 9702.00.00.00 in Indonesia)

▼ **M1***ALLEGATO II***DEFINIZIONE DI LEGALITÀ****INTRODUZIONE**

Il legname indonesiano è ritenuto legale quando da una verifica risulta che la sua origine e il suo processo di produzione, nonché la trasformazione, il trasporto e le attività commerciali successive sono conformi a tutte le disposizioni legislative e regolamentari indonesiane applicabili.

In Indonesia vigono cinque norme di legalità, articolate su una serie di principi, criteri, indicatori e parametri di controllo, fondati sulle leggi, normative e procedure pertinenti. Tali norme possono a loro volta essere suddivise in sotto-norme, come descritto negli orientamenti dell'SVL del legname.

Il quadro giuridico indonesiano prevede altresì la definizione di norme in materia di gestione sostenibile delle foreste per i titolari di permessi che svolgono le proprie attività all'interno delle aree forestali di produzione in terreni demaniali. Tutti i titolari di permessi devono rispettare i criteri stabiliti nelle norme di legalità. Entro la data di scadenza del loro primo certificato di legalità, i titolari di permessi che operano all'interno delle aree forestali di produzione in terreni demaniali devono rispettare sia la norma di legalità, sia la norma in materia di gestione sostenibile delle foreste, come stipulato negli orientamenti dell'SVL del legname.

L'Indonesia si è impegnata a riesaminare periodicamente e a migliorare le norme di legalità attraverso un processo multilaterale.

Le cinque norme di legalità sono indicate qui di seguito.

- Norma di legalità 1: norma per le concessioni all'interno delle aree forestali di produzione in terreni demaniali; foreste naturali, piantagioni forestali, ripristino dell'ecosistema, diritto di gestione forestale (Hak Pengelolaan);
- norma di legalità 2: norma per le piantagioni forestali comunitarie e per le foreste comunitarie situate all'interno delle aree forestali di produzione in terreni demaniali;
- norma di legalità 3: norma per le foreste di proprietà privata;
- norma di legalità 4: norma per i diritti di sfruttamento del legname in aree non forestali o in foreste di produzione convertibili in terreni demaniali;
- norma di legalità 5: norma per l'industria forestale primaria e l'indotto e per i commercianti.

Le cinque norme di legalità si applicano a diversi tipi di permessi per il legname come figura nella tabella seguente.

Tipo di permesso o diritto	Descrizione	Proprietà fondiaria/gestione o sfruttamento delle risorse	Norma di legalità applicabile
IUPHHK-HA/HPH	Permesso di utilizzare il legname proveniente da foreste di produzione naturali	Demanio pubblico/gestione da parte di una società	1
IUPHHK-HTI/HPHTI	Permesso di impiantare e gestire una piantagione forestale industriale	Demanio pubblico/gestione da parte di una società	1

▼ M1

Tipo di permesso o diritto	Descrizione	Proprietà fondiaria/gestione o sfruttamento delle risorse	Norma di legalità applicabile
IUPHHK-RE	Permesso di ripristinare un ecosistema forestale	Demanio pubblico/gestione da parte di una società	1
Diritto di gestione di foreste (Perum Perhutani)	Diritto di gestire una piantagione forestale	Demanio pubblico/gestione da parte di una società (statale)	1
IUPHHK- HTR	Permesso per le piantagioni forestali private o gestite da comunità locali	Demanio pubblico/gestione da parte di comunità locali o di privati	2
IUPHHK-HKM	Permesso per la gestione di foreste da parte di comunità locali	Demanio pubblico/gestione da parte di comunità locali	2
IUPHHK-HD	Permesso per la gestione di foreste da parte di villaggi	Demanio pubblico/gestione da parte di un unico villaggio	2
IUPHHK-HTHR	Permesso di utilizzare il legname proveniente da aree di rimboschimento	Demanio pubblico/gestione da parte di comunità locali o di privati	2
Terreno privato	Non occorre un permesso	Proprietà privata/sfruttamento privato	3
IPK/ILS	Permesso di utilizzare il legname proveniente da aree non forestali o da foreste di produzione convertibili	Demanio pubblico/sfruttamento privato	4
IUIPHHK	Permesso di costituire e gestire un'impresa di trasformazione primaria	Non applicabile	5
IUI Lanjutan o IPKL	Permesso di costituire e gestire un'impresa di trasformazione secondaria	Non applicabile	5
TPT (TPT, TPT-KB, TPT-KO)	Depositi di legname/legname trasformato registrati	Non applicabile	5
IRT	Aziende a conduzione familiare	Non applicabile	5
ETPIK non produttori	Esportatori non produttori registrati	Non applicabile	5

▼ M1

NORMA DI LEGALITÀ 1: NORME PER LE CONCESSIONI ALL'INTERNO DELLE AREE FORESTALI DI PRODUZIONE

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati (1)
1	P1. Status giuridico dell'area e diritto di sfruttamento	K1.1 L'unità di gestione forestale (concessionari) è situata all'interno della zona forestale di produzione.	1.1.1. Il titolare del permesso può dimostrare che il permesso di sfruttamento del legname (IUPHHK) è valido.	Certificato di diritto di concessione forestale	Regolamento del governo PP72/2010 Regolamento del ministero delle Foreste P12/2010
				Attestazione di pagamento per il permesso di sfruttamento dei prodotti forestali	Regolamento del ministero delle Foreste P.30/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P.31/2014
				Prova di altro permesso di sfruttamento legale dell'area (se del caso)	Regolamento del ministero delle Foreste P.33/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P.76/2014
2.	P2. Conformità con il sistema e le procedure di raccolta	K2.1 Il titolare del permesso dispone di un piano di raccolta per l'area di taglio approvato dalle autorità amministrative competenti.	2.1.1. L'autorità amministrativa competente ha approvato i documenti del piano di lavoro: piano principale e piano di lavoro annuale, compresi i loro allegati.	Piano principale approvato e allegati (elaborati in base a un inventario completo della foresta svolto da personale tecnicamente competente)	Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P56/2009
				Piano di lavoro annuale approvato (elaborato sulla base del piano principale)	Regolamento del ministero delle Foreste P60/2011 Regolamento del ministero delle Foreste P.33/2014
				Mappe (elaborate da personale tecnicamente competente, che descrivono la configurazione e i confini delle aree interessate dal piano di lavoro)	
				Mappa in cui sono indicate le zone escluse dal disboscamento nel piano di lavoro annuale e attestazioni dell'attuazione sul terreno	

▼ M1

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati (1)
				Le zone di raccolta (blocchi o parcelle) sulla mappa sono chiaramente contrassegnate e verificate sul campo.	
		K2.2 Il piano di lavoro è valido	2.2.1. Il titolare del permesso di sfruttamento forestale ha un piano di lavoro valido conforme ai regolamenti applicabili.	<p>Documento del piano principale di sfruttamento del legname e relativi allegati (sono ammesse le domande in corso)</p> <p>La posizione e i volumi estraibili di tronchi delle foreste naturali all'interno delle aree in cui deve essere effettuato il raccolto corrispondono al piano di lavoro.</p>	<p>Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P56/2009</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P60/2011</p>
3.	P3. Legalità del trasporto o cambio di proprietà del legname rotondo.	K3.1 I titolari del permesso garantiscono che tutti i tronchi trasportati da un deposito di tronchi nella foresta a un'industria di trasformazione primaria di prodotti forestali o a un commerciante di tronchi registrato, anche tramite un deposito di tronchi intermedio, siano fisicamente identificati e accompagnati da documenti validi.	<p>3.1.1. Tutti i tronchi di grande diametro raccolti o estratti commercialmente sono stati indicati in una relazione sulla produzione di legname.</p> <p>3.1.2. Tutto il legname trasportato fuori dalle aree autorizzate è accompagnato da un documento di trasporto valido.</p> <p>3.1.3. I tronchi rotondi sono stati raccolti nelle aree stabilite nel permesso di sfruttamento forestale.</p>	<p>Documenti approvati della relazione sulla produzione del legname</p> <p>I tronchi trasportati dal deposito alle industrie di trasformazione primaria dei prodotti forestali o al commerciante registrato di tronchi, anche attraverso depositi di tronchi intermedi, sono accompagnati da documenti di trasporto validi e relativi allegati.</p> <p>Marchi/codice a barre del sistema di gestione del legname sui tronchi (PUHH)</p> <p>Applicazione dei marchi/codice a barre del sistema di gestione del legname</p>	<p>Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014</p>

▼ M1

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati (1)
			3.1.4. Tutti i tronchi trasportati dal deposito sono accompagnati da un documento di trasporto valido.	Documento di trasporto valido	Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014
		K3.2 Il titolare del permesso ha pagato le imposte e i contributi applicabili per l'estrazione commerciale del legname.	3.2.1. Il titolare del permesso esibisce un'attestazione di pagamento al fondo di rimboschimento e/o della tassa per le risorse forestali, che corrisponde alla produzione di tronchi e alla tariffa applicabile.	Ordini di pagamento per il fondo di rimboschimento e/o della tassa per le risorse forestali	Regolamento del governo PP22/-1997 Regolamento del governo PP51/-1998
				Attestazione del versamento effettuato per il pagamento al fondo di rimboschimento e/o della tassa per le risorse forestali e ricevute di pagamento	Regolamento del governo PP59/-1998 Regolamento del ministero delle Foreste P18/2007
				Il pagamento al fondo di rimboschimento e/o della tassa per le risorse forestali è coerente con la produzione di tronchi e le tariffe applicabili.	Regolamento del ministero del Commercio 22/2012
		K3.3 Trasporto e commercio interinsulare	3.3.1. I titolari di permessi che spediscono tronchi sono commercianti di legname interinsulari registrati (PKAPT).	Documenti PKAPT	Regolamento del ministero dell'Industria e del Commercio 68/2003 Regolamento congiunto del ministero delle Foreste, del ministero dei Trasporti e del ministero dell'Industria e del Commercio 22/2003
			3.3.2. La nave utilizzata per trasportare i tronchi rotondi batte bandiera indonesiana ed è in possesso di un permesso valido per svolgere le sue attività.	Documenti di registrazione che indicano l'identità della nave e un permesso valido.	Regolamento del ministero dell'Industria e del Commercio 68/2003 Regolamento congiunto del ministero delle Foreste, del ministero dei Trasporti e del ministero dell'Industria e del Commercio 22/2003
		K3.4 Conformità della marcatura V-Legal	3.4.1. Esecuzione della marcatura V-Legal	La marcatura V-Legal è applicata di conseguenza.	Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014

▼ M1

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati (1)
4.	P4. Conformità con gli aspetti ambientali e sociali attinenti alla raccolta di legname	K4.1 Il titolare del permesso possiede un documento di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) pertinente approvato e ha attuato le misure in esso indicate.	4.1.1. Il titolare del permesso dispone di documenti VIA pertinenti approvati dalle autorità competenti che riguardano l'intera area di lavoro.	Documenti VIA pertinenti	Regolamento del governo PP27/-2012 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012
			4.1.2. Il titolare del permesso dispone di relazioni di attuazione di un piano di gestione ambientale e di un piano di monitoraggio ambientale che indicano le azioni realizzate per attenuare gli effetti sull'ambiente e fornire benefici sociali.	Documenti del piano di gestione ambientale e del piano di monitoraggio ambientale	Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012
				Attestazione di attuazione del piano di gestione ambientale e monitoraggio delle ripercussioni ambientali e sociali significative	
5.	P5. Conformità con le leggi e i regolamenti sul lavoro	K5.1 Osservanza dei requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL)	5.1.1. Esistenza di procedure SSL e loro attuazione	Attuazione delle procedure SSL	Regolamento del governo PP50/2012 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 8/2010 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 609/2012
				Attrezzature SSL	
				Registri degli infortuni sul lavoro	
		K5.2 Rispetto dei diritti dei lavoratori	5.2.1. Libertà di associazione dei lavoratori	I lavoratori appartengono a sindacati o le politiche aziendali consentono ai lavoratori di costituire sindacati o di partecipare alle loro attività.	Legge 13/2003 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 16/2011

▼ **M1**

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati (¹)
			5.2.2. Esistenza di contratti collettivi di lavoro	Documenti di contratti collettivi di lavoro o documenti di politica aziendale sui diritti dei lavoratori	Legge 13/2003 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 16/2011
			5.2.3. La società non impiega minori/lavoratori minorenni	Non sono presenti lavoratori minorenni.	Legge 23/2002 Legge 13/2003

(¹) Indica i principali regolamenti, comprese le modifiche successive.

▼M1

NORMA DI LEGALITÀ 2: NORME PER LE PIANTAGIONI FORESTALI COMUNITARIE E PER LE FORESTE COMUNITARIE ALL'INTERNO DELLE AREE FORESTALI DI PRODUZIONE

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
1.	P1. Status giuridico dell'area e diritto di sfruttamento	K1.1 L'unità di gestione forestale è situata all'interno dell'area forestale di produzione.	1.1.1. Il titolare del permesso può dimostrare che il permesso di sfruttamento del legname (IUPHHK) è valido.	Certificato di diritto di concessione forestale	Regolamento del ministero delle Foreste P37/2007
				Attestazione di pagamento per il permesso di sfruttamento dei prodotti forestali	Regolamento del ministero delle Foreste P49/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P12/2010 Regolamento del ministero delle Foreste P55/2011
		K1.2 Unità commerciali sotto forma di gruppo.	1.2.1. Il gruppo di imprese è costituito legalmente.	Atto o prova di costituzione	Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014
2.	P2. Conformità con il sistema e le procedure di raccolta	K2.1 Il titolare del permesso dispone di un piano di raccolta per l'area di taglio approvato dalle autorità amministrative competenti.	2.1.1. L'autorità amministrativa competente ha approvato il documento del piano di lavoro annuale.	Documento del piano di lavoro annuale approvato	Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008
				Mappa in cui sono indicate le zone escluse dal disboscamento nel piano di lavoro annuale e attestazioni dell'attuazione sul campo.	
				Le posizioni dei siti di raccolta sono chiaramente contrassegnate e possono essere verificate sul campo.	
		K2.2 Il piano di lavoro è valido	2.2.1. Il titolare del permesso di sfruttamento forestale ha un piano di lavoro valido conforme ai regolamenti applicabili.	Documento del piano principale di sfruttamento del legname e relativi allegati (sono ammesse le domande in corso).	Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008
		La posizione e i volumi estraibili dei tronchi all'interno dell'area da istituire come proprietà forestale devono corrispondere al piano di lavoro.			

▼ M1

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
		K2.3 I titolari del permesso garantiscono che tutti i tronchi trasportati da un deposito di tronchi nella foresta a un'industria di trasformazione primaria di prodotti forestali o a un commerciante di tronchi registrato, anche tramite un deposito di tronchi intermedio, siano fisicamente identificati e accompagnati da documenti validi.	2.3.1. Tutti i tronchi raccolti o estratti commercialmente sono indicati nella relazione sulla produzione di legname.	Documenti approvati della relazione sulla produzione del legname	Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014
			2.3.2. Tutti i tronchi trasportati fuori dall'area autorizzata sono accompagnati da un documento di trasporto legale.	Documenti di trasporto legali e relativi allegati dal deposito dei tronchi al deposito intermedio dei tronchi e da questo all'industria primaria di trasformazione e/o al commerciante registrato di tronchi	Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014
			2.3.3. I tronchi rotondi sono stati raccolti nelle aree stabilite nel permesso di sfruttamento forestale.	Marchi/codice a barre del sistema di gestione del legname sui tronchi (PUHH) Il titolare del permesso procede alla marcatura del legname in maniera omogenea.	Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014
			2.3.4. Il titolare del permesso può dimostrare l'esistenza dei documenti di trasporto dei tronchi che accompagnano i tronchi trasportati dal deposito.	Documento di trasporto dei tronchi a cui è allegato un elenco dei tronchi.	Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014
		K2.4 Il titolare del permesso ha pagato le imposte e i contributi applicabili richiesti per l'estrazione commerciale del legname.	2.4.1. I titolari del permesso esibiscono un'attestazione di pagamento della tassa per le risorse forestali, che corrisponde alla produzione di tronchi e alla tariffa applicabile	Ordine di pagamento della tassa per le risorse forestali Attestazione di pagamento della tassa per le risorse forestali Il pagamento della tassa per le risorse forestali è coerente con la produzione di tronchi e con la tariffa applicabile	Regolamento del ministero delle Foreste P18/2007 Regolamento del ministero del Commercio 22/2012

▼ M1

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
		K.2.5 Conformità della marcatura V-Legal	2.5.1. Esecuzione della marcatura V-Legal	La marcatura V-Legal è applicata di conseguenza.	Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014
3.	P3. Conformità con gli aspetti ambientali e sociali attinenti alla raccolta di legname	K3.1 Il titolare del permesso possiede un documento pertinente di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) approvato e ha attuato le misure in esso indicate.	3.1.1. Il titolare del permesso dispone di documenti pertinenti di valutazione dell'impatto ambientale approvati dalle autorità competenti che riguardano l'intera area di lavoro	Documenti VIA pertinenti	Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012
			3.1.2. Il titolare del permesso dispone di relazioni di attuazione di un piano di gestione e monitoraggio ambientale che indicano le azioni realizzate per attenuare gli effetti sull'ambiente e fornire benefici sociali.	Documenti di gestione e monitoraggio ambientale pertinenti Attestazione di attuazione della gestione ambientale e monitoraggio delle ripercussioni ambientali e sociali significative	Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012
4	P4. Conformità con le leggi e i regolamenti sul lavoro	K4.1 Osservanza dei requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL)	4.1.1. Esistenza di procedure SSL e loro attuazione	Attuazione delle procedure SSL	Regolamento del governo PP50/2012 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 8/2010 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 609/2012
				Attrezzature SSL	
		K4.2 Rispetto dei diritti dei lavoratori	4.2.1. La società non impiega minori/lavoratori minorenni	Non sono presenti lavoratori minorenni	Legge 23/2002 Legge 13/2003

▼ M1

NORMA DI LEGALITÀ 3: NORMA PER LE FORESTE DI PROPRIETÀ PRIVATA

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
1.	P1. La proprietà del legname può essere verificata	K1.1 Legalità della proprietà o del titolo fondiario in relazione all'area di raccolta del legname.	1.1.1. Il proprietario privato del terreno o della foresta può dimostrare la proprietà o il diritto di sfruttamento del terreno	Documenti validi di proprietà fondiaria o di possesso del terreno (titoli fondiari riconosciuti dalle autorità competenti)	Legge 5/1960 Regolamento del ministero delle Foreste P33/2010 Regolamento del governo PP12/1998 Regolamento del ministero del Commercio 36/2007 Regolamento del ministero del Commercio 37/2007 Legge 6/1983 Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014
			Diritto di coltivazione del terreno Atto di costituzione della società Licenza commerciale per le società impegnate in attività commerciali (SIUP) Registrazione della società (TDP) Codice fiscale/partita IVA (NPWP) Documenti SSL Documenti di contratti collettivi di lavoro o documenti di politica aziendale sui diritti dei lavoratori		
			Mappa dell'area della foresta privata e confini delineati sul terreno		
1.1.2. Le unità di gestione (di proprietà di un singolo o di un gruppo) esibiscono documenti di trasporto del legname validi	Documento di trasporto dei tronchi	Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012			
1.1.3. Le unità di gestione esibiscono un'attestazione di pagamento degli oneri applicabili correlati agli alberi presenti prima del trasferimento dei diritti o del diritto di possesso dell'area	Attestazione di pagamento al fondo di rimboscimento e/o della tassa per le risorse forestali e indennizzo allo Stato per il valore del legname abbattuto	Regolamento del ministero delle Foreste P18/2007			

▼ M1

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
		K.1.2. L'unità commerciale sotto forma di gruppi è registrata legalmente.	1.2.1. Il gruppo di imprese è costituito legalmente	Atto o prova di costituzione	Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014
		K.1.3 Conformità della marcatura V-Legal	1.3.1. Esecuzione della marcatura V-Legal	La marcatura V-Legal è applicata di conseguenza	Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014
2.	P2. Conformità con le leggi e i regolamenti sul lavoro nel caso delle aree che godono di diritti di coltivazione del terreno.	K2.1 Osservanza dei requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL)	2.1.1. Esistenza di procedure SSL e loro attuazione	Attuazione delle procedure SSL Attrezzature SSL Registri degli infortuni sul lavoro	Regolamento del governo PP50/2012 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 8/2010 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 609/2012
		K2.2 Rispetto dei diritti dei lavoratori	2.2.1. Libertà di associazione dei lavoratori	I lavoratori appartengono a sindacati o le politiche aziendali consentono ai lavoratori di costituire sindacati o di partecipare alle loro attività	Legge 13/2003 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 16/2001
			2.2.2. Esistenza di contratti collettivi di lavoro	Documenti di contratti collettivi di lavoro o documenti di politica aziendale sui diritti dei lavoratori	Legge 13/2003 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 16/2011
			2.2.3. La società non impiega minori/lavoratori minorenni	Non sono presenti lavoratori minorenni.	Legge 23/2002 Legge 13/2003

▼ M1

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
3	P3. Conformità con gli aspetti ambientali e sociali attinenti alla raccolta di legname	K3.1 Il titolare dei diritti di coltivazione del terreno o i proprietari privati di foreste possiedono un documento pertinente di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) approvato e hanno attuato le misure in esso indicate (se previsto da regolamento).	3.1.1. Il titolare dei diritti di coltivazione del terreno o i proprietari privati di foreste dispongono di documenti VIA pertinenti approvati dalle autorità competenti che riguardano l'intera area di lavoro	Documenti VIA pertinenti	Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012
			3.1.2. Il titolare dei diritti di coltivazione del terreno dispone di relazioni di attuazione di un piano di gestione ambientale e di un piano di monitoraggio ambientale.	Documenti del piano di gestione ambientale e del piano di monitoraggio ambientale Attestazione di attuazione del piano di gestione ambientale e monitoraggio	Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012

NORMA DI LEGALITÀ 4: NORMA PER I DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DEL LEGNAME IN AREE NON FORESTALI O PROVENIENTE DA FORESTE DI PRODUZIONE SOGGETTE AD AVVICENDAMENTO

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
1.	P1. Status giuridico dell'area e diritto di sfruttamento	K1.1 Permesso per la raccolta del legname in un'area non forestale senza modifica dello status giuridico della foresta.	1.1.1. Operazione di raccolta autorizzata da un altro permesso legale (ILS)/permessi di conversione (IPK) in un'area affittata. <i>Nota:</i> applicabile anche all'area precedentemente classificata come piantagione forestale basata sul rimboschimento (HTHR)	Permessi ILS/IPK per operazioni di raccolta nell'area affittata (compreso il relativo documento di valutazione dell'impatto ambientale/VIA di attività commerciali non forestali) Mappe allegate ai permessi ILS/IPK dell'area affittata e prove di conformità sul terreno	Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero delle Foreste P18/2011 Regolamento del ministero delle Foreste P59/2011 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012

▼ M1

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
		K1.2 Permesso per la raccolta del legname in un'area non forestale che comporta una modifica dello status giuridico della foresta.	1.2.1. Raccolta del legname autorizzata conformemente a un permesso di conversione del terreno (IPK). <i>Nota:</i> applicabile anche all'area precedentemente classificata come piantagione forestale basata sul rimboschimento (HTHR)	Licenza commerciale e mappe allegata al permesso (compreso il relativo documento di valutazione dell'impatto ambientale/VIA di attività commerciali non forestali) IPK nelle zone di conversione Mappe allegata a IPK Documenti che autorizzano modifiche dello status giuridico della foresta (tale requisito si applica sia ai titolari di IPK sia ai titolari di licenze commerciali)	Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero delle Foreste P33/2010 Regolamento del ministero delle Foreste P14/2011 Regolamento del ministero delle Foreste P59/2011 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012
			1.2.2. Permesso di conversione (IPK) per la risoluzione di traslazione	IPK nelle zone di conversione Mappe allegata a IPK	Regolamento del ministero delle Foreste P14/2011
		K1.3 Permesso di raccolta del legname in un'area non forestale	1.3.1. Raccolta del legname autorizzata conformemente a un permesso di conversione del terreno (IPK) in un'area non forestale	Documento di programmazione dell'IPK Licenza commerciale e mappe allegata al permesso (compreso il relativo documento di valutazione dell'impatto ambientale/VIA di attività commerciali non forestali) IPK nelle zone di conversione Mappe allegata a IPK	Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero delle Foreste P14/2011 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012

▼ M1

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
			1.3.2. Permesso di conversione (IPK) per la risoluzione di trasmigrazione	IPK nelle zone di conversione Mappe allegate a IPK	Regolamento del ministero delle Foreste P14/2011
2.	P2. Conformità con i sistemi e le procedure legali per la raccolta degli alberi e il trasporto dei tronchi	K2.1 Il piano PK/ILS e la relativa attuazione sono conformi alle disposizioni di pianificazione territoriale	2.1.1. Piano di lavoro approvato per le aeree coperte da IPK/ILS	Documenti del piano di lavoro IPK/ILS	Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P53/2009
			2.1.2. Il titolare del permesso può dimostrare che i tronchi trasportati provengono da aree coperte da un permesso valido di conversione del terreno/altri permessi di sfruttamento (IPK/ILS)	Documenti per inventario forestale Documenti della relazione sulla produzione di legname (LHP)	Regolamento del ministero delle Foreste P62/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014
		K2.2 Pagamento di imposte e contributi statali e conformità con i requisiti in materia di trasporto del legname	2.2.1. Attestazione di pagamento degli oneri	Ordine di pagamento della tassa per le risorse forestali Attestazione di pagamento della tassa per le risorse forestali Il pagamento della tassa per le risorse forestali è coerente con la produzione di tronchi e con la tariffa applicabile	Regolamento del ministero delle Foreste P18/2007
			2.2.2. Il titolare del permesso è in possesso di documenti validi per il trasporto del legname	Fattura per il trasporto dei tronchi (FAKB) ed elenco dei tronchi con diametro di dimensioni ridotte Documento attestante la legalità dei tronchi (SKSKB) ed elenco dei tronchi con diametro di grandi dimensioni	Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014

▼ M1

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
		K.2.3 Conformità della marcatura V-Legal	2.3.1. Esecuzione della marcatura V-Legal	La marcatura V-Legal è applicata di conseguenza	Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014
3.	P3. Conformità con le leggi e i regolamenti sul lavoro	K3.1 Osservanza dei requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL)	3.1.1. Esistenza di procedure SSL e loro attuazione	Procedure SSL	Regolamento del governo PP50/2012 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 8/2010 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 609/2012
				Attrezzature SSL	
				Registri degli infortuni sul lavoro	
		K3.2 Rispetto dei diritti dei lavoratori	3.2.1. La società non impiega minori/lavoratori minorenni	Non sono presenti lavoratori minorenni	Legge 23/2002 Legge 13/2003

NORMA DI LEGALITÀ 5: NORMA PER L'INDUSTRIA FORESTALE PRIMARIA E L'INDOTTO E PER I COMMERCianti

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
1.	P1. Le unità commerciali sostengono il commercio legale del legname.	K1.1 Il settore della trasformazione dei prodotti forestali è in possesso di permessi validi sotto forma di: a) settore della trasformazione e/o b) esportatori di prodotti trasformati	1.1.1. Le unità del settore della trasformazione del legno sono in possesso di permessi validi	Atto costitutivo della società e ultime modifiche dell'atto (atto costitutivo della società)	Legge 6/1983 Legge 3/2014 Regolamento del governo PP74/2011 Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero della Giustizia e dei diritti umani M.01-HT.10/2006 Regolamento del ministero del Commercio 36/2007 Regolamento del ministero del Commercio 37/2007 Regolamento del ministero dell'Industria 41/2008 Regolamento del ministero degli Affari interni 27/2009 Regolamento del ministero del Commercio 39/2011
				Permesso di avviare un'attività commerciale (licenza commerciale/SIUP) o permesso commerciale, che può essere una licenza commerciale industriale (IUI) oppure un certificato di registrazione industriale (TDI)	
				Permesso di disturbo ambientale (permesso concesso alla società per consentirle di svolgere attività che incidono sull'ambiente in cui opera)	

▼ M1

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
				Certificato di registrazione della società (TDP) Codice fiscale/partita IVA (NPWP) Disponibilità di documenti pertinenti di valutazione dell'impatto ambientale Disponibilità di licenza commerciale industriale (IUI), licenza commerciale permanente (IUT) o certificato di registrazione industriale (TDI) Disponibilità di pianificazione delle scorte di materie prime (RPBBI) per l'industria primaria	Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012 Regolamento del ministero del Commercio 77/2013 Regolamento del ministero delle Foreste P9/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P55/2014
			1.1.2. Gli esportatori di prodotti della trasformazione del legno sono in possesso di permessi validi in qualità sia di produttori che di esportatori di legname e suoi derivati.	Agli esportatori è concesso lo status di esportatori registrati di prodotti del settore forestale (ETPIK)	Regolamento del ministero del Commercio 97/2014
	K1.2	Le aziende a conduzione familiare sono una persona giuridica indonesiana	1.2.1. Il proprietario di un'azienda a conduzione familiare dimostra la sua identità ufficiale	Carta d'identità	Regolamento del ministero delle Foreste P.43/2014
	K1.3	Gli importatori di prodotti forestali a base di legno sono in possesso di permessi validi ed attuano la dovuta diligenza.	1.3.1. Gli importatori di prodotti forestali a base di legno sono in possesso di permessi validi	Agli importatori è concesso lo status di importatori registrati	Regolamento del ministero del Commercio 78/2014
			1.3.2. Gli importatori hanno un sistema di dovuta diligenza	Gli importatori dispongono di orientamenti/procedure di dovuta diligenza e possono dimostrarne l'attuazione	Regolamento del ministero delle Foreste P.43/2014

▼ M1

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
		K1.4 I depositi registrati o gli esportatori non produttori registrati sono in possesso di permessi validi.	1.4.1. I depositi registrati hanno un permesso valido	Permesso rilasciato dal capo dell'ufficio forestale provinciale/distrettuale	Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012 Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014 Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014
1.4.2. Gli esportatori non produttori registrati sono in possesso di permessi validi.	Atto costitutivo della società e ultime modifiche dell'atto (atto costitutivo della società)		Legge 6/1983 Regolamento del governo PP74/2011 Regolamento del ministero della Giustizia e dei diritti umani M.01-HT.10/2006		
Permesso di avviare un'attività commerciale (licenza commerciale/SIUP) o permesso commerciale	Certificato di registrazione della società (TDP)		Regolamento del ministero del Commercio 36/2007 Regolamento del ministero del Commercio 37/2007		
Codice fiscale/partita IVA (NPWP)	Registrazione dei commercianti in qualità di esportatori non produttori di prodotti del settore forestale (ET-PIK Non-Produsen)		Regolamento del ministero del Commercio 39/2011 Regolamento del ministero del Commercio 77/2013		
Accordo o contratto di fornitura con la piccola industria non-ETPIK in possesso di certificato di legalità del legname (S-LK) o di dichiarazione di conformità del fornitore/SDoC (DKP)		Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014 Regolamento del ministero del Commercio 97/2014			
1.4.3. Le unità commerciali dispongono di documenti pertinenti di valutazione dell'impatto ambientale (VIA).	Documenti VIA pertinenti	Regolamento del governo PP27/2012 Regolamento del ministero dell'Ambiente 13/2010 Regolamento del ministero dell'Ambiente 05/2012			

▼ M1

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
		<p>K1.5 Le unità commerciali sotto forma di:</p> <p>gruppi (di PMI o artigiani/aziende a conduzione familiare o depositi)</p> <p>o</p> <p>cooperative (artigiani/aziende a conduzione familiare)</p> <p>sono registrate legalmente o hanno prova dell'avvenuta costituzione.</p> <p><i>Nota:</i> non applicabile agli esportatori non produttori registrati.</p>	<p>1.5.1. Le unità commerciali sotto forma di gruppi o cooperative sono registrate legalmente.</p> <p>1.5.2. Struttura organizzativa delle cooperative</p> <p>1.5.3. Tipo di società cooperativa</p> <p>1.5.4. Identità ufficiale di ciascun membro della cooperativa</p>	<p>Atto o prova di costituzione</p> <p>Codice fiscale/partita IVA (NPWP) nel caso delle cooperative</p> <p>Decisione della cooperativa sulla struttura organizzativa</p> <p>Documenti del piano aziendale della cooperativa o documento che indichi il tipo di cooperativa</p> <p>Carte d'identità</p>	<p>Regolamento del ministero delle Foreste P.43/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P.43/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P.43/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P.43/2014</p>
2.	P2. Le unità commerciali applicano un sistema di tracciabilità del legname che assicura che ne possa essere rintracciata l'origine	K2.1 Esistenza e applicazione di un sistema che consenta la tracciabilità del legname.	2.1.1. Le unità commerciali possono dimostrare che il legname ricevuto proviene da fonti legali.	<p>Documenti di vendita e di acquisto e/o contratto di fornitura di materiali e/o prova di acquisto</p> <p>Relazione approvata sul trasferimento del legname e/o prova del trasferimento e/o relazione ufficiale sull'esame del legname; lettera che attesta la legalità dei prodotti forestali.</p>	<p>Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P.9/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014</p> <p>Regolamento del ministero del Commercio P78/2014</p>

▼ M1

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
				<p>Il legname importato è accompagnato dalla dichiarazione di conformità del fornitore o dal certificato di legalità (S-LK).</p> <p><i>Nota:</i> si applica soltanto nel caso di artigiani/aziende a conduzione familiare</p>	
				Documenti di trasporto del legname	
				Documenti di trasporto (Nota) con le rispettive relazioni ufficiali del funzionario dell'autorità locale riguardanti il legname utilizzato proveniente dalla demolizione di edifici/strutture, legname dissotterrato e legname interrato	
				Documenti di trasporto sotto forma di Nota per scarti in legno industriali	
				Documenti/relazioni sulle modifiche delle scorte di tronchi/legname/prodotti	
				Certificato di conformità (S-PHPL/S-LK) o dichiarazione di conformità dei fornitori (DKP)	
				Documenti giustificativi per la pianificazione delle scorte di materie prime (RPBBI) per l'industria primaria	

▼ M1

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
			<p>2.1.2. Gli importatori sono in possesso di documenti validi che dimostrano che il legname importato proviene da fonti legali.</p> <p><i>Nota:</i> non si applica ad artigiani/aziende a conduzione familiare.</p>	<p>Notifica di importazione (PIB)</p> <p>Distinta del carico</p> <p>Fattura</p> <p>Polizza di carico</p> <p>Dichiarazione di importazione e raccomandazione di importazione</p> <p>Prova del pagamento dei dazi all'importazione</p> <p>Altri documenti pertinenti (tra cui i permessi CITES) per tipi di legno il cui commercio è soggetto a limitazioni</p> <p>Prova di avvenuta utilizzazione del legname importato</p>	<p>Decreto presidenziale 43/1978</p> <p>Regolamento del ministero del Commercio 78/2014</p>
			<p>2.1.3. Le unità commerciali applicano un sistema di tracciabilità del legname e operano entro i livelli di produzione consentiti.</p> <p><i>Nota:</i> non si applica ai depositi e ai non produttori di legname registrati.</p>	<p>Piedilista di cavallettamento sullo sfruttamento delle materie prime e sui prodotti.</p> <p><i>Nota:</i> non si applica ad artigiani/aziende a conduzione familiare</p> <p>Relazioni sulla produzione dei prodotti trasformati</p> <p>La produzione dell'unità non supera la capacità di produzione consentita</p> <p><i>Nota:</i> non si applica ad artigiani/aziende a conduzione familiare</p>	<p>Regolamento del ministero dell'Industria 41/2008</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P55/2014</p>

▼ M1

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
				Isolamento/separazione di prodotti fabbricati con legname sequestrato	
		<p>2.1.4. Il processo di produzione con un'altra parte (un'altra industria o con artigiani/aziende a conduzione familiare) prevede un sistema di tracciabilità del legname.</p> <p><i>Nota:</i> non si applica ad artigiani/aziende a conduzione familiare, depositi e non produttori di legname registrati</p>		Certificato di legalità (S-LK) o dichiarazione di conformità dei fornitori (DKP)	Regolamento del ministero delle Foreste P48/2006 Regolamento del ministero del Commercio 36/2007
				Contratto di servizi per la trasformazione di prodotti con un'altra parte	Regolamento del ministero dell'Industria 41/2008 Regolamento del ministero delle Foreste P.43/2014
				Lettera di attestazione delle materie prime	Regolamento del ministero delle Foreste P55/2014
				Isolamento/separazione di prodotti fabbricati	
				Documentazione delle materie prime, dei processi di produzione e, se del caso, se l'esportazione viene effettuata mediante un accordo di servizi con un'altra società	
	K2.2 Trasferimento di derivati del legno lavorati dal fornitore agli esportatori non-produttori registrati		2.2.1. Le unità commerciali possono dimostrare che i prodotti acquistati provengono da fonti legali	I prodotti sono acquistati da partner industriali dell'elenco non-ETPIK in possesso di certificato di legalità (S-LK) o di SDoC (DKP)	Regolamento del ministero delle Foreste P.43/2014
				Documento di trasporto	
				Documenti/relazioni sulle modifiche delle scorte di prodotti	

▼ M1

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati															
3.	P3. Legalità del commercio o del cambio di proprietà del legno.	<p>K3.1 Il commercio o il trasferimento di prodotti del legno per il mercato nazionale è conforme alla legislazione applicabile.</p> <p><i>Nota:</i> non si applica agli esportatori non produttori registrati.</p>	<p>3.1.1. Il commercio o il trasferimento di legname per il mercato nazionale è accompagnato da un documento di trasporto</p>	<p>Documento di trasporto</p>	<p>Regolamento congiunto del ministero delle Foreste 22/2003, del ministero dei Trasporti KM3/2003 e del ministero dell'Industria e del Commercio 33/2003</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P30/2012</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P41/2014</p> <p>Regolamento del ministero delle Foreste P42/2014</p>															
		<p>K3.2 La spedizione di legno trasformato per l'esportazione è conforme alla legislazione applicabile.</p> <p><i>Nota:</i> non si applica ad artigiani/aziende a conduzione familiare e depositi.</p>	<p>3.2.1. Spedizione di legno trasformato per l'esportazione con documenti di notifica dell'esportazione (PEB)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1263 633 1599 687">Prodotti per l'esportazione</td> <td data-bbox="1608 633 1993 671">Legge 17/2006 (dogane)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1263 687 1599 742">PEB</td> <td data-bbox="1608 671 1993 710">Decreto presidenziale 43/1978</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1263 742 1599 796">Distinta del carico</td> <td data-bbox="1608 710 1993 748">Regolamento del ministero delle Foreste 447/2003</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1263 796 1599 850">Fattura</td> <td data-bbox="1608 748 1993 786">Regolamento del ministero delle finanze 223/2008</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1263 850 1599 904">Polizza di carico</td> <td data-bbox="1608 786 1993 825">Regolamento della Direzione Generale Dogane P-40/2008</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1263 904 1599 959">Documenti della licenza di esportazione (V-Legal)</td> <td data-bbox="1608 825 1993 863">Regolamento della Direzione Generale Dogane P-06/009</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1263 959 1599 1013">Risultati della verifica tecnica (relazione dell'ispettore) per prodotti per i quali la verifica tecnica è obbligatoria</td> <td data-bbox="1608 863 1993 901">Regolamento del ministero del Commercio P50/2013</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1263 1013 1599 1067">Prova del pagamento dei dazi all'esportazione, se del caso</td> <td data-bbox="1608 901 1993 940">Regolamento del ministero del Commercio P97/2014</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1263 1067 1599 1121">Altri documenti pertinenti (tra cui i permessi CITES) per tipi di legno il cui commercio è soggetto a limitazioni</td> <td></td> </tr> </table>	Prodotti per l'esportazione	Legge 17/2006 (dogane)	PEB	Decreto presidenziale 43/1978	Distinta del carico	Regolamento del ministero delle Foreste 447/2003	Fattura	Regolamento del ministero delle finanze 223/2008	Polizza di carico	Regolamento della Direzione Generale Dogane P-40/2008	Documenti della licenza di esportazione (V-Legal)	Regolamento della Direzione Generale Dogane P-06/009	Risultati della verifica tecnica (relazione dell'ispettore) per prodotti per i quali la verifica tecnica è obbligatoria	Regolamento del ministero del Commercio P50/2013	Prova del pagamento dei dazi all'esportazione, se del caso	Regolamento del ministero del Commercio P97/2014
Prodotti per l'esportazione	Legge 17/2006 (dogane)																			
PEB	Decreto presidenziale 43/1978																			
Distinta del carico	Regolamento del ministero delle Foreste 447/2003																			
Fattura	Regolamento del ministero delle finanze 223/2008																			
Polizza di carico	Regolamento della Direzione Generale Dogane P-40/2008																			
Documenti della licenza di esportazione (V-Legal)	Regolamento della Direzione Generale Dogane P-06/009																			
Risultati della verifica tecnica (relazione dell'ispettore) per prodotti per i quali la verifica tecnica è obbligatoria	Regolamento del ministero del Commercio P50/2013																			
Prova del pagamento dei dazi all'esportazione, se del caso	Regolamento del ministero del Commercio P97/2014																			
Altri documenti pertinenti (tra cui i permessi CITES) per tipi di legno il cui commercio è soggetto a limitazioni																				

▼ M1

N.	Principi	Criteri	Indicatori	Parametri di controllo	Regolamenti correlati
		K.3.3 Conformità della marcatura V-Legal	3.3.1. Esecuzione della marcatura V-Legal	La marcatura V-Legal è applicata di conseguenza	Regolamento del ministero delle Foreste P43/2014
4.	P4. Adempimento dei regolamenti sul lavoro per quanto riguarda il settore della trasformazione del legno	K.4.1 Osservanza dei requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL)	4.1.1. Esistenza di procedure di SSL e loro attuazione	Procedure SSL	Regolamento del governo PP50/2012 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 8/2010 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 609/2012
				o nel caso di artigiani/aziende a conduzione familiare, dispositivi di pronto soccorso e sicurezza	
				Attuazione delle procedure di SSL	
				Registri degli infortuni sul lavoro	
				<i>Nota:</i> non si applica ad artigiani/aziende a conduzione familiare	
		K.4.2 Rispetto dei diritti dei lavoratori	4.2.1. Libertà di associazione dei lavoratori	Sindacati o politiche aziendali che consentono ai dipendenti/lavoratori di costituire un sindacato o di partecipare alle sue attività	Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 16/2001
		<i>Nota:</i> non si applica ad artigiani/aziende a conduzione familiare.	4.2.2. Esistenza di contratti collettivi di lavoro o politiche aziendali sui diritti dei lavoratori	Esistenza di un contratto collettivo di lavoro o di documenti di politica aziendale sui diritti dei lavoratori	Legge 13/2003 Regolamento del ministero della Forza lavoro e della migrazione 16/2011
	4.2.3. La società non impiega minori/lavoratori minorenni		Non sono presenti lavoratori minorenni.	Legge 23/2002 Legge 13/2003	

*ALLEGATO III***CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO L'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NELL'UNIONE DEL LEGNAME E DEI SUOI DERIVATI ESPORTATI DALL'INDONESIA E CORREDATI DI UNA LICENZA FLEGT****1. PRESENTAZIONE DELLA LICENZA**

- 1.1. La licenza è presentata all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione in cui è dichiarato per l'immissione in libera pratica il carico oggetto della licenza. Tale operazione può essere eseguita elettronicamente o tramite altri mezzi veloci.
- 1.1. Una licenza è accettata se rispetta tutte le disposizioni stabilite nell'allegato IV e non si ritengono necessarie ulteriori verifiche ai sensi delle sezioni 3, 4 e 5 del presente allegato.
- 1.2. Una licenza può essere presentata prima dell'arrivo del relativo carico.

2. ACCETTAZIONE DELLA LICENZA

- 2.1. Una licenza che non soddisfi i requisiti e le specifiche di cui all'allegato IV non è considerata valida.
- 2.2. Non sono ammesse cancellature o alterazioni della licenza, salvo che tali cancellature o alterazioni siano state convalidate dall'autorità di rilascio delle licenze.
- 2.3. Una licenza è considerata nulla qualora la data di presentazione all'autorità competente sia successiva alla data di scadenza indicata nella licenza stessa. Non sono accettate estensioni della validità della licenza, salvo nel caso in cui siano state convalidate dall'autorità di rilascio delle licenze.
- 2.4. Non sono accettati duplicati di licenze o licenze sostitutive che non siano stati rilasciati e convalidati dall'autorità di rilascio delle licenze.
- 2.5. Qualora si ritengano necessarie ulteriori informazioni sulla licenza o sul carico, conformemente al presente allegato, la licenza viene accettata soltanto dopo che sono pervenute tali informazioni.
- 2.6. Se il volume o il peso del legname e dei suoi derivati che costituiscono il carico presentato per l'immissione in libera pratica non si discostano in misura superiore al 10 % dal volume o dal peso indicati nella licenza corrispondente, il carico è ritenuto conforme alle informazioni sul volume o sul peso fornite nella licenza.
- 2.7. L'autorità competente informa, conformemente alla legislazione e alle procedure vigenti, le autorità doganali non appena la licenza è stata accettata.

3. VERIFICA DELLA VALIDITÀ E AUTENTICITÀ DELLA LICENZA

- 3.1. In caso di dubbi in merito alla validità o all'autenticità di una licenza, del duplicato di una licenza o di una licenza sostitutiva, le autorità competenti possono richiedere ulteriori informazioni all'unità di informazioni sulle licenze.
- 3.2. L'unità di informazioni sulle licenze può chiedere all'autorità competente di inviare una copia della licenza in questione.
- 3.3. Se necessario l'autorità di rilascio delle licenze, ritira la licenza e rilascia una copia corretta che viene autenticata con la stampigliatura "duplicato" e inoltrata all'autorità competente.

▼B

3.4. Se non riceve risposta entro ventuno giorni di calendario a partire dalla richiesta di ulteriori informazioni da parte dell'unità di informazioni sulla licenza, come specificato nella sezione 3.1 del presente allegato, l'autorità competente agisce in conformità della legislazione e delle procedure vigenti e non accetta la licenza.

3.5. Se la validità della licenza è confermata, l'unità di informazioni sulle licenze ne dà immediata notifica all'autorità competente, preferibilmente per via elettronica. Le copie restituite vengono autenticate con la stampigliatura "convalidata il".

3.6. Qualora, in seguito alle informazioni integrative ricevute e ad ulteriori indagini, venga determinato che la licenza non è valida o autentica, l'autorità competente non accetta la licenza e agisce in conformità della legislazione e delle procedure vigenti.

4. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLA LICENZA CON IL CARICO

4.1. Qualora si ritenga necessario effettuare ulteriori verifiche del carico prima che le autorità competenti possano decidere in merito all'accettazione di una licenza, è possibile effettuare controlli per stabilire se il carico in questione sia conforme alle informazioni fornite nella licenza e/o alle informazioni relative alla licenza in possesso dell'autorità preposta al rilascio.

4.2. In caso di dubbi circa la conformità del carico con la licenza, l'autorità competente può chiedere ulteriori chiarimenti all'unità di informazioni sulle licenze.

4.3. L'unità di informazioni sulle licenze può chiedere all'autorità competente di inviare copia della licenza o del documento sostitutivo in questione.

4.4. Se necessario l'autorità di rilascio delle licenze ritira la licenza e rilascia una copia corretta che viene autenticata con la stampigliatura "duplicato" e inoltra all'autorità competente

4.5. Se non riceve risposta entro ventuno giorni di calendario a partire dalla richiesta di ulteriori chiarimenti di cui alla sezione 4.2 sopra riportata, l'autorità competente agisce in conformità della legislazione e delle procedure vigenti e non accetta la licenza.

4.6. Qualora, in seguito alle informazioni integrative ricevute e ad ulteriori indagini, venga determinato che il carico in questione non è conforme alla licenza e/o alle informazioni relative alla licenza in possesso dell'autorità di rilascio delle licenze, l'autorità competente in questione non accetta la licenza e agisce in conformità della legislazione e delle procedure vigenti.

5. ALTRE QUESTIONI

5.1. I costi sostenuti durante il completamento della verifica sono a carico dell'importatore, eccetto nel caso in cui la legislazione e le procedure vigenti degli Stati membri dell'Unione interessati dispongano diversamente.

5.2. I disaccordi o le difficoltà persistenti che dovessero emergere dalla verifica delle licenze possono essere sottoposti al CCA.

▼B

6. DICHIARAZIONE PER LE DOGANE DELL'UE

- 6.1. Nel riquadro 44 del documento amministrativo unico sul quale viene redatta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica è necessario indicare il numero della licenza relativa al legname e suoi derivati soggetti a dichiarazione.
- 6.2. Quando la dichiarazione doganale è effettuata tramite procedimento informatico, l'indicazione è riportata nel riquadro previsto.

7. IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA

- 7.1. Il legname e i suoi derivati sono immessi in libera pratica solo una volta debitamente espletata la procedura descritta nella sezione 2.7.

*ALLEGATO IV***REQUISITI E SPECIFICHE TECNICHE DELLE LICENZE FLEGT****1. REQUISITI GENERALI PER LE LICENZE FLEGT**

- 1.1. La licenza FLEGT può essere rilasciata su supporto cartaceo o elettronico.
- 1.2. I due tipi di supporto, cartaceo e elettronico, contengono le informazioni riportate nell'appendice 1 conformemente alle note esplicative di cui all'appendice 2.
- 1.3. La licenza FLEGT è numerata in modo tale da consentire alle parti di distinguere tra una licenza FLEGT riguardante i carichi destinati ai mercati dell'Unione e un documento con valore legale verificato (V-Legal) per i carichi destinati ai mercati non appartenenti all'Unione.
- 1.4. La validità della licenza FLEGT decorre dal giorno del rilascio.
- 1.5. Il periodo di validità della licenza FLEGT non può superare i quattro mesi. La licenza riporta la data di scadenza.
- 1.6. Decorsa la scadenza, la licenza FLEGT è considerata nulla. In caso di forza maggiore o di altre cause valide indipendenti dalla volontà del titolare della licenza, l'autorità di rilascio può prorogare il periodo di validità di altri due mesi. Al momento della proroga, essa convalida la nuova data di scadenza.
- 1.7. La licenza FLEGT cessa di essere valida e viene restituita all'autorità di rilascio delle licenze qualora il legname o i suoi derivati cui fa riferimento sia smarrita o distrutta prima dell'arrivo nell'Unione.

2. SPECIFICHE TECNICHE RIGUARDANTI LE LICENZE FLEGT SU SUPPORTO CARTACEO

- 2.1. Le licenze su supporto cartaceo sono conformi al modello riportato all'appendice 1.
- 2.2. Il foglio ha dimensioni standard A4. Sul foglio figura un logo filigranato in rilievo sulla carta che riporta anche il sigillo.
- 2.3. Le licenze FLEGT sono compilate a macchina o con mezzi informatici. All'occorrenza possono essere compilate a mano.
- 2.4. Le impronte dei timbri dell'autorità di rilascio delle licenze sono apposte con un timbro. Il timbro dell'autorità di rilascio delle licenze può tuttavia essere sostituito da un timbro a secco o perforazione.
- 2.5. L'autorità di rilascio delle licenze indica inoltre i quantitativi concessi con qualsiasi mezzo non falsificabile che impedisca l'aggiunta di cifre o indicazioni ulteriori.
- 2.6. Non sono ammesse cancellature o alterazioni del modulo, tranne quelle autenticate dall'autorità di rilascio con timbro e firma.

▼B

- 2.7. La licenza FLEGT è stampata e compilata in lingua inglese.
3. COPIE DELLE LICENZE FLEGT
- 3.1. La licenza FLEGT è redatta in sette copie, come segue:
- i) un "originale" per l'autorità competente su carta bianca;
 - ii) una "copia per le dogane nel luogo di destinazione" su carta gialla;
 - iii) una "copia per l'importatore" su carta bianca;
 - iv) una "copia per l'autorità di rilascio delle licenze" su carta bianca;
 - v) una "copia per il titolare della licenza" su carta bianca;
 - vi) una "copia per l'unità delle informazioni sulle licenze" su carta bianca;
 - vii) una "copia per le dogane indonesiane" su carta bianca.
- 3.2. Le copie contrassegnate come "originale", "copia per le dogane nel luogo di destinazione" e "copia per l'importatore" vengono consegnate al titolare, affinché le inoltri all'importatore. L'importatore presenta l'originale all'autorità competente e la relativa copia alle autorità doganali dello Stato membro dell'Unione europea in cui il carico oggetto della licenza viene dichiarato per l'immissione in libera pratica. La terza copia, contrassegnata come "copia per l'importatore", viene conservata nell'archivio dell'importatore.
- 3.3. La quarta copia contrassegnata come "copia per l'autorità di rilascio delle licenze" è conservata nell'archivio dell'autorità di rilascio delle licenze per una possibile verifica futura delle licenze rilasciate.
- 3.4. La quinta copia contrassegnata come "copia per il titolare della licenza" è consegnata al titolare della licenza per il suo archivio.
- 3.5. La sesta copia contrassegnata come "copia per l'unità di informazioni sulle licenze" è consegnata all'unità di informazioni sulle licenze per il suo archivio.
- 3.6. La settima copia contrassegnata come "copia per le dogane indonesiane" è consegnata alle autorità doganali indonesiane a fini di esportazione.
4. SMARRIMENTO, FURTO O DISTRUZIONE DI UNA LICENZA FLEGT
- 4.1. In caso di smarrimento, furto o distruzione della copia contrassegnata come "originale" o come "copia per le dogane nel luogo di destinazione" o di entrambe, il titolare della licenza o un suo rappresentante autorizzato può richiedere all'autorità di rilascio delle licenze il rilascio di un documento sostitutivo. Insieme alla richiesta, il titolare o il suo rappresentante autorizzato fornisce una spiegazione in merito allo smarrimento dell'originale e/o della copia.
- 4.2. Se è soddisfatta della spiegazione, l'autorità di rilascio delle licenze rilascia un documento sostitutivo entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del titolare.
- 4.3. Il documento sostitutivo contiene tutte le informazioni e le indicazioni riportate sulla licenza che sostituisce, compreso il numero della licenza e la dicitura "duplicato".

▼B

- 4.4. Qualora la licenza smarrita o rubata venga rinvenuta, non può essere utilizzata e deve essere restituita all'autorità che l'ha rilasciata.
5. SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE LICENZE FLEGT INFORMATIZZATE
- 5.1. La licenza FLEGT può essere rilasciata ed elaborata utilizzando sistemi elettronici.
- 5.2. Negli Stati membri dell'Unione europea che non sono collegati a un sistema elettronico, viene messa a disposizione una licenza cartacea.

▼ B

Appendici

1. Modello di licenza
2. Note esplicative.

▼ B

Appendice 1

MODELLO DI LICENZA

A.		Indonesian V-legal logo		B.				
ORIGINAL	1	1 Issuing authority		2 Importer				
		Name		Name				
	Address		Address					
	Authority registration number:							
	3 V-Legal/FLEGT licence number		4 Date of Expiry					
			<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>					
	5 Country of export		7 Means of transport					
	6 ISO Code							
	8 Licensee							
Name:		ETPIK Number:						
Address:		Tax payer number:						
1	9 Commercial description of the timber products			10 HS-Heading				
11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest		13 ISO Codes				
14 Volume (m³)		15 Net Weight (kg)		16 Number of units				
17 Distinguishing marks								
18 Signature and stamp of issuing authority								
Name								
Place and date								



Appendice 2

NOTE ESPLICATIVE

Indicazioni generali:

— compilare in stampatello;

— ove indicati, i codici ISO si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue ogni paese;

— il riquadro 2 è riservato alle autorità indonesiane;

— le voci A e B servono esclusivamente per il rilascio di licenze FLEGT per l'UE.

Voce A	Destinazione	Inserire "Unione europea" se la licenza riguarda un carico destinato all'Unione europea.
Voce B	Licenza FLEGT	Inserire "FLEGT" se la licenza riguarda un carico destinato all'Unione europea.

Riquadro 1	Autorità di rilascio	Indicare il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione dell'autorità di rilascio delle licenze.
Riquadro 2	Informazioni ad uso dell'Indonesia	Indicare il nome e l'indirizzo dell'importatore, il valore totale (in USD) del carico, oltre al nome e al codice ISO di due lettere del paese di destinazione e, ove applicabile, del paese di transito.
Riquadro 3	V-Legal/numero della licenza	Indicare il numero di rilascio.
Riquadro 4	Data di scadenza	Periodo di validità della licenza.
Riquadro 5	Paese di esportazione	Indicare il paese partner dal quale il legname e i suoi derivati sono stati esportati nell'UE.
Riquadro 6	Codice ISO	Indicare il codice ISO di due lettere del paese partner citato nel riquadro 5.
Riquadro 7	Mezzo di trasporto	Indicare il mezzo di trasporto al punto di esportazione.
Riquadro 8	Titolare della licenza	Indicare il nome e l'indirizzo dell'esportatore, incluso l'esportatore registrato EPTIK e il codice fiscale/partita IVA.
Riquadro 9	Denominazione commerciale	Indicare la denominazione commerciale del legname e dei suoi derivati. La descrizione dovrebbe essere sufficientemente dettagliata per consentire la classificazione nel SA.
Riquadro 10	Codice SA	Per l'originale, la copia per le dogane nel luogo di destinazione e la copia per l'importatore, indicare il codice delle merci a quattro o sei cifre stabilito in base al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Per le copie destinate all'uso all'interno dell'Indonesia (copie dalla lettera iv) alla lettera vii) come enunciato al punto 3.1 dell'allegato IV, indicare il codice delle merci a dieci cifre conformemente al tariffario delle dogane indonesiane.

▼ B

Riquadro 11	Nomi comuni e scientifici	Indicare i nomi comuni e scientifici delle specie di legno utilizzate nel prodotto. Se nella composizione di un prodotto rientrano più specie, utilizzare un rigo distinto per ogni categoria. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse specie non identificabili (ad esempio, pannelli di particelle).
Riquadro 12	Paesi di raccolta	Indicare i paesi in cui sono state raccolte le specie di legno riportate nel riquadro 10. Se nella composizione del prodotto rientrano più specie, indicare tutte le fonti di legname utilizzate. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (ad esempio, pannelli di particelle).
Riquadro 13	Codici ISO	Indicare il codice ISO dei paesi elencati nel riquadro 12. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (ad esempio, pannelli di particelle).
Riquadro 14	Volume (m ³)	Indicare il volume totale in m ³ . Facoltativo a meno che non siano state omesse le informazioni di cui al riquadro 15.
Riquadro 15	Peso netto (kg)	Indicare il peso totale in kg. del carico al momento della misurazione ossia la massa netta del legno senza contenitori diretti né imballaggi che non siano traverse, distanziali, etichette, ecc.
Riquadro 16	Numero di unità	Indicare il numero di unità, se si tratta della maniera migliore di quantificare un prodotto lavorato. Facoltativo.
Riquadro 17	Segni distintivi	Se del caso, indicare il codice a barre e qualunque segno distintivo come numero di lotto, numero della polizza di carico. Facoltativo.
Riquadro 18	Firma e timbro dell'autorità di rilascio	Il riquadro deve essere firmato dal funzionario autorizzato e recare il timbro ufficiale dell'autorità di rilascio delle licenze. Indicare inoltre nome del firmatario, luogo e data.

▼ M1*ALLEGATO V***SISTEMA INDONESIANO DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ DEL LEGNAME****1. Introduzione**

Obiettivo: garantire che la raccolta, il trasporto, la trasformazione e la vendita dei tronchi rotondi e dei prodotti trasformati del legno sia conforme a tutti i regolamenti e a tutte le norme indonesiani pertinenti.

Nota per il suo ruolo di pioniere nella lotta contro il disboscamento illegale e il commercio di legname e suoi derivati provenienti da raccolte illegali, l'Indonesia ha ospitato a Bali, nel settembre 2001, la Conferenza ministeriale dei paesi dell'Asia orientale sull'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale (FLEG), conclusasi con la dichiarazione sull'applicazione giuridica e la governance in campo forestale (dichiarazione di Bali). Da allora, l'Indonesia ha continuato a svolgere un ruolo di primo piano nell'ambito della cooperazione internazionale per combattere il disboscamento illegale e il commercio ad esso associato.

Nell'ambito delle iniziative internazionali tese a risolvere tali questioni, un crescente numero di paesi consumatori si è impegnato a prendere provvedimenti per impedire il commercio di legname illegale sul proprio mercato, mentre i paesi produttori, dal canto loro, si sono impegnati a fornire un meccanismo che assicuri la legalità del loro legname. È importante stabilire un sistema credibile per garantire la legalità della raccolta, del trasporto, della trasformazione e del commercio del legname e dei prodotti ottenuti dalla lavorazione del legno.

Il sistema indonesiano di verifica della legalità (SVL) del legname assicura che il legname e i prodotti derivati, fabbricati e trasformati in Indonesia, provengano da fonti legali e siano interamente conformi alle leggi e ai regolamenti indonesiani pertinenti, conformemente alla verifica dall'audit indipendente e al controllo della società civile.

1.1. Leggi e regolamenti indonesiani quali fondamenti dell'SVL del legname

Il regolamento indonesiano sulle norme e gli orientamenti in materia di valutazione delle prestazioni della gestione sostenibile delle foreste e la verifica della legalità del legname nelle foreste pubbliche e private (regolamento del ministero delle Foreste P.38/Menhut-II/2009) istituisce l'SVL del legname. Quest'ultimo, che comprende anche il regime indonesiano di sostenibilità forestale (SFM), intende migliorare la governance nel settore forestale ed eliminare il disboscamento illegale e il commercio di legname ad esso associato per assicurare la credibilità e migliorare l'immagine del legname indonesiano e dei suoi derivati.

L'SVL del legname comprende i seguenti elementi:

1. norme in materia di legalità;
2. controllo della catena di approvvigionamento;
3. procedure di verifica;
4. sistema di rilascio delle licenze;
5. monitoraggio.

▼ **M1**

L'SVL del legname è il sistema di base utilizzato per assicurare la legalità del legname e dei suoi derivati fabbricati in Indonesia destinati all'esportazione nell'Unione e in altri mercati.

1.2. Sviluppo dell'SVL del legname: un processo multilaterale

A partire dal 2003, numerose parti interessate del settore forestale in Indonesia hanno partecipato attivamente allo sviluppo, all'attuazione e alla valutazione dell'SVL del legname, garantendo pertanto migliori sorveglianza, trasparenza e credibilità del processo. Nel 2009, il processo multilaterale ha permesso la formulazione del regolamento del ministero delle Foreste P.38/Menhut-II/2009, a cui hanno fatto seguito gli orientamenti tecnici della direzione generale preposta alla gestione e allo sfruttamento delle foreste n. 6/VI-SET/2009 e n. 02/VI-BPPHH/2010, riveduti dai regolamenti del ministero delle Foreste P.68/Menhut-II/2011, P.45/Menhut-II/2012, P.42/Menhut-II/2013 e dagli orientamenti tecnici della direzione generale preposta alla gestione e allo sfruttamento delle foreste P.8/VI-SET/2011 e P.8/VI-BPPHH/2012.

Sulla base degli insegnamenti tratti dall'attuazione iniziale dell'SVL del legname, dell'esito della valutazione congiunta effettuata in conformità dell'allegato VIII del presente accordo e delle raccomandazioni formulate da varie parti interessate, i regolamenti sono stati nuovamente riveduti nell'ambito di un processo che ha coinvolto diverse parti interessate e che si è concluso con l'adozione dei regolamenti del ministero delle Foreste P.43/Menhut-II/2014 del giugno 2014 e P.95/Menhut-II/2014 del dicembre 2014, a cui hanno fatto seguito gli orientamenti tecnici della direzione generale preposta alla gestione e allo sfruttamento delle foreste n. P.14/VI-BPPHH/2014 del dicembre 2014 e n. P.1/VI-BPPHH/2015 del gennaio 2015 (in appresso «orientamenti dell'SVL del legname»).

Il coinvolgimento con tutte le parti interessate proseguirà nel corso dell'attuazione dell'SVL del legname.

2. Ambito di applicazione dell'SVL del legname

Le risorse delle foreste di produzione indonesiane possono essere divise genericamente in due tipi di proprietà: foreste statali e foreste/terreni di proprietà privata. Le foreste statali comprendono foreste per la produzione sostenibile di legname a lungo termine in base a un'ampia gamma di permessi e aree forestali che possono essere convertite per fini non forestali, ad esempio per insediamenti o piantagioni agricole. L'attuazione dell'SVL del legname nell'ambito delle foreste statali e delle foreste/dei terreni di proprietà privata è descritta nell'allegato II.

L'SVL del legname riguarda il legname e i suoi derivati per i quali sono rilasciati tutti i tipi di permessi, nonché le operazioni di tutti i commercianti di legname, le entità di trasformazione del legname a valle, gli esportatori e gli importatori.

L'SVL del legname riguarda il legname e i suoi derivati destinati al mercato interno e ai mercati internazionali. Sarà verificata la legalità di tutti i produttori, delle entità addette alla trasformazione del legno e dei commercianti indonesiani, compresi quelli che riforniscono il mercato interno.

L'SVL del legname richiede lo sdoganamento del legname e dei suoi derivati importati, nonché la conformità ai regolamenti indonesiani in materia d'importazione. A norma di tali regolamenti, il legname e i suoi derivati importati devono essere accompagnati da documenti ed altri elementi di prova che garantiscono la legalità del legname nel paese di raccolta. Tutto il legname e i suoi derivati importati in Indonesia devono essere immessi in una catena di approvvigionamento i cui controlli sono pienamente conformi ai regolamenti indonesiani pertinenti.

▼ **M1**

Alcuni prodotti del legno possono contenere materiali riciclati. I requisiti specifici in materia di legalità del legname riciclato sono descritti nelle norme di legalità e negli orientamenti dell'SVL del legname.

Il legname sequestrato può essere venduto unicamente per l'impiego sul mercato nazionale, ad eccezione del legname sequestrato raccolto in foreste a elevato valore di conservazione naturale, che dev'essere distrutto. Qualsiasi industria che riceva legname sequestrato deve prendere provvedimenti per separarlo da altre forniture e informare debitamente un organo di valutazione della conformità (CAB), il quale effettuerà immediatamente uno speciale audit per assicurare che tale legname non entri nella catena di approvvigionamento destinata all'esportazione. Il legname sequestrato non può essere coperto da una licenza di esportazione.

Le procedure di impiego e/o gestione del legname proveniente da foreste tradizionali verranno modificate dopo l'adozione delle relative disposizioni esecutive per tener conto dell'esecuzione della decisione della Corte costituzionale (MK) n. 35/PUU-X/2012.

Il legname e i suoi derivati in transito sono tenuti rigorosamente al di fuori delle aree doganali principali (PCA) dichiarate legalmente. In questo modo, tale legname in transito non entra nella PCA e, inoltre, non viene inserito nelle catene di approvvigionamento del legname dell'Indonesia. Il legname in transito non può essere coperto da una licenza di esportazione.

2.1. Norme in materia di legalità dell'SVL del legname

L'SVL del legname si basa su norme specifiche in materia di legalità del legname che riguardano tutti i tipi di fonti del legname (permessi e operatori) e tutte le attività degli operatori. Tali norme e i relativi orientamenti in materia di verifica figurano nell'allegato II.

L'SVL del legname comprende inoltre le norme e gli orientamenti in materia di valutazione delle prestazioni della gestione sostenibile delle foreste (GSF). La valutazione della gestione sostenibile delle foreste mediante la norma GSF verifica inoltre che l'entità oggetto dell'audit soddisfi i pertinenti criteri di legalità dell'SVL del legname. I titolari di permesso che operano entro aree forestali di produzione nei territori di proprietà dello Stato (demanio forestale permanente, DFP) devono aderire tanto alle norme di legalità quanto alle norme GSF pertinenti. Essi possono scegliere di osservare in un primo tempo la norma di legalità ma dovranno osservare tanto le norme di legalità quanto le norme relative alla gestione sostenibile delle foreste entro la data di scadenza della loro certificazione di legalità iniziale.

3. Controllo della catena di approvvigionamento del legname

Il titolare del permesso (nel caso delle concessioni) o il proprietario del terreno (nel caso di terreno privato) oppure la società (nel caso di commercianti, unità di trasformazione del legname ed esportatori) deve dimostrare che ogni anello della catena di approvvigionamento è controllato e documentato come stabilito nei regolamenti del ministero delle Foreste P.30/Menhut-II/2012, P.41/Menhut-II/2014 e P.42/Menhut-II/2014 (in appresso i «regolamenti»). Tali regolamenti stabiliscono che i funzionari forestali delle province e dei distretti effettuino una verifica sul campo e convalidino i documenti presentati dai titolari del permesso, dai proprietari dei terreni o dalle unità di trasformazione del legname in corrispondenza di ciascun anello della catena di approvvigionamento.

I documenti principali per i controlli operativi in corrispondenza di ciascun punto della catena di approvvigionamento sono sintetizzati nel diagramma 1.


▼ **M1**

Tutte le spedizioni effettuate nell'ambito della catena di approvvigionamento devono essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto nei quali sia indicato se il materiale è coperto da un certificato SVLK valido, se la sua legalità è dichiarata mediante una dichiarazione di conformità dei fornitori (SDoC) oppure se proviene da fonti sottoposte a sequestro. Il proprietario o il custode di ciascuna spedizione di legname o suoi derivati deve registrare, in ciascun punto di una catena di approvvigionamento, se tale spedizione ha ottenuto una certificazione SVLK, se la sua legalità è dichiarata mediante una dichiarazione di conformità dei fornitori oppure se proviene da una fonte sottoposta a sequestro. Se una spedizione contiene legname sequestrato, il proprietario o il custode di tale spedizione deve applicare un sistema efficace per separare il legname o i suoi derivati provenienti da fonti legali verificate dal legname o suoi derivati sequestrati e conservare i documenti che operano una distinzione tra dette fonti.

Agli operatori della catena di approvvigionamento viene richiesto di tenere completamente traccia del legname e dei suoi derivati ricevuti, immagazzinati, trasformati e consegnati. Tali informazioni devono essere tali da consentire il successivo riscontro dei dati quantitativi tra gli anelli della catena di approvvigionamento e al loro interno. Tali dati saranno messi a disposizione dei funzionari forestali delle province e dei distretti affinché procedano alle operazioni di riscontro. Le principali attività e procedure, incluso il riscontro, per ogni fase della catena di approvvigionamento e il ruolo svolto dagli organi di valutazione della conformità nel valutare l'integrità della catena di approvvigionamento sono descritti in dettaglio nell'appendice del presente allegato.

Diagramma 1:

Controllo della catena di approvvigionamento che mostra i documenti principali richiesti in ciascun punto della catena di approvvigionamento in cui viene effettuato il riscontro dei dati.



▼ **M1****4. Quadro istituzionale per la verifica della legalità e il rilascio della licenza di esportazione**

4.1. Introduzione

L'SVL del legname indonesiano poggia su un'impostazione nota come «rilascio di licenza basato sull'operatore», che condivide molti aspetti con i sistemi di certificazione della gestione delle foreste o dei prodotti. Il ministero delle Foreste indonesiano nomina alcuni organi preposti alla valutazione della conformità (Lembaga Penilai/LP e Lembaga Verifikasi/LV) che autorizza a verificare la legalità delle operazioni dei produttori di legname, dei commercianti, delle unità di trasformazione del legname e degli esportatori («operatori»).

Gli organi di valutazione della conformità (CAB) sono accreditati dall'organismo di accreditamento nazionale indonesiano (KAN). Gli operatori che desiderano certificare la legalità delle loro operazioni affidano il compito ai CAB. I CAB devono operare conformemente all'orientamento ISO/IEC 17065. Essi riferiscono l'esito degli audit all'entità controllata e al ministero delle Foreste. Le sintesi delle relazioni sono rese pubbliche.

Il CAB verifica che l'operatore sottoposto ad audit operi conformemente alla definizione di legalità indonesiana di cui all'allegato II, anche per quanto attiene all'efficace attuazione dei controlli volta a impedire che materiale proveniente da fonti sconosciute venga immesso nelle catene di approvvigionamento. Quando un'entità sottoposta ad audit che opera in foreste statali o in una grande industria (industria primaria avente una capacità superiore a 6 000 m³/anno, industria secondaria con investimenti superiori a 500 milioni di IDR) risulta conforme, viene rilasciato un certificato di legalità SVLK valido 3 (tre) anni. Durante tale periodo, il CAB effettua ogni anno visite di controllo per verificare che la conformità non venga meno. Per le entità sottoposte ad audit che operano in piccole industrie (industria primaria avente una capacità inferiore a 6 000 m³/anno, industria secondaria con investimenti inferiori a 500 milioni di IDR), il certificato di legalità è valido 6 (sei) anni, 10 (dieci) anni per gli operatori situati in foreste/terreni di proprietà privata. In questi casi, le visite di controllo dei CAB si svolgono ogni due anni (biennali).

Gli operatori che svolgono le proprie attività in foreste/terreni di proprietà privata o aziende a conduzione familiare, gli operai specializzati/artigiani, l'industria primaria che trasforma esclusivamente legname proveniente da foreste/terreni di proprietà privata e che non può effettuare esportazioni dirette, i depositi registrati (che commerciano legname o legname trasformato proveniente esclusivamente da foreste/terreni di proprietà privata o da operazioni che hanno ottenuto la certificazione SVLK nel quadro del Perum Perhutani) e gli importatori possono servirsi della dichiarazione di conformità dei fornitori per dimostrare la legalità del proprio legname e dei suoi derivati e non sono quindi sottoposti ad audit dai CAB (si veda la parte 5.3).


Gli LV agiscono inoltre in qualità di autorità di rilascio delle licenze di esportazione. Essi controllano la validità della registrazione delle esportazioni e del certificato SVLK degli esportatori, nonché la coerenza dei dati delle loro dichiarazioni (bilanci mensili) prima di rilasciare licenze di esportazione sotto forma di documenti V-Legal o licenze FLEGT. È quindi vietato esportare i prodotti del legno di cui all'allegato I senza licenza d'esportazione. Le esportazioni nell'Unione europea che soddisfano tali condizioni sono corredate di una licenza FLEGT, mentre le esportazioni verso altre destinazioni sono corredate di un documento V-Legal.

▼ **M1**

Gli orientamenti dell'SVL del legname specificano che i gruppi della società civile, i singoli individui e le comunità indonesiani hanno il diritto di controllare l'attuazione dell'SVL del legname sul terreno. Tali controllori indipendenti sono autorizzati a valutare la conformità delle operazioni ai requisiti della definizione di legalità, nonché la conformità dei procedimenti di audit e di rilascio delle licenze ai requisiti dell'SVL del legname e possono presentare reclami ai CAB, alle autorità di rilascio delle licenze, al KAN e al ministero delle Foreste.

Diagramma 2:

Relazione tra le diverse entità coinvolte nell'attuazione dell'SVL del legname



4.2. Organi preposti alla valutazione della conformità e autorità di rilascio delle licenze

Gli organismi di valutazione della conformità (CAB) svolgono un ruolo essenziale nel sistema indonesiano. Autorizzati dal ministero delle Foreste, ad essi viene appaltata dai singoli operatori la verifica della legalità delle proprie attività di produzione, trasformazione e commercio nella catena di approvvigionamento, compresa l'integrità della catena di approvvigionamento.

Esistono due tipi di CAB: i) organismi di valutazione (Lembaga Penilai/LP) che verificano le prestazioni delle unità di gestione forestale (UGF) nelle foreste statali rispetto agli standard di sostenibilità, così come alle prescrizioni della norma di legalità e ii) organismi di verifica (Lembaga Verifikasi/LV), che verificano la conformità agli standard di legalità delle UGF, delle industrie del settore forestale, dei commercianti e degli esportatori.

Per garantire la massima qualità degli audit per la verifica delle norme di legalità di cui all'allegato II è necessario che gli LP e gli LV predispongano i necessari sistemi di gestione in materia di competenza, uniformità, imparzialità, trasparenza e requisiti del processo di valutazione previsti dalla norma ISO/IEC 17065. Tali requisiti sono specificati negli orientamenti dell'SVL del legname. Gli organi di valutazione della conformità (CAB) sono accreditati dall'organismo di accreditamento nazionale indonesiano (KAN).

Gli LV possono agire inoltre in qualità di autorità di rilascio delle licenze. In questo caso, gli LV rilasciano licenze di esportazione riguardanti il legname e i suoi derivati destinati ai mercati internazionali. Per i mercati non appartenenti

▼ **M1**

all'Unione, le autorità di rilascio delle licenze rilasciano documenti V-Legal, mentre per quanto riguarda il mercato dell'Unione vengono rilasciate licenze FLEGT conformemente ai requisiti di cui all'allegato IV. Le procedure dettagliate per il rilascio dei documenti V-Legal e delle licenze FLEGT per i carichi destinati all'esportazione sono descritte negli orientamenti dell'SVL del legname. Gli LP non possono agire in qualità di autorità di rilascio delle licenze e non rilasciano licenze di esportazione.

Tutti i revisori che lavorano per i CAB o per le autorità di rilascio delle licenze devono essere registrati e aver ottenuto dall'organismo di certificazione professionale (Lembaga Sertifikasi Profesi — LSP) un certificato di idoneità valido. L'LSP valuta eventuali denunce di negligenza professionale di un revisore portata alla sua attenzione e può revocare il certificato di idoneità del revisore in questione.

4.3. Organismo di accreditamento

L'organismo di accreditamento nazionale indonesiano (Komite Akreditasi Nasional — KAN) è un organismo di accreditamento indipendente istituito con regolamento (Peraturan Pemerintah/PP) 102/2000 del governo relativo alla normalizzazione nazionale e con decreto presidenziale (Keputusan Presiden/Keppres) 78/2001 relativo al comitato nazionale di accreditamento. Esso opera conformemente agli orientamenti della norma ISO/IEC 17011 (requisiti generali per gli organismi preposti all'accREDITAMENTO degli organismi di valutazione della conformità). Ha elaborato documenti di sostegno interni specifici per l'SVL del legname per l'accREDITAMENTO di LP e LV.

Il KAN è riconosciuto a livello internazionale dalla cooperazione di accREDITAMENTO del Pacifico (Pacific Accreditation Cooperation, PAC) e dal Forum internazionale di accREDITAMENTO (International Accreditation Forum, IAF) per l'accREDITAMENTO di organismi di certificazione per sistemi di gestione della qualità, sistemi di gestione ambientale e certificazione dei prodotti. Il KAN è anche riconosciuto dalla cooperazione di accREDITAMENTO dei laboratori dell'Asia del Pacifico (Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC) e dalla cooperazione internazionale di accREDITAMENTO dei laboratori (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC).

Il 14 luglio 2009 il KAN ha firmato un protocollo d'intesa con il ministero delle Foreste per fornire servizi di accREDITAMENTO per l'SVL del legname, diventando così responsabile dell'accREDITAMENTO dei CAB per garantirne la costante conformità con la norma ISO/IEC 17065.

I reclami riguardanti le prestazioni di un LP o di un LV possono essere presentati al KAN da qualsiasi parte interessata, compresi operatori e controllori indipendenti.

4.4. Entità sottoposte ad audit

Le entità sottoposte ad audit sono operatori soggetti alla verifica della legalità. Includono unità di gestione forestale (concessionari o titolari di permesso per lo sfruttamento del legname, titolari di permessi per foreste comunitarie o dei villaggi, proprietari di foreste o terreni privati, depositi registrati di legname), industrie del settore forestale ed esportatori non produttori registrati. Le unità di gestione forestale e le industrie del settore forestale devono essere conformi alla norma di legalità applicabile. A scopo di esportazione, le industrie del settore forestale e gli esportatori non produttori registrati devono essere conformi ai requisiti per il rilascio delle licenze di esportazione. L'SVL del legname consente alle entità sottoposte ad audit di presentare ricorsi all'LP o all'LV in merito all'esecuzione o all'esito degli audit.

▼ M1**4.5. Controllore indipendente**

La società civile svolge un ruolo essenziale nel monitoraggio indipendente dell'SVL del legname. I gruppi della società civile, i singoli individui e le comunità che agiscono in qualità di controllori indipendenti hanno il diritto di valutare la conformità delle operazioni ai requisiti di legalità, nonché le attività di accreditamento, verifica e rilascio delle licenze e di riferire in merito. I risultati di un monitoraggio indipendente possono essere utilizzati altresì nell'ambito della valutazione periodica necessaria ai sensi del presente accordo (allegato VI).

In caso di irregolarità legate alla legalità di un operatore, i reclami di un controllore indipendente devono essere presentati direttamente all'LP o all'LV interessato. Qualora ritenga insoddisfacente la risposta dell'LP o dell'LV a un reclamo, un controllore indipendente può inoltrare una relazione al KAN e al governo. Se il reclamo riguarda il rilascio di una licenza di esportazione, il controllore indipendente può presentarlo direttamente all'autorità di rilascio delle licenze o al ministero delle Foreste.

4.6. Il governo

Il ministero delle Foreste (che nell'ottobre 2014 si è fuso con il ministero dell'Ambiente, diventando ministero dell'Ambiente e delle Foreste) disciplina l'SVL del legname e autorizza gli LP accreditati a effettuare la valutazione GSF e gli LV a effettuare la verifica della legalità.

Il ministero delle Foreste autorizza inoltre gli LV a rilasciare licenze di esportazione (documenti V-Legal o licenze FLEGT).

Esso ha elaborato una serie di orientamenti che stabiliscono i requisiti applicabili alle attività di verifica e di rilascio delle licenze. Tali orientamenti comprendono anche disposizioni riguardanti il controllo della verifica degli LV da parte del ministero delle Foreste e specificano le procedure che il ministero deve seguire per autorizzare e sorvegliare le loro attività di rilascio delle licenze.

Inoltre, il ministero delle Foreste deve creare un gruppo specifico di follow-up incaricato di esaminare, caso per caso, qualsiasi denuncia di violazione in merito al rilascio di un certificato di legalità e/o documento V-Legal/licenza FLEGT. La composizione del gruppo di follow-up dipende dalla natura della violazione denunciata. Esso può comprendere diverse agenzie del governo e soggetti della società civile. Sulla base delle conclusioni e delle raccomandazioni del gruppo di follow-up, il ministero delle Foreste può revocare l'autorizzazione del CAB, interrompendone immediatamente le attività di verifica e di rilascio delle licenze.

Il ministero delle Foreste revoca altresì immediatamente l'autorizzazione di un CAB in seguito a una decisione del KAN di revocarne l'accreditamento (risultante, ad esempio, dalle attività annuali di sorveglianza dei CAB da parte del KAN). I CAB possono presentare ricorso al KAN ma non al ministero.

Il ministero delle Foreste gestisce altresì l'unità di informazioni sulle licenze (Licence Information Unit, LIU) quale unità di gestione delle informazioni che convalida le informazioni riguardanti il rilascio del documento V-Legal/della licenza FLEGT. La LIU è responsabile inoltre dello scambio di informazioni generali sull'SVL del legname e riceve e archivia dati e informazioni pertinenti sul rilascio di certificati di legalità e di documenti V-Legal/licenze FLEGT. Risponde inoltre alle domande delle autorità competenti dei partner commerciali e delle parti interessate. La LIU gestisce altresì, attraverso il suo sistema online SILK, il processo di raccomandazione delle importazioni basato sull'esercizio della dovuta diligenza.

▼ **M1**

Inoltre, il ministero delle Foreste controlla la registrazione dei supervisori tecnici del governo in loco (Wasganis) e del personale tecnico in loco delle società (Ganis). I Wasganis sono incaricati della supervisione e del controllo delle misurazioni dei tronchi. Essi confermano altresì la fine alla validità dei documenti di trasporto obbligatori e verificano la concordanza dei dati (per ulteriori dettagli si veda l'appendice del presente allegato). Il Ganis elabora i documenti di produzione e trasporto di tutto il legname prodotto nelle foreste statali. Il Ganis può inoltre confermare la fine della validità dei documenti di trasporto obbligatori qualora i Wasganis siano assenti per oltre 48 ore. Sia i Wasganis che i Ganis sono registrati presso il ministero delle Foreste. Essi vengono valutati annualmente dal ministero delle Foreste mediante un esame ufficiale.

5. Verifica della legalità

5.1. Introduzione

Il legname indonesiano è considerato legale quando si sia verificato che la sua origine e il suo processo di produzione, nonché le successive attività di trasformazione, trasporto e commercio siano conformi a tutte le leggi e a tutti i regolamenti indonesiani applicabili, come indicato nell'allegato II. I CAB procedono a valutazioni della conformità per verificare il rispetto delle suddette disposizioni. Per ridurre l'onere che grava sui proprietari privati di foreste, nonché su commercianti e aziende a conduzione familiare/operai specializzati/artigiani che dipendono interamente dal legname proveniente da foreste di proprietà privata/privatamente sfruttate (permesso per terreno privato), tali operatori sono autorizzati a rilasciare, in casi chiaramente definiti, una dichiarazione di conformità del fornitore in alternativa all'ottenimento di una certificazione SVLK (si veda il punto 5.2 per maggiori dettagli).

5.2. Processo di verifica della legalità da parte dei CAB

Conformemente agli orientamenti ISO/IEC 17065 e a quelli dell'SVL del legname, il processo di verifica della legalità consiste in quanto segue.

Richiesta e contratto: l'operatore presenta al CAB una richiesta che indica l'ambito di applicazione della verifica, il profilo dell'operatore stesso e altre informazioni necessarie. Prima dell'inizio delle attività di verifica l'operatore e il CAB devono stipulare un contratto che stabilisca le condizioni per la verifica.

Piano di verifica: dopo la firma del contratto di verifica, il CAB elabora un piano di verifica, che comprende la nomina del gruppo dell'audit, il programma della verifica e il calendario delle attività. Il piano viene comunicato all'entità controllata, alla competente autorità forestale provinciale e ad altre autorità competenti a livello provinciale e regionale e vengono concordate le date della verifica. Queste informazioni devono essere comunicate in anticipo ai controllori indipendenti e al pubblico tramite i siti Internet dei CAB e del ministero delle Foreste e/o attraverso i mezzi di comunicazione o lettere.

Attività di verifica: l'audit di verifica consiste di tre fasi: i) riunione di apertura dell'audit e coordinamento, ii) verifica della documentazione e osservazione sul campo e iii) riunione di chiusura dell'audit.

— Riunione di apertura dell'audit e coordinamento: coordinamento con i competenti uffici regionali, provinciali e distrettuali per fornire informazioni sui

▼ **M1**

piani di audit e raccogliere informazioni iniziali presso tali uffici. Il CAB può anche divulgare informazioni e comunicare con le organizzazioni della società civile competenti per integrare le informazioni iniziali. Nel corso della riunione di apertura, il CAB discute con l'entità sottoposta all'audit l'obiettivo, l'ambito di applicazione, il programma e la metodologia dell'audit in modo da consentirle di rivolgere domande sui metodi e sullo svolgimento delle attività di verifica.

- Verifica della documentazione e osservazione sul campo: al fine di raccogliere prove sulla conformità dell'entità sottoposta all'audit con i requisiti dell'SVL del legname indonesiano, il CAB controlla i sistemi e le procedure dell'entità controllata, i documenti del caso e i registri. Il CAB effettua quindi controlli sul campo per verificare la conformità, compreso il controllo incrociato tra i propri risultati e quelli contenuti nelle relazioni di ispezioni ufficiali. Il CAB controlla inoltre il sistema di tracciabilità del legname dell'entità controllata per garantire che sia dimostrato che tutto il legname che entra nella catena di approvvigionamento soddisfi i requisiti di legalità.
- Riunione di chiusura dell'audit: i risultati della verifica, in particolare qualsiasi non conformità rilevata, sono presentati all'entità sottoposta all'audit. Quest'ultima può rivolgere domande sui risultati della verifica e fornire precisazioni sulle prove presentate dal CAB.

Relazioni e processo decisionale: il gruppo di audit redige una relazione di verifica, in base a un modello fornito dal ministero delle Foreste. La relazione, che contiene una descrizione di tutte le risultanze in materia di non conformità e la decisione adottata in merito alla certificazione, è presentata all'entità sottoposta all'audit entro quattordici giorni di calendario dalla riunione di chiusura dell'audit, nonché dal CAB al ministero delle Foreste.

Le risultanze del gruppo di audit sono utilizzate principalmente per decidere in merito all'esito dell'audit di verifica da parte del CAB. Il CAB decide se rilasciare o meno un certificato di legalità in base alla relazione di verifica elaborata dal gruppo di audit.

Nei casi di non conformità, il CAB non rilascia un certificato di legalità, impedendo in tal modo al legname di entrare nella catena di approvvigionamento del legname di cui è stata accertata la legalità. Dopo che il caso di non conformità viene risolto, l'operatore può presentare nuovamente una richiesta di verifica della legalità.

Le infrazioni che vengono rilevate da un CAB durante la verifica sono segnalate al ministero delle Foreste e sono gestite dalle autorità competenti conformemente alle procedure amministrative o giudiziarie. Se un operatore è sospettato di violare i regolamenti, le autorità nazionali, provinciali e distrettuali possono decidere di sospendere le attività.

Rilascio del certificato di legalità e ricertificazione: il CAB rilascia un certificato di legalità se si riscontra che l'entità sottoposta all'audit è pienamente conforme a tutti gli indicatori e parametri di controllo della norma di legalità, comprese le norme sul controllo della catena di approvvigionamento del legname.

Il CAB può riferire in qualsiasi momento al ministero delle Foreste in merito ai certificati rilasciati, modificati, sospesi e ritirati e ogni tre mesi deve redigere una relazione. Il ministero delle Foreste pubblicherà quindi tali relazioni sul suo sito Internet.

▼ **M1**

In base al tipo di permesso in possesso dell'entità sottoposta all'audit, un certificato di legalità è valido per un periodo di tre-dieci anni, dopo il quale l'operatore è soggetto a un audit di ricertificazione. La ricertificazione viene effettuata prima della data di scadenza del certificato.

Sorveglianza: in base al tipo di permesso in possesso dell'entità sottoposta all'audit, gli operatori con un certificato di legalità sono soggetti a una sorveglianza annuale o biennale che segue i principi delle attività di verifica sintetizzate in precedenza. Il CAB può inoltre effettuare la sorveglianza prima del previsto se l'ambito di applicazione della verifica è stato esteso.

Il gruppo di sorveglianza redige una relazione di sorveglianza. Una copia della relazione, che comprende una descrizione dei casi di non conformità riscontrati, è presentata al ministero delle Foreste. I casi di non conformità rilevati in seguito alla sorveglianza comportano la sospensione o il ritiro del certificato di legalità.

Audit speciali: gli operatori in possesso di un certificato di legalità hanno l'obbligo di segnalare al CAB qualsiasi cambiamento significativo in termini di proprietà, strutture, gestione e operazioni che potrebbe incidere sulla qualità dei suoi controlli di legalità durante il periodo di validità del certificato. Il CAB può effettuare audit speciali per indagare in merito a qualsiasi controversia o reclamo presentato dai controllori indipendenti, dalle istituzioni governative o da altre parti interessate oppure quando l'operatore gli notifichi modifiche che incidono sulla qualità dei suoi controlli di legalità. I CAB effettuano audit speciali anche nei casi in cui l'operatore comunichi la propria intenzione di trasformare legname sequestrato.

5.3. Verifica della legalità mediante la dichiarazione di conformità del fornitore (SDoC) e controlli interni

La dichiarazione di conformità del fornitore basata sulla norma SNI/ISO 17050 è una «autodichiarazione» quale definita dalla norma ISO/IEC 17000, ossia un'attestazione di prima parte a seguito di un riesame che ha dimostrato il rispetto delle condizioni specifiche.

L'SDoC può essere utilizzata da: i) proprietari privati di foreste, ii) depositi di legname registrati (solo i depositi che ricevono esclusivamente il legname da foreste/terreni di proprietà privata o ricevono legname che ha ottenuto la certificazione SVLK nel quadro del Perum Perhutani), iii) aziende a conduzione familiare/operai specializzati/artigiani, iv) industrie primarie e secondarie che trasformano esclusivamente legname proveniente da foreste/terreni di proprietà privata e non sono titolari di un permesso di esportazione. L'SDoC si applica a: a) legname proveniente da foreste/terreni di proprietà privata, b) legname proveniente dal risanamento di alberature stradali e cimiteri, c) legname riciclato/proveniente da demolizioni e d) legname o suoi derivati importati.

L'SDoC contiene informazioni riguardanti il fornitore, i prodotti e le loro fonti, il documento di trasporto, il destinatario dei prodotti e la data di rilascio. L'SDoC rilasciata da proprietari privati di foreste comprende altresì la prova della proprietà del terreno dal quale proviene il legname. L'SDoC è acclusa al documento di trasporto in base ai regolamenti sulla gestione del legname. Le procedure dettagliate per il rilascio dell'SDoC e i relativi controlli sono descritte negli orientamenti dell'SVL del legname.

▼ **M1**

Il destinatario dell'SDoC proveniente da foreste di proprietà privata avvia e documenta controlli interni della validità delle informazioni da dichiarare nell'SDoC prima di firmare il contratto d'acquisto e almeno una volta l'anno dopo la firma del contratto. Le informazioni contenute nell'SDoCs rilasciata da depositi di legname sono verificate dal destinatario dell'SDoC (industrie primarie o secondarie) a intervalli di tre mesi ai fini della tracciabilità delle fonti dei tronchi. Quest'ultima è verificata dai CAB attraverso un'analisi documentale nell'ambito dell'audit SVLK dei destinatari certificati. Inoltre, il ministero delle Foreste può procedere a ispezioni casuali ricorrendo eventualmente a terzi competenti. In caso di segnalazione di frodi e irregolarità, il ministero delle Foreste può effettuare ispezioni speciali presso l'operatore che utilizza l'SDoC.

Tutti i prodotti del legno accompagnati da un documento V-Legal o da una licenza FLEGT devono provenire da una catena di approvvigionamento coperta da un certificato SVLK e/o una dichiarazione SDoC. Il legname e i suoi derivati coperti da una dichiarazione SDoC non possono accedere direttamente ai mercati internazionali. Detto accesso è possibile soltanto tramite un operatore che abbia ottenuto la certificazione SVLK.

5.4. Verifica della legalità del legname e dei suoi derivati importati

A norma del regolamento 78/M-DAG/PER/10/2014 del ministero del Commercio, il legname e i suoi derivati importati richiedono una prova di legalità nel paese di raccolta. In tale contesto, il modello di SDoC viene usato anche per le importazioni. Solo gli importatori (commercianti) e gli operatori che effettuano la trasformazione registrati possono importare legname e/o suoi derivati in Indonesia. Tali operatori devono esercitare la dovuta diligenza riguardo al legname e/o ai suoi derivati importati per ridurre al minimo il rischio che legname illegale entri nella catena di approvvigionamento indonesiana. Essi devono indicare nel modello di dichiarazione informazioni quali codici SA dei prodotti, polizza di carico, paesi di raccolta, paese di origine, prova della legalità del legname e porto di esportazione. Le procedure di dovuta diligenza prevedono la raccolta di dati, l'analisi del rischio e la riduzione dei rischi. Le procedure vengono attuate mediante il sistema online SILK del ministero delle Foreste. Il ministero trasmette una raccomandazione di importazione al ministero del Commercio dopo aver valutato ciascuna procedura di dovuta diligenza attuata da un operatore.

Nel corso degli audit dell'importatore, i CAB effettuano un'analisi documentale del sistema di dovuta diligenza applicato. Le procedure dettagliate per il sistema di dovuta diligenza e i relativi controlli saranno descritte negli orientamenti dell'SVL del legname e nei relativi regolamenti sulle importazioni.

5.5. Responsabilità del governo in materia di attuazione

Il ministero delle Foreste, come pure gli uffici forestali delle province e dei distretti sono responsabili del controllo delle catene di approvvigionamento del legname e del controllo dei relativi documenti (ad esempio, piani di lavoro annuali, relazioni sul legname abbattuto, relazioni di bilancio tronchi, documenti di trasporto, relazioni di bilancio tronchi/materie prime/prodotti trasformati e piedilista di cavallettamento della produzione). In caso di incongruenze, i funzionari forestali possono revocare l'approvazione dei documenti di controllo, il che comporta la sospensione delle operazioni.

▼ M1

Le violazioni rilevate dai funzionari forestali o dai controllori indipendenti sono comunicate al CAB e, dopo la verifica del caso, è possibile che il CAB sospenda o ritiri il certificato di legalità concesso. I funzionari forestali possono avviare l'opportuna azione di follow-up conformemente alle procedure normative.

Il ministero delle Foreste riceve inoltre copie delle relazioni di verifica e le successive relazioni di sorveglianza e di audit speciale redatte dai CAB. Le parti coinvolte si segnalano le infrazioni rilevate dai CAB, dai funzionari forestali o dai controllori indipendenti, che vengono trattate conformemente alle procedure amministrative e giudiziarie. Se si sospettano violazioni dei regolamenti da parte di un operatore, le autorità nazionali, provinciali e distrettuali possono decidere di sospendere o interrompere le sue attività. I CAB revocano immediatamente i certificati di legalità se non sono più soddisfatti i requisiti della norma di legalità.

Il ministero delle Foreste crea un'apposita task force incaricata di svolgere indagini ed esaminare, caso per caso, qualsiasi denuncia di violazione riguardante il rilascio di un certificato di legalità e/o documento V-Legal/licenza FLEGT (gruppo di follow-up).

6. Licenze FLEGT

La licenza indonesiana per l'esportazione del legname e dei suoi derivati la cui legalità è stata accertata è nota come «documento V-Legal». Si tratta di una licenza di esportazione che dimostra che il legname e i suoi derivati esportati soddisfano i requisiti della norma di legalità indonesiana di cui all'allegato II e provengono da una catena di approvvigionamento sottoposta ad adeguati controlli per impedire l'afflusso di legname proveniente da fonti di cui non sia stata verificata la legalità. Il documento V-Legal è rilasciato dagli LV che agiscono in qualità di autorità di rilascio delle licenze (LA) ed è utilizzato come licenza FLEGT per i carichi diretti verso l'Unione dopo che le parti hanno concordato di dare avvio al sistema FLEGT.

Le procedure per il rilascio delle licenze FLEGT/dei documenti V-Legal figurano negli orientamenti dell'SVL del legname.

Il ministero delle Foreste ha istituito un'unità di informazioni sulle licenze per mantenere una banca dati elettronica contenente le copie di tutti i documenti V-Legal/licenze FLEGT e le relazioni di non conformità delle LA. L'unità di informazioni sulle licenze consente alle autorità competenti dell'Unione l'accesso online alla sua banca dati. In caso di indagini riguardanti l'autenticità, l'integrità e la validità di una determinata licenza FLEGT, le autorità competenti dell'Unione potranno verificare le informazioni relative alla licenza consultando la banca dati online SILK. Per ottenere ulteriori informazioni, le autorità competenti dell'Unione possono contattare l'unità di informazioni sulle licenze che comunicherà all'occorrenza con l'LA competente.

Il documento V-Legal/la licenza FLEGT è rilasciato/a nel punto in cui è avvenuto il consolidamento del carico prima dell'esportazione. La procedura è descritta ai punti seguenti.

- 6.1. Il documento V-Legal/la licenza FLEGT è rilasciato/a dall'LA, che detiene un contratto con l'esportatore per il carico del legname e dei suoi derivati da esportare.
- 6.2. Il sistema di tracciabilità interna dell'esportatore dimostrerà la legalità del legname per il rilascio della licenza di esportazione. La fase precedente della catena di approvvigionamento deve essere inclusa nel sistema di tracciabilità interna dell'esportatore.

▼ M1

- 6.3. Affinché possa essere rilasciato un documento V-Legal/una licenza FLEGT, tutti i fornitori della catena di approvvigionamento dell'esportatore interessati al carico devono essere coperti da un certificato di legalità o da un certificato GSF validi oppure da una SDoC.
- 6.4. Per ottenere un documento V-Legal/una licenza FLEGT, un operatore deve essere un esportatore registrato (un titolare di ETPIK) in possesso di un certificato di legalità valido. Il titolare di ETPIK presenta una lettera di richiesta all'LA e allega i documenti seguenti per dimostrare che le materie prime del legno contenute nel prodotto provengono solo da fonti di cui è stata verificata la legalità (certificazione SVLK o dichiarazione SDoC):
 - 6.4.1. una sintesi dei documenti di trasporto per tutte le materie prime e per il legname ricevuti dalla fabbrica a partire dall'ultimo audit (fino a un massimo di dodici mesi) e
 - 6.4.2. una sintesi delle relazioni di bilancio materie prime/legname e delle relazioni di bilancio legname trasformato a partire dall'ultimo audit (fino a un massimo di dodici mesi).
- 6.5. L'LA procede pertanto alle seguenti fasi del processo di verifica:
 - 6.5.1. verifica della validità del certificato di legalità e della registrazione ETPIK dell'operatore attraverso la banca dati dell'LA e della base SILK;
 - 6.5.2. riscontro dei dati in base alle sintesi dei documenti di trasporto, della relazione di bilancio materie prime/legname e della relazione di bilancio legname trasformato;
 - 6.5.3. controllo del tasso/dei tassi di recupero per ciascun tipo di prodotto (unicamente industria primaria) in base all'analisi della relazione di bilancio materie prime/legname e della relazione di bilancio legname trasformato;
 - 6.5.4. ove necessario, l'LA può effettuare una visita in loco dopo il riscontro dei dati per garantire la coerenza con le informazioni da specificare nel documento V-Legal/nella licenza FLEGT. A tal fine si può ricorrere a controlli a campione dei carichi destinati all'esportazione e alla verifica del funzionamento della fabbrica o del deposito di legname, nonché dei registri.
- 6.6. Risultato della verifica.
 - 6.6.1. Se un titolare di ETPIK soddisfa i requisiti di legalità e della catena di approvvigionamento, l'LA rilascia un documento V-Legal/una licenza FLEGT nel formato indicato nell'allegato IV;
 - 6.6.2. un titolare di ETPIK che soddisfi i suddetti requisiti può apporre il marchio di conformità (etichetta V-Legal) sui prodotti e/o sugli imballaggi. Gli orientamenti nazionali sull'uso del marchio di conformità sono illustrati negli orientamenti dell'SVL del legname;
 - 6.6.3. se un titolare di ETPIK non soddisfa i requisiti di legalità e della catena di approvvigionamento, l'LA rilascia una relazione di non conformità anziché il documento V-Legal/la licenza FLEGT. La relazione di non conformità interrompe la circolazione del legname e/o dei suoi derivati in questione;

▼ M1

- 6.6.4. se una spedizione cambia configurazione prima di lasciare il porto di esportazione (ad esempio, cambio di destinazione, volume o specie quali definiti negli orientamenti dell'SVL del legname), l'esportatore deve chiedere all'autorità di rilascio delle licenze di annullare la licenza di esportazione iniziale e di rilasciare una o più nuove licenze. L'autorità di rilascio delle licenze deve segnalare alla LIU tutte le licenze di esportazione annullate;
- 6.6.5. se un operatore fa un uso scorretto di certificati di legalità e/o di licenze di esportazione o li falsifica, il ministero delle Foreste commina una sanzione come stabilito nei regolamenti applicabili.
- 6.7. L/LA:
- 6.7.1. inoltra una copia di un documento V-Legal/di una licenza FLEGT o una relazione di non conformità al ministero delle Foreste entro ventiquattro ore dal momento in cui è stata presa la decisione;
- 6.7.2. presenta ogni tre mesi al ministero delle Foreste, con copia al ministero del Commercio e al ministero dell'Industria, una relazione esauriente e una relazione sintetica pubblica che indicano il numero di documenti V-Legal/licenze FLEGT rilasciati oltre al numero e al tipo di casi di non conformità rilevati.

7. Monitoraggio

L'SVL del legname indonesiano comprende il monitoraggio da parte della società civile (monitoraggio indipendente). Per rafforzare ulteriormente il sistema per un AVP-FLEGT viene aggiunta una valutazione periodica.

Il monitoraggio indipendente viene condotto dalla società civile per valutare la conformità degli operatori, degli LP, degli LV e delle LA con i requisiti dell'SVL del legname indonesiano, ivi compresi gli orientamenti e le norme di accreditamento. In tale contesto, per società civile si intendono le persone giuridiche indonesiane che comprendono ONG, comunità e singoli cittadini indonesiani.

L'obiettivo della valutazione periodica è quello di fornire una garanzia indipendente che l'SVL del legname indonesiano funzioni come descritto, migliorando pertanto la credibilità delle licenze FLEGT rilasciate. La valutazione periodica si avvale delle risultanze e delle raccomandazioni del monitoraggio indipendente. Le condizioni della valutazione periodica figurano nell'allegato VI.

▼ **M1***Appendice***Controllo della catena di approvvigionamento**

Come descritto all'allegato V, in tutte le fasi delle diverse catene di approvvigionamento, le dichiarazioni e i documenti conservati dagli operatori (ad esempio, documenti di trasporto e relazioni di bilancio) devono indicare se il legname o i suoi derivati abbiano ottenuto un certificato SVLK, siano stati dichiarati legali mediante la dichiarazione di conformità dei fornitori (SDoC) o provengano da legname sequestrato.

1. DESCRIZIONE DEL CONTROLLO OPERATIVO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO PER IL LEGNAME PROVENIENTE DA FORESTE DEMANIALI

I controlli operativi della catena di approvvigionamento per le foreste demaniali (foreste naturali e piantagioni forestali) sono disciplinati dai regolamenti P.41/Menhut-II/2014 e P.42/Menhut-II/2014 del ministero delle Foreste sulla gestione del legname. È compreso il regolamento P.43/Menhut-II/2014 del ministero delle Foreste sulle norme SVLK, a cui hanno fatto seguito gli orientamenti tecnici della direzione generale preposta alla gestione e allo sfruttamento delle foreste P.14/VI-BPPHH/2014 e la circolare della direzione generale SE 8/VI-BPPHH/2014 dell'agosto 2014.

Tutte le procedure e le regole per l'adozione di decisioni in materia di verifica, controllo della concordanza dei dati e gestione dei casi di mancata conformità in ciascuna fase della catena di approvvigionamento elencati di seguito si applicano a tutti i tipi di permesso concessi per lo sfruttamento di foreste demaniali: concessioni di foreste naturali (IUPHHK-HA/HPH), concessioni di piantagioni forestali industriali (IUPHHK-HT/HPHTI), concessioni per il ripristino dell'ecosistema (IUPHHK-RE), diritto di gestione delle piantagioni forestali (Perum Perhutani), concessioni di piantagioni forestali comunitarie (IUPHHK-HTR) e concessioni di foreste comunitarie (IUPHHK-HKM), concessioni di foreste dei villaggi (IUPHHK-HD), concessioni per l'impiego di legname proveniente da aree di rimboscimento (IUPHHK-HTHR) e impiego di legname proveniente da aree non forestali o da foreste di produzione convertibili (IPK). Tali regole e procedure sono descritte negli orientamenti tecnici previsti dai regolamenti P.41/Menhut-II/2014 e P.42/Menhut-II/2014 del ministero delle Foreste sulla gestione del legname.

Tutti gli operatori in possesso di un permesso di raccolta di legname proveniente da una concessione di foresta naturale devono dichiarare tutti i loro dati sulla produzione nel sistema nazionale online di tracciabilità in ciascuna fase della catena di approvvigionamento, dalla concessione forestale fino al deposito intermedio e all'industria primaria.

1.1. **Luogo di abbattimento**

a) Attività principali:

- inventario del legname (enumerazione degli alberi per le concessioni di foreste naturali o Perum Perhutani) o catalogazione del legname (per le concessioni di piantagioni forestali o per proporre un IPK) da parte del titolare del permesso;
- elaborazione di una relazione di inventario o di catalogazione del legname da parte del titolare del permesso;
- verifica e approvazione della relazione di inventario o di catalogazione del legname da parte del funzionario forestale del distretto;

▼ M1

- presentazione di un programma di lavoro annuale (o programma di lavoro/*Bagan Kerja* per proporre un IPK) proposto dal titolare del permesso;
- approvazione del programma di lavoro annuale (o programma di lavoro/*Bagan Kerja* per l'IPK) da parte del funzionario forestale della provincia.

Si osservi che un operatore in possesso di un certificato SFM valido rilasciato nell'ambito dell'SVLK può approvare autonomamente e pubblicare il suo programma di lavoro annuale. La conformità del programma di lavoro annuale viene verificata dal CAB durante lo svolgimento degli audit iniziali e di sorveglianza;

- operazioni di raccolta da parte del titolare del permesso, compreso il rotolamento dei tronchi al luogo di deposito.

b) Procedure:

- l'inventario del legname (enumerazione degli alberi) per le concessioni di foreste naturali o Perum Perhutani viene effettuata dal titolare del permesso tramite targhette. Queste targhette sono composte da tre sezioni staccabili, applicate al ceppo, al tronco raccolto e alla relazione dell'operatore. Ogni sezione contiene le informazioni necessarie richieste per la localizzazione del legname, compreso il numero dell'albero e la relativa posizione. La catalogazione del legname per le concessioni di piantagioni forestali o IPK viene effettuata dal titolare del permesso;
- il titolare del permesso elabora una relazione di inventario o di catalogazione del legname, che contiene informazioni sul numero, sul volume stimato, sull'identificazione preliminare delle specie e sulla posizione degli alberi (o luogo di raccolta per le concessioni di piantagioni forestali o IPK) da raccogliere e una sintesi, utilizzando i moduli ufficiali del ministero delle Foreste;
- il titolare del permesso presenta una relazione di inventario o di catalogazione del legname al funzionario forestale del distretto; il funzionario effettua una verifica a campione sui documenti e sul campo della relazione di inventario e di catalogazione del legname. Se tutti i dati dichiarati corrispondono alle osservazioni sul campo il funzionario approva la relazione;
- la relazione di inventario (o di catalogazione) del legname fornisce la base per il programma di lavoro annuale proposto (o programma di lavoro/*Bagan Kerja*), che viene elaborato dal titolare del permesso e presentato al funzionario forestale del distretto per la revisione e al funzionario forestale della provincia per l'approvazione. Il funzionario forestale del distretto procede all'esame e a una verifica incrociata del programma di lavoro annuale proposto (o programma di lavoro/*Bagan Kerja*) rispetto alla relazione di inventario (o di catalogazione) del legname approvata e, se tutto è in ordine, approva il programma di lavoro. L'approvazione ufficiale non è necessaria nel caso di un titolare di permesso che abbia ottenuto la certificazione SFM con una buona votazione come descritto negli orientamenti dell'SVL del legname. Quando il programma di lavoro annuale (o programma di lavoro/*Bagan Kerja*) è approvato dal funzionario, al titolare del permesso viene consentito di iniziare le operazioni di raccolta;

▼ M1

- durante le operazioni di raccolta vengono utilizzate delle targhette per garantire che i tronchi provengano da un luogo di abbattimento approvato, come descritto in precedenza. Le targhette non sono obbligatorie nel caso di impianti arborei o per alberi raccolti in concessioni di piantagioni forestali (per la fabbricazione di pasta di legno o trucioli).

1.2. Luogo di deposito dei tronchi**a) Attività principali:**

- se necessario, taglio trasversale dei tronchi da parte del titolare del permesso e marcatura di tali tronchi in modo da garantire la coerenza con la relazione di produzione dei tronchi. La marcatura non viene applicata nel caso di concessioni di piantagioni forestali per la fabbricazione di pasta di legno o trucioli;
- misurazione e classificazione dei tronchi da parte del titolare del permesso; la classificazione non si applica nel caso di concessioni di piantagioni forestali (per la fabbricazione di pasta di legno o trucioli);
- compilazione di un elenco di tronchi da parte del titolare del permesso;
- presentazione della proposta di relazione sulla produzione di tronchi da parte del titolare del permesso;
- approvazione della relazione sulla produzione di tronchi da parte del supervisore tecnico del governo sul campo (Wasganis).

b) Procedure:

- il titolare del permesso contrassegna tutti i tronchi tagliati trasversalmente (non applicabile nel caso di concessioni di piantagioni forestali per la fabbricazione di pasta di legno o trucioli);
- la marcatura fisica permanente dei tronchi consiste nel numero di identificazione originale dell'albero e in altri segni che permettono di collegare il tronco al luogo di abbattimento approvato (non applicabile nel caso di concessioni di piantagioni forestali per la fabbricazione di pasta di legno o trucioli);
- il titolare del permesso misura e classifica tutti i tronchi e registra le informazioni sui tronchi in un elenco dei tronchi utilizzando un modulo ufficiale del ministero delle Foreste (la classificazione non si applica nel caso di concessioni di piantagioni forestali per la fabbricazione di legno o trucioli);
- il titolare del permesso carica i dati contenuti nell'elenco dei tronchi nel sistema nazionale online di tracciabilità. I codici a barre unici rilasciati attraverso il sistema nazionale online di tracciabilità vanno apposti sui tronchi e sui ceppi corrispondenti e incollati sui relativi documenti di trasporto (si applica esclusivamente alle concessioni di foreste naturali);
- in base all'elenco dei tronchi, il titolare del permesso elabora una relazione periodica sulla produzione di tronchi e la relativa relazione sintetica servendosi di moduli ufficiali del ministero delle Foreste;
- il titolare del permesso presenta periodicamente le relazioni sulla produzione di tronchi e le relative sintesi al Wasganis per approvazione;

▼ M1

- il Wasganis effettua una verifica fisica delle relazioni basata su campioni. Il risultato della verifica fisica è sintetizzato in un elenco di verifica dei tronchi utilizzando un modulo ufficiale del ministero delle Foreste.

Se la verifica fisica basata su campioni ha esito positivo, il Wasganis approva la relazione sulla produzione di tronchi. Trascorse più di 48 ore dalla presentazione della relazione, il personale tecnico designato (Ganis) del titolare del permesso può approvare autonomamente e pubblicare le relazioni sulla produzione di tronchi sotto la propria responsabilità (non si applica all'IPK);

- dopo essere stati verificati dal Wasganis, i tronchi devono essere impilati separatamente da tutti i tronchi non verificati;
- la relazione sulla produzione di tronchi viene utilizzata per calcolare il pagamento richiesto della tassa per le risorse forestali e al fondo di rimboschimento (a seconda dei casi);
- il titolare del permesso presenta ogni mese le relazioni sulla produzione di tronchi approvate e le relative sintesi al funzionario forestale del distretto.

c) Verifica dei dati

Per quanto riguarda le concessioni di foreste naturali, ripristino dell'ecosistema, foreste comunitarie o foreste di villaggi o IPK:

il funzionario forestale del distretto controlla il numero di tronchi, le targhette e il volume complessivo dei tronchi estratti e dichiarati nella relazione sulla produzione di tronchi rispetto alla quota approvata nel programma di lavoro annuale. Le targhette non sono applicate nel caso dell'IPK.

Per quanto riguarda le concessioni di piantagioni forestali industriali o Perum Perhutani o le concessioni di piantagioni forestali comunitarie o le concessioni rilasciate per l'impiego di legname proveniente da aree di rimboschimento:

il funzionario forestale del distretto controlla il volume complessivo dei tronchi estratti e dichiarati nella relazione sulla produzione di tronchi rispetto alla quota approvata nel programma di lavoro annuale.

Le relazioni sulla produzione di tronchi sono verificate anche dai CAB nel corso degli audit iniziali e di sorveglianza. All'occorrenza, i CAB organizzano altresì ispezioni in loco ad-hoc come descritto negli orientamenti dell'SVL del legname.

Se si riscontrano incoerenze, il funzionario forestale del distretto ne informa il CAB incaricato di verificare la conformità dell'operatore e viceversa.

1.3. Deposito di tronchi

I tronchi sono trasportati dal luogo di accumulo ai depositi e successivamente trasportati direttamente in stabilimenti di lavorazione, in un deposito intermedio o in un deposito registrato di legname.

▼ M1

a) Attività principali:

- se la relazione sulla produzione di tronchi non è ancora stata approvata nel luogo di deposito dei tronchi: compilazione di un elenco di tronchi da parte del titolare del permesso; presentazione della proposta di relazione sulla produzione di tronchi da parte del titolare del permesso; approvazione della relazione sulla produzione di tronchi da parte del Wasganis;
- fatturazione da parte dell'ufficio forestale del distretto e pagamento del relativo importo della tassa per le risorse forestali e al fondo di rimboschimento da parte del titolare del permesso sulla base delle relazioni sulla produzione di tronchi approvate;
- rilascio da parte del Ganis di un documento di trasporto dei tronchi, a cui è allegato un elenco dei tronchi;
- elaborazione di una relazione di bilancio tronchi da parte del titolare del permesso.

b) Procedure:

- qualora utilizzi il sistema nazionale online di tracciabilità del legname, il titolare del permesso può presentare le relazioni sulla produzione di tronchi e la relativa sintesi al Wasganis per approvazione; il Wasganis procede a una verifica fisica delle relazioni sulla base di campioni, se non sono ancora state approvate nel luogo di deposito dei tronchi. L'esito dell'ispezione in loco è sintetizzato in un elenco di verifica dei tronchi utilizzando un modulo ufficiale del ministero delle Foreste; se l'ispezione in loco ha esito positivo, il funzionario approva le relazioni. Trascorse più di 48 ore dalla presentazione delle relazioni sulla produzione di tronchi e della relativa relazione sintetica, il Ganis approva autonomamente le relazioni sotto la propria responsabilità (non si applica all'IPK);
- il titolare del permesso presenta una richiesta di pagamento delle tasse pertinenti al funzionario forestale del distretto incaricato della fatturazione, in base all'elenco dei tronchi allegato alla richiesta;
- in base alla suddetta richiesta, il funzionario forestale del distretto emette una o più fatture per il saldo da parte del titolare del permesso;
- trascorse più di 48 ore dalla presentazione della richiesta, il titolare del permesso può emettere la relativa fattura o le relative fatture assumendone la responsabilità;
- il titolare del permesso paga l'importo indicato nella/e fattura/e della tassa per le risorse forestali e/o al fondo di rimboschimento e/o del valore degli alberi abbattuti e il funzionario forestale del distretto rilascia una o più ricevute per tale pagamento; il valore degli alberi abbattuti si applica soltanto all'HTHR o all'IPK;
- il titolare del permesso presenta una richiesta per il rilascio di documenti di trasporto dei tronchi, accompagnata dalla ricevuta di pagamento, dall'elenco dei tronchi e dalla relazione di bilancio tronchi;
- il Ganis rilascia i documenti di trasporto dei tronchi che accompagnano l'elenco dei tronchi;

▼ M1

- il titolare del permesso elabora/aggiorna la relazione di bilancio tronchi per registrare la quantità di tronchi in entrata, stoccati e in uscita presso il deposito dei tronchi;
- il titolare del permesso presenta ogni mese la relazione di bilancio tronchi al funzionario forestale del distretto.

c) Verifica dei dati

Il funzionario forestale del distretto controlla la relazione di bilancio tronchi confrontando i flussi in entrata, in uscita e lo stoccaggio dei tronchi al deposito, in base alle relazioni sulla produzione di tronchi e ai relativi documenti di trasporto dei tronchi. All'occorrenza, il funzionario forestale del distretto svolge altresì ispezioni in loco per valutare la corrispondenza fra i tronchi immagazzinati, la relazione di bilancio e i documenti di trasporto pertinenti. Le relazioni sulla produzione di tronchi sono verificate anche dai CAB nel corso degli audit iniziali e di sorveglianza. All'occorrenza, i CAB organizzano altresì ispezioni in loco ad-hoc come descritto negli orientamenti dell'SVL del legname.

Se si riscontrano incoerenze, il funzionario forestale del distretto ne informa il CAB incaricato di verificare la conformità dell'operatore e viceversa.

1.4. Deposito di tronchi intermedio

I depositi intermedi di tronchi sono utilizzati se i tronchi non vengono direttamente trasportati dall'area di concessione al deposito dello stabilimento. I depositi intermedi di tronchi vengono utilizzati in particolare per il trasporto interinsulare dei tronchi o se è cambiata la modalità di trasporto.

Il permesso per l'insediamento di un deposito intermedio di tronchi in foreste demaniali viene concesso dal funzionario forestale del distretto in base a una proposta presentata dal titolare del permesso. Un permesso per deposito intermedio di tronchi è valido per tre anni, ma può essere prorogato in seguito a revisione e approvazione del funzionario forestale. L'insediamento di un deposito intermedio di tronchi al di fuori di foreste demaniali non richiede alcun permesso specifico ed è stabilito dal titolare del permesso.

a) Attività principali:

- un funzionario forestale del distretto conferma la fine della validità del documento di trasporto dei tronchi per il legname proveniente da foreste naturali;

trascorse 48 ore dalla presentazione del documento di trasporto dei tronchi, il Ganis può confermare la fine della sua validità.

Inoltre, il Ganis può confermare la fine della validità del documento di trasporto dei tronchi soltanto nel caso in cui:

- i) un operatore che utilizza legname proveniente da foreste naturali dichiara la propria produzione attraverso il sistema online di tracciabilità dei tronchi o

▼ M1

ii) un operatore utilizzi legname da piantagione (si applica esclusivamente nel caso di concessioni di piantagioni forestali per la fabbricazione di pasta di legno o trucioli);

— il titolare del permesso elabora una relazione di bilancio tronchi;

— il Ganis compila un elenco di tronchi;

— il Ganis compila il documento di trasporto dei tronchi secondo il modello fornito dal ministero delle Foreste.

b) Procedure:

— il Wasganis verifica fisicamente il numero, le specie e le dimensioni dei tronchi in entrata contandoli (censimento) o sulla base di campioni se il numero dei tronchi è superiore a 100;

trascorse 48 ore dalla presentazione del documento di trasporto dei tronchi, tale verifica può essere effettuata dal Ganis.

Il Ganis può effettuare tale verifica anche nel caso in cui:

i) un operatore che utilizza legname proveniente da foreste naturali dichiara la propria produzione attraverso il sistema online di tracciabilità dei tronchi o

ii) un operatore utilizzi legname proveniente da piantagioni forestali (si applica esclusivamente nel caso di concessioni di piantagioni forestali per la fabbricazione di pasta di legno o trucioli);

— se l'esito della verifica è positivo, il Wasganis conferma la fine della validità del documento di trasporto dei tronchi per i tronchi in entrata e registra i tronchi nella relazione di bilancio tronchi;

— il titolare del permesso elabora una relazione di bilancio tronchi come mezzo per controllare il flusso in entrata e in uscita dei tronchi presso il deposito intermedio di tronchi;

— per i tronchi in uscita, il Ganis compila un elenco dei tronchi, collegato ai precedenti documenti di trasporto dei tronchi;

— il documento di trasporto dei tronchi per spostare i tronchi dal deposito intermedio è compilato dal Ganis;

— il titolare del permesso aggiorna la relazione di bilancio tronchi, in cui sono registrati i flussi in entrata, in uscita e lo stoccaggio dei tronchi nel deposito intermedio di tronchi, in base ai documenti pertinenti di trasporto dei tronchi;

▼ **M1**

— il titolare del permesso presenta ogni mese la relazione di bilancio tronchi al funzionario forestale del distretto.

c) Verifica dei dati

Il funzionario forestale del distretto controlla la relazione di bilancio tronchi per verificare la coerenza tra i tronchi trasportati dal deposito di tronchi e i tronchi che entrano nel deposito intermedio. All'occorrenza, il funzionario forestale del distretto svolge altresì ispezioni in loco per valutare la corrispondenza fra i tronchi immagazzinati, la relazione di bilancio e i documenti di trasporto pertinenti.

La relazione di bilancio tronchi viene verificata anche dai CAB nel corso degli audit iniziali e di sorveglianza. All'occorrenza, i CAB organizzano altresì ispezioni in loco ad-hoc come descritto negli orientamenti dell'SVL del legname.

2. DESCRIZIONE DEL CONTROLLO OPERATIVO DELLE CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO DEL LEGNAME PROVENIENTE DA FORESTE/TERRENI DI PROPRIETÀ PRIVATA

Le operazioni di raccolta del legname in foreste/terreni privati sono disciplinate dal regolamento del ministero delle Foreste P.30/Menhut-II/2012 (in appresso «il regolamento»).

I proprietari privati di foreste/terreni non sono soggetti ad obblighi di legge per quanto riguarda l'apposizione di targhette o contrassegni di identificazione sugli alberi inventariati per la raccolta. I depositi di tronchi e i depositi intermedi di tronchi non vengono utilizzati di norma per il legname raccolto in foreste/terreni privati.

Le procedure di controllo per il legname proveniente da foreste/terreni privati differiscono a seconda che i tronchi siano stati ottenuti da alberi che si trovavano sul sito quando è stato acquisito il titolo fondiario oppure da alberi piantati dopo che il titolo è stato acquisito. Dipendono inoltre dalle specie di alberi raccolte. Il pagamento della tassa per le risorse forestali, al fondo di rimboschimento e la tassa di abbattimento si applica ai tronchi provenienti da alberi già presenti sul luogo quando è stato concesso il titolo fondiario; non si applica tuttavia ai tronchi provenienti dagli alberi piantati dopo il rilascio del titolo fondiario.

Nel caso dei tronchi raccolti da alberi piantati dopo il rilascio del titolo fondiario, sono possibili due scenari:

- per le specie elencate nell'articolo 5.1 del regolamento [quali albero della gomma, albizia (*Paraserianthes falcataria*) e alberi da frutto], il proprietario prepara una fattura che funge da documento di trasporto, secondo il modello fornito dal ministero delle Foreste;
- per le altre specie (quali tek, mogano e pino), il capo del villaggio, formato e nominato, o il funzionario designato, rilascia il documento di trasporto.

Nel caso dei tronchi raccolti da alberi presenti in un luogo prima della concessione del titolo fondiario, il funzionario forestale del distretto rilascia il documento di trasporto. Tale legname deve aver ottenuto la certificazione SVLK.

▼ M1**2.1. Luogo di abbattimento/deposito dei tronchi**

a) Attività principali:

- riconoscimento del diritto di proprietà;
- se necessario, taglio trasversale;
- calcolo delle proporzioni (misurazione);
- compilazione di un elenco dei tronchi;
- fatturazione da parte dell'ufficio forestale del distretto e pagamento, da parte del proprietario, dell'importo fatturato per la tassa per le risorse forestali e/o per il fondo di rimboscimento;
- rilascio o preparazione del documento di trasporto;
- rilascio o preparazione della dichiarazione di conformità del fornitore (SDoC), a meno che l'operatore non partecipi alla certificazione SVLK.

b) Procedure:

- il proprietario della foresta/terreno privato chiede il riconoscimento del suo diritto di proprietà;
- una volta che il diritto di proprietà della foresta/del terreno è stato riconosciuto dallo Stato (catasto nazionale), il proprietario compila un elenco dei tronchi, previa misurazione.

Nel caso di tronchi raccolti da alberi presenti in un luogo prima della concessione del titolo fondiario:

- il proprietario presenta al funzionario forestale del distretto un elenco dei tronchi e una richiesta di pagamento della tassa per le risorse forestali, al fondo di rimboscimento e della tassa di abbattimento;
- il funzionario svolge il controllo dei documenti e la verifica fisica dei tronchi (dimensioni, identificazione delle specie e numero di tronchi);
- se i controlli dei documenti e la verifica fisica hanno esito positivo, il funzionario forestale del distretto emette una fattura per la tassa per le risorse forestali e per il fondo di rimboscimento, che il proprietario dovrà pagare;
- il proprietario terriero presenta al funzionario forestale del distretto la ricevuta del pagamento della tassa per le risorse forestali e al fondo di rimboscimento, insieme a una richiesta di rilascio di un documento di trasporto dei tronchi;
- il funzionario forestale del distretto svolge il controllo dei documenti e la verifica fisica dei tronchi (dimensioni, identificazione delle specie e numero dei tronchi);
- sulla scorta di quanto precede, il funzionario forestale del distretto rilascia il documento di trasporto dei tronchi.

▼ M1

Nel caso di tronchi raccolti da alberi piantati dopo il rilascio del titolo fondiario:

specie elencate nell'articolo 5.1 del regolamento:

- il proprietario contrassegna i tronchi e identifica le specie;
- il proprietario compila un elenco dei tronchi;
- sulla scorta di quanto precede, il proprietario prepara una fattura secondo il modello fornito dal ministero delle Foreste, che funge anche da documento di trasporto.

Altre specie non elencate nell'articolo 5.1 del regolamento:

- il proprietario contrassegna i tronchi e identifica le specie;
- il proprietario compila un elenco dei tronchi;
- il proprietario presenta l'elenco dei tronchi e una richiesta di rilascio di un documento di trasporto dei tronchi al capo del villaggio o a un funzionario designato;
- il capo del villaggio o il funzionario designato svolge i controlli dei documenti e la verifica fisica dei tronchi (identificazione delle specie, numero dei tronchi, contrassegni/numeri su ciascun tronco, luogo di raccolta);
- sulla scorta di quanto precede, il capo del villaggio o il funzionario designato rilascia il documento di trasporto dei tronchi secondo il modello fornito dal ministero delle Foreste.

Per tutto il legname raccolto da alberi piantati, tranne nel caso di certificazione SVLK, il proprietario rilascia una SDoC utilizzando il modello fornito dal ministero delle Foreste.

c) Verifica dei dati

Il capo del villaggio o un funzionario designato dal funzionario forestale del distretto oppure il funzionario forestale del distretto (nel caso di legname proveniente da alberi spontanei) confronta il volume dei tronchi raccolti con l'elenco dei tronchi.

Se l'operatore partecipa alla certificazione SVLK, il CAB verifica anche la coerenza tra il volume dei tronchi raccolti e l'elenco dei tronchi nel corso degli audit iniziali e di sorveglianza. All'occorrenza, il CAB organizza altresì ispezioni in loco ad-hoc.

Se si riscontrano incoerenze, il capo del villaggio o il funzionario designato oppure il funzionario forestale del distretto (nel caso di legname proveniente da alberi spontanei) informa il CAB incaricato di verificare la conformità dell'operatore e viceversa.

▼ **M1****3. DESCRIZIONE DEL CONTROLLO OPERATIVO DELLE CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO DEL LEGNAME PER I DEPOSITI E L'INDUSTRIA**

I depositi registrati di legname e di legname trasformato rappresentano soggetti specifici all'interno della catena di approvvigionamento. Tali operatori, che agiscono in veste di commercianti, acquistano, stoccano e vendono il legname e i prodotti del legno ad altri operatori senza essere coinvolti in attività di produzione o di trasformazione.

Esistono tre tipi diversi di permessi per i depositi registrati di legname e di legname trasformato:

- depositi che utilizzano esclusivamente legname (tronchi) proveniente da foreste demaniali e/o importato (TPT-KB);
- depositi che utilizzano esclusivamente legname e/o legname trasformato proveniente da foreste/terreni di proprietà privata (TPT);
- depositi che utilizzano esclusivamente legname trasformato proveniente da foreste demaniali e/o importato (TPT-KO).

3.1. Deposito registrato di legname proveniente da foreste demaniali e di legname importato (TPT-KB)

I depositi registrati di legname proveniente da foreste demaniali e di legname importato (TPT-KB) vengono utilizzati se i tronchi non sono trasportati direttamente al deposito dello stabilimento dall'area di concessione e/o dal deposito intermedio di tronchi e/o altri TPT-KB oppure nel caso di legname importato (tronchi).

Il permesso per l'insediamento di un TPT-KB viene concesso dal funzionario forestale in base a una proposta presentata dal titolare del permesso. Un permesso per TPT-KB è valido tre anni, ma può essere prorogato in seguito a revisione e approvazione del funzionario forestale.

Gli operatori TPT-KB possono utilizzare SDoC solo se impiegano esclusivamente legname importato e/o legname con certificato SVLK Perum Perhutani. Se le foreste demaniali rappresentano soltanto una delle fonti di provenienza del legname (ad eccezione del legname certificato Perum Perhutani), occorre la certificazione SVLK.

a) Attività principali:

- il Wasganis conferma la fine della validità del documento di trasporto dei tronchi in entrata;
- il titolare del permesso elabora la relazione di bilancio tronchi;
- il titolare del permesso o il Ganis compila l'elenco dei tronchi per i tronchi in uscita;
- il titolare del permesso o il Ganis compila il documento di trasporto dei tronchi in uscita secondo il modello fornito dal ministero delle Foreste;
- rilascio o preparazione della SDoC (se viene utilizzato esclusivamente legname importato e/o legname certificato Perum Perhutani e l'operatore non ha la certificazione SVLK).

▼ M1

b) Procedure:

- il Wasganis conferma la fine della validità del documento di trasporto dei tronchi per i tronchi in entrata;
- il Wasganis verifica fisicamente il numero, le specie e le dimensioni dei tronchi in entrata contandoli tutti (censimento) o sulla base di campioni se il numero dei tronchi è superiore a 100;
- se l'esito della verifica è positivo, il titolare del permesso registra il legname nella relazione di bilancio tronchi;
- il titolare del permesso elabora una relazione di bilancio tronchi come mezzo per controllare il flusso in entrata e in uscita dei tronchi al deposito registrato dei tronchi;
- per i tronchi in uscita, il titolare del permesso o il Ganis compila un elenco dei tronchi, collegato ai precedenti documenti di trasporto dei tronchi;
- il titolare del permesso o il Ganis compila il documento di trasporto dei tronchi per i tronchi in uscita;
- se non ha la certificazione SVLK ed utilizza esclusivamente legname importato e/o legname certificato Perum Perhutani, il titolare del permesso rilascia una SDoC servendosi del modello fornito dal ministero delle Foreste;
- il titolare del permesso aggiorna la relazione di bilancio tronchi, in cui sono registrati i flussi in entrata, in uscita e lo stoccaggio dei tronchi nel deposito registrato di tronchi, in base ai documenti pertinenti di trasporto dei tronchi;
- il titolare del permesso presenta ogni mese la relazione di bilancio tronchi al funzionario forestale del distretto.

c) Verifica dei dati

Il funzionario forestale del distretto controlla la relazione di bilancio tronchi e verifica la coerenza tra i tronchi trasportati dal deposito o dal deposito intermedio di tronchi e i tronchi che entrano nel deposito registrato confrontando il documento di trasporto dei tronchi e l'elenco dei tronchi in entrata. All'occorrenza, il funzionario forestale del distretto svolge ispezioni in loco.

Se il titolare del permesso partecipa alla certificazione SVLK, la relazione di bilancio tronchi viene altresì verificata dal CAB nel corso degli audit iniziali e di sorveglianza. All'occorrenza, il CAB organizza inoltre ispezioni in loco ad hoc come descritto negli orientamenti dell'SVL del legname.

▼ M1

Se si riscontrano incoerenze, il funzionario forestale del distretto ne informa il CAB incaricato di verificare la conformità dell'operatore e viceversa.

3.2. **Deposito registrato di legname e/o di legname trasformato proveniente da foreste/terreni di proprietà privata (TPT)**

I depositi registrati di legname proveniente da foreste/terreni di proprietà privata (TPT) vengono utilizzati se i tronchi e/o il legname trasformato non sono trasportati direttamente al deposito dello stabilimento da foreste/terreni di proprietà privata e/o altri TPT.

Il permesso per l'insediamento di un TPT viene concesso dal funzionario forestale in base a una proposta presentata dal titolare del permesso. Un permesso TPT viene riveduto e approvato dal funzionario forestale.

Gli operatori che gestiscono TPT possono utilizzare la SDoC solo se non partecipano alla certificazione SVLK.

Gli operatori che gestiscono TPT devono utilizzare esclusivamente legname e/o legname trasformato proveniente da alberi piantati o in foreste/terreni di proprietà privata.

a) Attività principali:

- verifica della validità del documento di trasporto dei tronchi e/o del legname trasformato da parte del titolare del permesso;
- elaborazione della relazione di bilancio tronchi e/o legname trasformato da parte del titolare del permesso;
- compilazione dell'elenco dei tronchi e/o dell'elenco del legname trasformato da parte del titolare del permesso;
- compilazione del documento di trasporto dei tronchi e/o del legname trasformato da parte del titolare del permesso;
- rilascio o preparazione della SDoC (se l'operatore non partecipa alla certificazione SVLK).

b) Procedure:

- il titolare del permesso verifica la validità del documento di trasporto dei tronchi e/o del legname trasformato per i tronchi e/o il legname trasformato in entrata;
- il titolare del permesso elabora la relazione di bilancio tronchi e/o legname trasformato come mezzo per controllare il flusso in entrata e in uscita dei tronchi e/o del legname trasformato;
- per i tronchi in uscita, il titolare del permesso compila un elenco dei tronchi e/o un elenco del legname trasformato, eventualmente collegato ai precedenti documenti di trasporto dei tronchi e/o del legname trasformato;
- il titolare del permesso compila il documento di trasporto dei tronchi e/o del legname trasformato;

▼ M1

- se non partecipa alla certificazione SVLK, il titolare del permesso rilascia una SDoC servendosi del modello fornito dal ministero delle Foreste;
- il titolare del permesso aggiorna la relazione di bilancio tronchi e/o legname trasformato, in cui sono registrati i flussi in entrata, in uscita e lo stoccaggio dei tronchi e/o del legname trasformato nei depositi registrati, in base ai documenti pertinenti di trasporto dei tronchi e/o del legname trasformato;
- il titolare del permesso presenta ogni mese la relazione di bilancio tronchi e/o legname trasformato al funzionario forestale del distretto.

c) Verifica dei dati

Il funzionario forestale del distretto controlla la relazione di bilancio tronchi e/o legname trasformato e verifica la coerenza fra i tronchi e/o il legname trasformato trasportati dalle foreste di proprietà privata o altri TPT e i tronchi e/o il legname trasformato che entrano nel TPT confrontando il documento di trasporto dei tronchi e/o del legname trasformato e l'elenco dei tronchi e/o del legname trasformato in entrata. All'occorrenza, il funzionario forestale del distretto svolge ispezioni in loco.

Se il titolare del permesso partecipa alla certificazione SVLK, la relazione di bilancio tronchi e/o la relazione di bilancio legname trasformato vengono altresì verificate dai CAB nel corso degli audit iniziali e di sorveglianza. All'occorrenza, i CAB organizzano altresì ispezioni in loco ad-hoc come descritto negli orientamenti dell'SVL del legname.

Se si riscontrano incoerenze, il funzionario forestale del distretto ne informa il CAB incaricato di verificare la conformità dell'operatore e viceversa.

3.3. Industria primaria/integrata

a) Attività principali:

- elaborazione di una relazione di bilancio tronchi da parte dello stabilimento di trasformazione;
- conferma della fine della validità del documento di trasporto dei tronchi da parte di un funzionario forestale del distretto;
- verifica fisica dei tronchi da parte del funzionario forestale del distretto;
- se l'operatore utilizza un sistema online ufficiale di tracciabilità dei tronchi, le informazioni vengono registrate per mezzo di un lettore di codice a barre e caricate nel sistema;
- preparazione del foglio di riscontro delle materie prime e del piedilista di cavallettamento da parte dell'operatore dello stabilimento;
- elaborazione della relazione di bilancio legname trasformato da parte dell'operatore dello stabilimento;

▼ M1

- l'operatore dello stabilimento compila il documento di trasporto del legname e dei suoi derivati secondo il modello fornito dal ministero delle Foreste;
- elaborazione della relazione sulle vendite dello stabilimento;
- rilascio o preparazione della SDoC (se l'operatore usa esclusivamente legname proveniente da foreste/terreni di proprietà privata e non partecipa alla certificazione SVLK).

b) Procedure:

- l'operatore dello stabilimento redige un progetto di relazione di bilancio tronchi quale mezzo per registrare il flusso di tronchi pervenuti allo stabilimento (deposito dello stabilimento) e di tronchi in arrivo nello stabilimento (linee di produzione);
- l'operatore dello stabilimento presenta al funzionario forestale del distretto le copie dei documenti di trasporto dei tronchi corrispondenti a ogni partita di tronchi ricevuti dallo stabilimento;
- il funzionario forestale del distretto conferma la fine della validità del documento di trasporto dei tronchi;
- se l'operatore utilizza un sistema online ufficiale di tracciabilità dei tronchi, il personale tecnico registrato conferma la fine della validità dei documenti di trasporto tronchi;
- il funzionario forestale del distretto verifica le informazioni contenute nel documento di trasporto dei tronchi confrontandole con i prodotti fisici. Tale operazione può essere svolta sulla base di un campione se sono presenti più di 100 tronchi;
- il funzionario forestale del distretto verifica le informazioni contenute nella relazione di bilancio tronchi;
- se l'esito della verifica è positivo, il legname viene registrato nella relazione finale di bilancio tronchi;
- il funzionario forestale del distretto archivia le copie dei documenti di trasporto dei tronchi e compila un elenco sintetico dei documenti di trasporto dei tronchi, secondo il modello fornito dal ministero delle Foreste;
- le copie dei documenti di trasporto dei tronchi, la cui fine di validità è stata confermata da un funzionario, vengono consegnate alla società per l'archiviazione;
- alla fine di ogni mese viene presentata all'ufficio forestale del distretto una sintesi dei documenti di trasporto dei tronchi;
- l'operatore dello stabilimento prepara un foglio di riscontro delle materie prime e il piedilista di cavallettamento del prodotto per linea di produzione come mezzo per controllare l'entrata dei tronchi e l'uscita del legname e dei suoi derivati e per calcolare il tasso di recupero;

▼ M1

- l'operatore dello stabilimento elabora una relazione di bilancio legname trasformato come mezzo per riferire sui flussi del legname e dei suoi derivati in entrata e in uscita dallo stabilimento, nonché sulle scorte;
- l'operatore dello stabilimento elabora relazioni sulle vendite dello stabilimento per i propri registri;
- se utilizza esclusivamente legname proveniente da foreste/terreni di proprietà privata e non partecipa alla certificazione SVLK, il titolare del permesso rilascia una SDoC servendosi del modello fornito dal ministero delle Foreste;
- il titolare del permesso presenta ogni mese al funzionario forestale la relazione di bilancio tronchi e la relazione di bilancio legname trasformato.

c) Verifica dei dati

Il funzionario forestale controlla la relazione di bilancio tronchi e la relazione di bilancio legname trasformato confrontando i flussi in entrata, in uscita e lo stoccaggio dei tronchi in base ai documenti di trasporto dei tronchi.

Il piedilista di cavallettamento di produzione viene utilizzato per verificare il volume in entrata e in uscita delle linee di produzione e il tasso di recupero viene confrontato con il tasso medio pubblicato.

Se il titolare del permesso partecipa alla certificazione SVLK, la relazione di bilancio tronchi e la relazione di bilancio legname trasformato vengono altresì verificate dal CAB nel corso degli audit iniziali e di sorveglianza. All'occorrenza, il CAB organizza inoltre ispezioni in loco ad-hoc come descritto negli orientamenti dell'SVL del legname.

Se si riscontrano incoerenze, il funzionario forestale ne informa il CAB incaricato di verificare la conformità dell'operatore e viceversa.

3.4. Depositi registrati di legname trasformato proveniente da foreste demaniali e/o importato (TPT-KO)

I depositi registrati di legname trasformato proveniente da foreste demaniali e/o importato (TPT-KO) sono depositi di legname trasformato che ricevono legname trasformato da unità di trasformazione primaria e/o da altri TPT-KO, e/o legname trasformato importato. I prodotti del legno provenienti da TPT-KO sono venduti a unità di trasformazione secondaria, ad altri TPT-KO, ad aziende a conduzione familiare, a esportatori registrati e/o a utilizzatori finali.

Il permesso per l'insediamento di un TPT-KO viene concesso dal funzionario forestale del distretto in base a una proposta presentata dal titolare del permesso. Un permesso per TPT-KO è valido tre anni, ma può essere prorogato in seguito a revisione e approvazione del funzionario forestale del distretto.

Gli operatori di TPT-KO possono usare una SDoC soltanto se utilizzano esclusivamente prodotti del legno provenienti da legname trasformato importato. Se soltanto uno dei loro prodotti fabbricati con legname trasformato contiene legname trasformato proveniente da foreste naturali, occorre la certificazione SVLK.

▼ M1

a) Attività principali:

- il Ganis pone fine alla validità del documento di trasporto dei prodotti del legno;
- il titolare del permesso elabora una relazione di bilancio legname trasformato;
- il titolare del permesso compila un elenco del legname trasformato;
- il titolare del permesso compila il documento di trasporto dei prodotti del legno compilando il modulo/utilizzando il modello fornito dal ministero delle Foreste;
- rilascio o preparazione della SDoC (se il legname trasformato proviene esclusivamente da legname importato e l'operatore non partecipa alla certificazione SVLK).

b) Procedure:

- il Ganis conferma la fine della validità dei documenti di trasporto dei prodotti del legno per il legname trasformato in entrata;
- il titolare del permesso elabora una relazione di bilancio legname trasformato come mezzo per controllare il flusso in entrata e in uscita del legname trasformato presso i depositi registrati del legname trasformato;
- per il legname trasformato in uscita, il titolare del permesso compila un elenco dei prodotti del legno, collegato ai precedenti documenti di trasporto dei prodotti del legno;
- il titolare del permesso compila i documenti di trasporto dei prodotti del legno;
- se non è certificato SVLK ed utilizza esclusivamente legname trasformato importato, il titolare del permesso rilascia una SDoC servendosi del modello fornito dal ministero delle Foreste;
- il titolare del permesso aggiorna la relazione di bilancio legname trasformato, in cui sono registrati i flussi in entrata, in uscita e lo stoccaggio dei prodotti del legno nei depositi registrati del legname trasformato, in base ai documenti pertinenti di trasporto dei prodotti del legno e ai documenti di importazione.

c) Verifica dei dati

Il Ganis controlla la relazione di bilancio legname trasformato e verifica la coerenza tra il legname trasformato in entrata e i relativi documenti di trasporto dei prodotti del legno e i documenti di importazione.

All'occorrenza, il funzionario forestale del distretto svolge ispezioni in loco.

▼ M1

Se il titolare del permesso partecipa alla certificazione SVLK, la relazione di bilancio tronchi viene altresì verificata dal CAB nel corso degli audit iniziali e di sorveglianza. All'occorrenza, il CAB organizza ispezioni in loco ad-hoc come descritto negli orientamenti dell'SVL del legname.

Se si riscontrano incoerenze, il funzionario forestale del distretto ne informa il CAB incaricato di verificare la conformità dell'operatore e viceversa.

3.5. Industria secondaria**a) Attività principali:**

- elaborazione delle relazioni di bilancio sui prodotti trasformati e sul legname trasformato (prodotti semi-lavorati) da parte dell'operatore della fabbrica;
- preparazione di fatture da parte dell'operatore della fabbrica, che fungono anche da documenti di trasporto per i prodotti della trasformazione del legno, servendosi del modello fornito dal ministero delle Foreste;
- elaborazione della relazione di bilancio legname trasformato da parte dell'operatore della fabbrica;
- elaborazione della relazione sulle vendite da parte dell'operatore della società o della fabbrica;
- rilascio o preparazione della SDoC (se l'operatore usa esclusivamente legname proveniente da foreste/terreni di proprietà privata e non partecipa alla certificazione SVLK).

b) Procedure:

- l'operatore della fabbrica archivia i documenti di trasporto del legname trasformato (per il materiale ricevuto) e prepara una sintesi di tali documenti;
- l'operatore della fabbrica usa il piedilista di cavallettamento del legname trasformato e dei prodotti trasformati per linea di produzione come mezzo per riferire sui flussi di materiali nella fabbrica e sull'uscita dei prodotti e per calcolare il tasso di recupero della materia prima;
- l'operatore della fabbrica elabora una relazione di bilancio legname trasformato come mezzo per controllare i flussi dei materiali nello stabilimento, l'uscita dei prodotti del legno e le scorte detenute; l'operatore della fabbrica prepara le fatture per i prodotti trasformati, che fungono anche da documento di trasporto, secondo il modello fornito dal ministero delle Foreste e archivia copia delle fatture. A ogni fattura è allegato un elenco dei prodotti del legno;
- l'operatore della fabbrica elabora relazioni sulle vendite per i propri registri;

▼ M1

- se l'operatore della fabbrica vuole nuovamente trasportare i prodotti del legno segato, la società viene registrata anche come deposito di legname trasformato e l'operatore prepara i documenti di trasporto del legname trasformato per i prodotti del legno segato in uscita;
- se utilizza esclusivamente legname trasformato proveniente da foreste/terreni di proprietà privata e non partecipa alla certificazione SVLK, il titolare del permesso non ETPIK rilascia una SDoC servendosi del modello fornito dal ministero delle Foreste.

c) Verifica dei dati

L'operatore della fabbrica controlla la relazione di bilancio legname trasformato confrontando i flussi in entrata, in uscita e lo stoccaggio dei materiali in base ai documenti di trasporto del legname trasformato e al piedilista di cavallettamento del legname trasformato.

Il piedilista di cavallettamento della produzione viene utilizzato per controllare il volume in entrata e in uscita delle linee di produzione e viene valutato il tasso di recupero.

L'operatore della società controlla la relazione di bilancio legname trasformato, confrontando i flussi in entrata, in uscita e lo stoccaggio dei prodotti in base alle fatture.

All'occorrenza, il funzionario forestale svolge ispezioni in loco.

Se il titolare del permesso partecipa alla certificazione SVLK, la relazione di bilancio legname trasformato viene altresì verificata dal CAB nel corso degli audit iniziali e di sorveglianza. All'occorrenza, il CAB organizza ispezioni in loco ad-hoc come descritto negli orientamenti dell'SVL del legname.

Se si riscontrano incoerenze, il funzionario forestale ne informa il CAB incaricato di verificare la conformità dell'operatore e viceversa.

4. ESPORTAZIONE

Le procedure e i processi di verifica dei dati per l'esportazione del legname proveniente da foreste demaniali e da foreste/terreni privati sono identici.

a) Attività principali:

- il ministero del Commercio rilascia all'esportatore un certificato di esportatore registrato di prodotti del settore forestale (ETPIK);
- l'esportatore richiede il rilascio di un documento V-Legal/licenza FLEGT per ogni spedizione destinata all'esportazione;
- se un titolare di ETPIK soddisfa i requisiti di legalità e della catena di approvvigionamento, l'LA rilascia un documento V-Legal/licenza FLEGT; la licenza FLEGT viene rilasciata nel formato indicato nell'allegato IV;

▼ M1

- l'esportatore prepara un documento di dichiarazione di esportazione (PEB), che viene presentato alle autorità doganali, servendosi del modello fornito dalle dogane;
- le autorità doganali rilasciano un documento di approvazione dell'esportazione per lo sdoganamento.

b) Procedure:

- l'esportatore chiede all'LA di rilasciare un documento V-Legal/una licenza FLEGT presentando una lettera di domanda e allegando i documenti opportuni per dimostrare che le materie prime del legno contenute nei prodotti provengono soltanto da fonti la cui legalità è stata verificata (certificate SVLK o coperte da una SDoC);
- l'LA rilascia un documento V-Legal/licenza FLEGT dopo un'eventuale verifica documentale e fisica della coerenza dei dati, in modo da garantire che i prodotti del legno provengano da fonti legalmente verificate e siano quindi fabbricati conformemente alla definizione di legalità descritta nell'allegato II. Le LA devono rilasciare le licenze di esportazione mediante la banca dati online SILK. Si garantisce in tal modo che l'operatore sia in possesso di certificati di esportazione (ETPIK) e di legalità validi;
- l'esportatore presenta un documento di dichiarazione di esportazione (PEB) a cui sono allegati la fattura, l'elenco degli imballaggi, la ricevuta dei dazi all'esportazione (se versati), il certificato ETPIK, il documento V-Legal/licenza FLEGT, il permesso di esportazione (se regolamentato), la relazione dell'ispettore (se regolamentato) e il documento CITES (se applicabile) per l'approvazione della dogana;
- se la verifica del documento di dichiarazione di esportazione ha esito positivo, la dogana rilascia un documento di approvazione dell'esportazione.

c) Verifica dei dati:

All'occorrenza, il funzionario forestale svolge ispezioni in loco.

Il CAB e l'LA verificano la coerenza dei flussi in entrata e in uscita e dello stoccaggio sulla base della relazione di bilancio legname trasformato. Il CAB effettua altresì un controllo incrociato fra tali dati e il volume indicato nella fattura nel corso degli audit iniziali e di sorveglianza. All'occorrenza, il CAB organizza ispezioni in loco e l'LA organizza una verifica fisica della coerenza dei dati su base ad hoc come descritto negli orientamenti dell'SVL del legname.

Se si riscontrano incoerenze, il funzionario forestale ne informa il CAB incaricato di verificare la conformità dell'operatore e viceversa.

*ALLEGATO VI***QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE PERIODICA****1. OBIETTIVO**

La valutazione periodica (VP) è una valutazione indipendente effettuata da una terza parte indipendente denominata "valutatore". L'obiettivo della valutazione periodica è quello di garantire che l'SVL del legname stia funzionando come descritto, migliorando pertanto la credibilità delle licenze FLEGT rilasciate ai sensi del presente accordo.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La valutazione periodica (VP) riguarda:

- 1) il funzionamento delle misure di controllo dal punto di produzione nella foresta al punto di esportazione legnosi del legname e dei suoi derivati;
- 2) la gestione dei dati e i sistemi di tracciabilità del legname che sostengono l'SVL del legname, il rilascio delle licenze FLEGT nonché la produzione, il rilascio di licenze e le statistiche commerciali pertinenti per il presente accordo.

3. RISULTATI

La valutazione periodica produce relazioni regolari che presentano i risultati della valutazione e le raccomandazioni sulle misure da adottare per ovviare alle lacune ed eliminare i punti deboli del sistema individuati dalla valutazione.

4. ATTIVITÀ PRINCIPALI

Le attività della valutazione periodica includono, tra l'altro:

- a) gli audit di conformità da parte di tutti gli organismi che svolgono funzioni di controllo nell'ambito delle disposizioni dell'SVL del legname;
- b) la valutazione dell'efficacia dei controlli della catena di approvvigionamento dal punto di produzione nella foresta al punto di esportazione dall'Indonesia;
- c) la valutazione dell'adeguatezza della gestione dei dati e dei sistemi di tracciabilità del legname che sostengono l'SVL del legname oltre al rilascio delle licenze FLEGT;
- d) l'individuazione e registrazione di casi di non conformità e dei guasti di sistema nonché la prescrizione delle azioni correttive necessarie;
- e) la valutazione dell'attuazione efficace di azioni correttive precedentemente individuate e raccomandate; e
- f) la comunicazione dei risultati al comitato congiunto di attuazione (CCA).

▼B

5. METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE

5.1. Il valutatore utilizza una metodologia documentata e basata su prove che soddisfa i requisiti ISO/IEC 19011 o equivalenti. Tale metodologia include controlli adeguati della documentazione pertinente, procedure operative e registri delle operazioni delle organizzazioni responsabili dell'attuazione dell'SVL del legname, individuazione dei casi di non conformità e dei guasti di sistema e l'emissione di richieste per un'azione correttiva corrispondente.

5.2. Il valutatore, tra l'altro:

- a) riesamina il processo di accreditamento delle agenzie di valutazione e verifica indipendente (LP e LV);
- b) esamina le procedure documentate di ciascun organismo coinvolto nei controlli dell'integrità e coerenza dell'attuazione dell'SVL del legname;
- c) esamina l'attuazione delle procedure documentate e i registri, incluse le prassi di lavoro, durante le visite agli uffici, le zone forestali di raccolta, i depositi/bacini di deposito di tronchi, le stazioni di controllo forestale, i siti degli stabilimenti e i punti di esportazione e importazione;
- d) esamina le informazioni raccolte dalle autorità di regolamentazione e di quelle incaricate dell'applicazione delle leggi, gli LP ed LV e altri organismi individuati nell'SVL del legname per verificare la conformità;
- e) esamina la raccolta dati da parte di organizzazioni del settore privato coinvolte nell'attuazione dell'SVL del legname;
- f) valuta la disponibilità delle informazioni pubbliche di cui all'allegato IX, inclusa l'efficacia dei meccanismi di divulgazione delle informazioni;
- g) si avvale dei risultati e delle raccomandazioni del monitoraggio indipendente e delle relazioni di valutazione esauriente oltre alle relazioni del controllore di mercato indipendente;
- h) ricerca i pareri delle parti interessate e utilizza le informazioni ricevute dalle parti interessate che sono direttamente o indirettamente coinvolte nell'attuazione dell'SVL del legname; e
- i) usa metodi di campionatura e di controlli casuali appropriati per valutare l'operato delle agenzie di regolamentazione forestale, LP ed LV, industrie e altri soggetti rilevanti a tutti i livelli delle attività forestali, del controllo della catena di approvvigionamento, della lavorazione e trasformazione del legno e del rilascio delle licenze di esportazione, inclusi i controlli incrociati con le informazioni sulle importazioni dall'Indonesia fornite dall'Unione.

6. QUALIFICHE DEL VALUTATORE

Il valutatore è una terza parte competente, indipendente e imparziale che soddisfa i seguenti requisiti:

▼B

- a) il valutatore deve dimostrare le qualifiche e le capacità di soddisfare i requisiti della Guida 65 ISO/IEC e dello standard ISO/IEC 17021 o equivalenti, inclusa la qualifica per offrire servizi di valutazione riguardanti il settore forestale e le catene di approvvigionamento dei prodotti forestali;
- b) il valutatore non deve essere coinvolto direttamente nella gestione delle foreste, nella lavorazione e trasformazione del legno, nel commercio di legname o nel controllo del settore forestale in Indonesia o nell'Unione;
- c) il valutatore deve essere indipendente da tutti gli altri componenti dell'SVL del legname e dalle autorità di regolamentazione forestale dell'Indonesia; inoltre deve disporre di sistemi per evitare qualsiasi conflitto di interesse. Il valutatore dichiara qualsiasi potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere e intraprende un'azione efficace per limitarlo;
- d) il valutatore e i suoi dipendenti che svolgono i compiti di valutazione devono avere acquisito un'esperienza comprovata di audit in materia di gestione delle foreste tropicali, settori della lavorazione e trasformazione del legno e controlli della relativa catena di approvvigionamento;
- e) il valutatore deve avere predisposto un meccanismo per ricevere e trattare i reclami derivanti dalle sue attività e dai risultati.

7. RELAZIONI

- 7.1. La relazione di valutazione periodica comprende: i) una relazione completa contenente tutte le informazioni del caso sulla valutazione, i suoi risultati (inclusi i casi di non conformità e i guasti di sistema) e le raccomandazioni e ii) una relazione sintetica pubblica basata su una relazione completa, che presenta i risultati essenziali e le raccomandazioni.
- 7.2. La relazione completa e la relazione sintetica pubblica devono essere presentate al CCA per il riesame e l'approvazione prima della divulgazione pubblica.
- 7.3. Su richiesta del CCA il valutatore fornisce informazioni aggiuntive per sostenere o precisare i risultati.
- 7.4. Il valutatore notifica al CCA tutti i reclami ricevuti e le azioni adottate per risolverli.

8. RISERVATEZZA

Il valutatore tutela la riservatezza dei dati ricevuti durante lo svolgimento delle sue attività.

9. NOMINA, PERIODICITÀ E FINANZIAMENTO

- 9.1. Il valutatore viene nominato dall'Indonesia dopo le consultazioni con l'Unione europea nell'ambito del CCA.
- 9.2. La valutazione periodica viene condotta a intervalli non superiori a dodici mesi a partire dalla data approvata dal CCA conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, lettera e), dell'accordo.
- 9.3. Il finanziamento della revisione periodica viene deciso dal CCA.

*ALLEGATO VII***QUADRO DI RIFERIMENTO PER IL MONITORAGGIO
INDIPENDENTE DEL MERCATO****1. OBIETTIVO DEL MONITORAGGIO INDIPENDENTE DEL MERCATO**

Il monitoraggio indipendente del mercato (MIM) è un monitoraggio del mercato effettuato da una terza parte indipendente denominata "controllore". L'obiettivo del monitoraggio indipendente del mercato (MIM) è quello di raccogliere e analizzare informazioni sull'accettazione del legname indonesiano coperto da licenza FLEGT nel mercato dell'Unione europea e riesaminare gli effetti del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati e le relative iniziative quali le politiche in materia di appalti pubblici e privati.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il MIM copre:

- 2.1. il rilascio per l'immissione in libera pratica del legname indonesiano coperto da licenza FLEGT in corrispondenza dei punti di ingresso nell'Unione;
- 2.2. la resa del legname indonesiano coperto da licenza FLEGT nel mercato dell'Unione e gli effetti delle misure connesse al mercato adottate nell'Unione sulla domanda di legname indonesiano coperto da licenza FLEGT;
- 2.3. la resa del legname indonesiano non coperto da licenza FLEGT nel mercato dell'Unione e gli effetti delle misure connesse al mercato adottate nell'Unione sulla domanda di legname indonesiano non coperto da licenza FLEGT;
- 2.4. l'esame degli effetti di altre misure connesse al mercato adottate nell'Unione quali, ad esempio, le politiche in materia di appalti pubblici, i codici per gli edifici ecocompatibili e l'azione del settore privato come i codici di pratica commerciale e la responsabilità sociale delle imprese.

3. RISULTATI

Il MIM comporta la redazione di relazioni regolari al comitato congiunto di attuazione (CCA) contenenti i risultati e le raccomandazioni sulle misure per rafforzare la posizione del legname indonesiano coperto da licenza FLEGT nel mercato dell'Unione e per migliorare l'attuazione delle misure connesse al mercato per evitare l'immissione sul mercato dell'Unione del legname raccolto illegalmente.

4. ATTIVITÀ PRINCIPALI

Il MIM include, tra l'altro:

- 4.1. la valutazione:
 - a) dei progressi realizzati nell'ambito delle misure politiche per combattere il commercio nell'Unione di legname raccolto illegalmente e degli effetti di tali misure;
 - b) delle tendenze nell'importazione nell'Unione del legname e suoi derivati dall'Indonesia oltre che da altri paesi esportatori di legname partecipanti o meno ad AVP;

▼B

- c) delle azioni dei gruppi di pressione che potrebbero influire sulla domanda di legname e dei suoi derivati o sui mercati per il commercio dei prodotti forestali indonesiani.

4.2. Relazioni sui risultati e raccomandazioni presentate al CCA.

5. METODOLOGIA DI MONITORAGGIO

5.1. Il controllore deve disporre di una metodologia documentata e basata su prove. Tale metodologia include un'analisi adeguata della documentazione del caso, l'individuazione di incongruenze nei dati e nelle informazioni commerciali disponibili e colloqui approfonditi con i soggetti rilevanti in merito agli indicatori essenziali degli effetti e dell'efficacia delle misure connesse al mercato.

5.2. Il controllore formula osservazioni e conduce analisi, tra l'altro:

- a) sull'attuale situazione di mercato e sulle tendenze nell'Unione per quanto riguarda il legname e i suoi derivati;
- b) sulle politiche in materia di appalti pubblici e sul loro trattamento nell'Unione del legname e dei suoi derivati coperti o meno da licenze FLEGT;
- c) sulla legislazione che incide sull'industria del legno, sul commercio di legname e prodotti derivati all'interno dell'Unione e sulle importazioni di legname e suoi derivati nell'Unione;
- d) sulle differenze di prezzo tra il legname e suoi derivati coperti o meno da licenze FLEGT nell'Unione;
- e) sull'accettazione nel mercato, la percezione e la quota di mercato del legname e dei suoi derivati certificati e coperti da licenza FLEGT nell'Unione;
- f) sulle statistiche e tendenze sui volumi e sui valori delle importazioni presso differenti porti dell'Unione di legname e suoi derivati coperti o meno da licenza FLEGT provenienti dall'Indonesia oltre che da altri paesi esportatori di legname partecipanti o meno ad AVP;
- g) sulle descrizioni dei processi e degli strumenti giuridici, incluse le modifiche ad essi apportate, in base ai quali le autorità competenti e le autorità di controllo delle frontiere nell'Unione convalidano le licenze FLEGT e autorizzano l'immissione in libera pratica dei carichi, oltre alle sanzioni imposte per la non conformità;
- h) sulle possibili difficoltà e i possibili vincoli a cui devono fare fronte gli esportatori e gli importatori quando importano legname coperto da licenze FLEGT nell'Unione;
- i) sull'efficacia delle campagne per promuovere il legname coperto da licenze FLEGT nell'Unione.

5.3. Il controllore raccomanda attività promozionali di mercato per migliorare ulteriormente l'accettazione del legname indonesiano coperto da licenze FLEGT.

▼B**6. QUALIFICHE DEL CONTROLLORE INDIPENDENTE DI MERCATO**

Il controllore deve:

- a) essere una terza parte indipendente di professionalità e integrità comprovate nel monitoraggio del mercato dell'Unione del legname e dei suoi derivati e delle questioni commerciali connesse;
- b) avere dimestichezza con il commercio e i mercati del legname indonesiano e dei suoi derivati, in particolare di legno duro, e con i paesi dell'Unione che fabbricano prodotti simili;
- c) disporre di sistemi per evitare qualsiasi conflitto di interessi. Il controllore deve dichiarare qualsiasi potenziale conflitto di interessi che possa sorgere e prendere provvedimenti efficaci per limitarlo.

7. RELAZIONI

- 7.1. Le relazioni devono essere presentate a scadenza biennale e comprendono: i) un'analisi completa contenente tutti i risultati e le raccomandazioni rilevanti; e ii) una relazione sintetica basata sulla relazione completa.
- 7.2. La relazione completa e la relazione sintetica sono presentate al CCA per il riesame e l'approvazione prima di essere rese pubbliche.
- 7.3. Su richiesta del CCA, il controllore può fornire informazioni aggiuntive per chiarire i risultati.

8. RISERVATEZZA

Il controllore mantiene la riservatezza dei dati ricevuti durante lo svolgimento delle sue attività.

9. NOMINA, PERIODICITÀ E FINANZIAMENTO

- 9.1. Il controllore è nominato dall'Unione dopo le consultazioni con l'Indonesia nell'ambito del CCA.
- 9.2. Il MIM viene condotto a intervalli di tempo non superiori a ventiquattro mesi a decorrere dalla data approvata dal CCA conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, lettera e), dell'accordo.
- 9.3. Il finanziamento del MIM è deciso dal CCA.



ALLEGATO VIII

CRITERI PER VALUTARE L'OPERATIVITÀ DEL SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ DEL LEGNAME INDONESIA

CONTESTO

Prima che inizi la concessione di licenze FLEGT alle esportazioni di legname verso l'Unione europea, verrà svolta una valutazione tecnica indipendente del sistema di verifica della legalità del legname indonesiano. Questa valutazione tecnica avrà lo scopo di: (i) esaminare la funzione dell'SVL del legname nella pratica per stabilire se fornisce i risultati attesi e di (ii) esaminare eventuali revisioni apportate all'SVL del legname dopo la firma del presente accordo.

I criteri di questa valutazione sono riportati di seguito:

1. Definizione di legalità
2. Controllo della catena di approvvigionamento
3. Procedure di verifica
4. Concessione di licenze di esportazione
5. Monitoraggio indipendente

1. DEFINIZIONE DI LEGALITÀ

Il legname di origine legale deve essere definito sulla base delle leggi vigenti in Indonesia. La definizione utilizzata dovrà essere inequivocabile, oggettivamente verificabile e applicabile sul piano operativo e deve comprendere, quanto meno, le leggi e i regolamenti che disciplinano i settori di seguito specificati:

- diritti di raccolta: concessione di diritti legali per la raccolta del legname entro le zone designate e/o dichiarate legalmente a tal fine;
- attività forestali: rispetto delle norme di legge in relazione alla gestione forestale, segnatamente conformità alle leggi e ai regolamenti corrispondenti in materia di ambiente e lavoro;
- diritti e imposte: rispetto degli obblighi di legge relativi a imposte, diritti e oneri direttamente connessi con la raccolta del legname e i diritti di raccolta;
- altri utenti: ove del caso, rispetto dei diritti fondiari o diritti di uso su terreni e risorse di altri, sui quali potrebbero incidere i diritti di raccolta del legname;
- commercio e dogane: rispetto degli obblighi di legge in materia di procedure commerciali e doganali.

Domande fondamentali:

- la definizione di legalità e le norme di verifica della legalità sono state modificate da quando è stato concluso il presente accordo?
- Le leggi e i regolamenti corrispondenti in materia di lavoro sono stati inclusi nelle definizioni di legalità di cui all'allegato II?

▼B

In caso di modifiche alla definizione di legalità, le domande principali comprenderanno:

- sono state consultate tutte le parti interessate pertinenti in merito a queste modifiche e a tutti i cambiamenti successivi al sistema di verifica della legalità attraverso un processo che ha tenuto sufficientemente conto dei loro punti di vista?
- È chiaro quale strumento giuridico sottende ciascun elemento della definizione? I criteri e gli indicatori che consentono di accertare la conformità a ciascun elemento della definizione sono specificati? I criteri e gli indicatori sono chiari, obiettivi e applicabili sul piano operativo?
- I criteri e gli indicatori individuano chiaramente ruoli e responsabilità dei vari soggetti e la verifica valuta le prestazioni di tutti i soggetti coinvolti?
- La definizione di legalità comprende i settori principali delle leggi e dei regolamenti vigenti precedentemente descritti? In caso contrario, perché alcuni campi della legislazione sono stati trascurati?

2. CONTROLLO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

I sistemi di controllo della catena di approvvigionamento devono fornire una garanzia credibile della tracciabilità del legname e dei suoi derivati lungo tutta la catena di approvvigionamento dal punto di raccolta o importazione al punto di esportazione. Non occorrerà sempre mantenere la tracciabilità fisica di un tronco, carico di tronchi o altro prodotto derivato dal punto di esportazione a ritroso alla foresta di origine, ma sarà sempre necessario garantire la tracciabilità tra la foresta e il primo punto di mescolamento (per esempio, terminal per legname o unità di trasformazione).

2.1. Diritti di utilizzo

Le aree in cui sono stati concessi i diritti sulle risorse forestali e i titolari di tali diritti sono chiaramente identificati.

Domande fondamentali:

- il sistema di controllo assicura che soltanto il legname proveniente da un'area forestale soggetta a diritti di sfruttamento validi entri nella catena di approvvigionamento?
- Il sistema di controllo assicura che le imprese che effettuano le operazioni di raccolta siano titolari dei necessari diritti di sfruttamento per l'area forestale interessata?
- Le procedure di riconoscimento dei diritti di raccolta e le informazioni su tali diritti e sui loro titolari sono rese pubbliche?

2.2. Metodi di controllo della catena di approvvigionamento

Esistono meccanismi efficaci per rintracciare il legname lungo la catena di approvvigionamento dal punto di raccolta al punto di esportazione. L'impostazione per individuare il legname può variare, spaziando dall'impiego di etichette per i singoli articoli alla consultazione della documentazione che accompagna un carico o lotto. Il metodo scelto deve tenere conto del tipo e del valore del legname e del rischio di contaminazione con legname sconosciuto o illegale.

▼B

Domande fondamentali:

- nel sistema di controllo sono identificate e descritte tutte le possibili catene di approvvigionamento, comprese le diverse fonti di legname?
- Nel sistema di controllo sono identificate e descritte tutte le fasi della catena di approvvigionamento?
- Nelle seguenti fasi della catena di approvvigionamento i metodi di individuazione dell'origine del prodotto e prevenzione del mescolamento con legname proveniente da fonti ignote sono stati definiti e documentati?
 - alberi da legname
 - tronchi nella foresta
 - trasporto e stoccaggio provvisorio (depositi/bacini di tronchi, depositi/bacini di tronchi provvisori)
 - arrivo all'unità di trasformazione e stoccaggio dei materiali
 - ingresso e uscita dalle linee di produzione presso l'unità di trasformazione
 - stoccaggio dei prodotti trasformati presso l'unità di trasformazione
 - uscita dall'unità di trasformazione e trasporto
 - arrivo al punto di esportazione
- Quali organismi sono incaricati del controllo sui flussi di legname? Sono dotati di adeguate risorse umane e di altro tipo per svolgere correttamente le attività di controllo?
- Qualora si sia concretamente riscontrato che nella catena di approvvigionamento entra legname non verificato, sono state individuate le eventuali debolezze nel sistema di controllo? Ad esempio l'assenza di un inventario di alberi da legname prima di eseguire il raccolto da foreste/terreni privati.
- L'Indonesia dispone di una politica sull'inclusione dei materiali riciclati nell'SVL del legname indonesiano e in caso affermativo, sono stati sviluppati orientamenti su come includere il materiale riciclato?

2.3. Gestione dei dati quantitativi:

Esistono meccanismi solidi ed efficaci per la misurazione e la registrazione delle quantità di legname o prodotti legnosi in ogni fase della catena di approvvigionamento, comprese valutazioni pre-raccolta precise e affidabili del volume degli alberi da legname in ogni luogo di raccolta.

Domande fondamentali:

- il sistema di controllo produce dati quantitativi in merito ai fattori in entrata e in uscita, compresi i rapporti di conversione qualora opportuno, nelle seguenti fasi della catena di approvvigionamento:

▼ B

- alberi da legname
- tronchi nella foresta (presso aree di deposito)
- legname trasportato e stoccato (depositi/bacini di tronchi, depositi/bacini di tronchi provvisori)
- arrivo all'unità di trasformazione e stoccaggio dei materiali
- ingresso e uscita dalle linee di produzione
- stoccaggio dei prodotti trasformati presso l'unità di trasformazione
- uscita dall'unità di trasformazione e trasporto
- arrivo al punto di esportazione
- Quali organismi sono incaricati di mantenere registri sui dati quantitativi? Dispongono di risorse adeguate in termini di personale e apparecchiature?
- Qual è la qualità dei dati controllati?
- Tutti i dati quantitativi sono registrati in modo tale da rendere possibile il controllo incrociato con gli elementi precedenti e successivi della catena in maniera tempestiva?
- Quali informazioni sul controllo della catena di approvvigionamento sono rese disponibili al pubblico? In che modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?

2.4. Separazione del legname di cui sia stata verificata la legalità dal legname proveniente da fonti sconosciute

Domande fondamentali:

- sono previsti controlli sufficienti per escludere il legname proveniente da fonti ignote o raccolto in assenza dei relativi diritti legali di raccolta?
- Quali misure di controllo si applicano per garantire che i materiali verificati e non verificati siano separati nel corso della catena di approvvigionamento?

2.5. Legname e suoi derivati importati

Vengono eseguiti controlli adeguati per assicurare che il legname e i suoi derivati di importazione siano stati importati legalmente.

Domande fondamentali:

- come si dimostra la legalità delle importazioni di legname e suoi derivati?
- Quali documenti sono richiesti per identificare il paese di raccolta e per garantire che i prodotti importati provengano da legname raccolto legalmente, come indicato nell'allegato V?
- L'SVL del legname identifica il legname e i suoi derivati importati attraverso la catena di approvvigionamento finché non vengono mescolati per la fabbricazione di prodotti trasformati?

▼B

- Qualora venga utilizzato legname importato, è possibile individuare il paese di origine della raccolta sulla licenza FLEGT (può essere omesso per i prodotti ricostituiti)?

3. PROCEDURE DI VERIFICA

La verifica fornisce controlli sufficienti per garantire la legalità del legname. Deve essere abbastanza solida ed efficace per garantire che venga individuata qualsiasi non conformità ai requisiti, nella foresta o all'interno della catena di approvvigionamento, e che vengano presi provvedimenti rapidi.

3.1. Organizzazione

La verifica viene svolta da un'organizzazione di terzi che dispone di risorse adeguate, sistemi di gestione, personale qualificato ed esperto e meccanismi solidi ed efficaci per controllare i conflitti di interessi.

Domande fondamentali:

- gli organismi preposti alle verifiche dispongono di un certificato di accreditamento valido rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento (KAN)?
- Il governo nomina uno o più organismi cui affidare i compiti di verifica? Il mandato (con le relative responsabilità) è chiaro e di pubblico dominio?
- I ruoli e le responsabilità istituzionali sono chiaramente definiti e applicati?
- Gli organismi incaricati delle verifiche dispongono di risorse adeguate per svolgere la verifica rispetto alla definizione di legalità e ai sistemi di controllo della catena di approvvigionamento del legname?
- Gli organismi incaricati delle verifiche dispongono di un sistema di gestione ben documentato che:
 - garantisca che il suo personale sia in possesso delle competenze e dell'esperienza necessarie a tal fine?
 - si avvalga del sistema di controllo/sorveglianza interno?
 - comprenda meccanismi per controllare i conflitti di interesse?
 - assicuri la trasparenza del sistema?
 - definisca e applichi una metodologia di verifica?

3.2. Verifica rispetto alla definizione di legalità

Esiste una definizione chiara di ciò che va verificato. La metodologia di verifica è documentata e assicura che il processo sia sistematico, trasparente, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli regolari e relativo a ogni aspetto contemplato nella definizione.

▼ B

Domande fondamentali:

- la metodologia di verifica utilizzata dagli organismi preposti alle verifiche si estende a tutti gli elementi della definizione di legalità e comprende test di conformità a tutti gli indicatori?
- Gli organismi incaricati delle verifiche:
 - controllano documenti, registri di esercizio e operazioni sul campo (anche casuali)?
 - raccolgono informazioni da parti interessate esterne?
 - registrano le loro attività di verifica?
- I risultati della verifica sono resi pubblici? In quale modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?

3.3. Verifica dei sistemi di controllo dell'intera catena di approvvigionamento

Esiste un chiaro ambito di criteri e indicatori da verificare che copre l'intera catena di approvvigionamento. La metodologia di verifica è documentata, assicura che il processo sia sistematico, trasparente, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli regolari, e che copra tutti i criteri e gli indicatori compresi nell'ambito di applicazione, con verifiche periodiche e immediate dei dati in ciascuna fase della catena.

Domande fondamentali:

- la metodologia di verifica copre tutte le verifiche dei controlli della catena di approvvigionamento? Ciò è chiaramente indicato nella metodologia di verifica?
- Come viene dimostrata l'applicazione della verifica dei controlli sulla catena di approvvigionamento?
- Quali organismi sono responsabili della verifica dei dati? Sono dotati di adeguate risorse umane e di altro tipo per svolgere correttamente le attività di gestione dei dati?
- Esistono metodi per valutare la corrispondenza tra alberi da legname, legname raccolto e legname immesso nell'unità di trasformazione o nel punto di esportazione?
- Esistono metodi per valutare la coerenza tra i dati relativi al legname grezzo e i dati relativi ai prodotti trasformati nelle segherie e in altri impianti? Questi metodi comprendono la specificazione e l'aggiornamento periodico dei rapporti di conversione?
- Quali sistemi e tecniche di informazione vengono utilizzati per memorizzare, verificare e registrare i dati? Esistono sistemi efficaci per proteggere i dati?
- I risultati della verifica dei controlli sulla catena di approvvigionamento sono resi pubblici? In quale modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?

3.4. Meccanismi per la gestione dei reclami

Esistono meccanismi adeguati per la gestione dei reclami e delle controversie derivanti dal processo di verifica.

▼B

Domande fondamentali:

- gli organismi di verifica dispongono di un meccanismo di gestione dei reclami a disposizione di tutti gli interessati?
- Gli organismi di verifica dispongono di meccanismi che consentono di ricevere le obiezioni dei controllori indipendenti e di rispondervi?
- Gli organismi incaricati delle verifiche dispongono di meccanismi che consentono di ricevere segnalazioni di infrazioni/violazioni rilevate dai funzionari governativi e di rispondervi?
- Risulta chiaro come i reclami vengono ricevuti, documentati e trasmessi (se del caso) ad un'istanza superiore e come sono trattati?

3.5. Meccanismi per gestire la non conformità

Esistono meccanismi adeguati per gestire i casi di non conformità individuati durante il processo di verifica o presentati attraverso le denunce e il monitoraggio indipendente.

Domande fondamentali:

- esiste un meccanismo efficace e funzionante per richiedere e attuare decisioni correttive adeguate in merito ai risultati delle verifiche e azioni laddove vengano individuati violazioni?
- Il sistema di verifica definisce il suddetto requisito?
- Sono stati messi a punto meccanismi per ovviare ai casi di non conformità? Sono applicati nella pratica?
- I casi di non conformità e di correzione dei risultati delle verifiche o le altre azioni adottate sono adeguatamente registrati? Esiste una valutazione dell'efficacia di tali azioni?
- Esiste un meccanismo per riferire al governo i risultati delle verifiche effettuate dagli organismi di verifica?
- Quali informazioni sui casi di non conformità riscontrati diventano di dominio pubblico?

4. RILASCIO DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE

L'Indonesia ha affidato la responsabilità generale del rilascio di documenti V-legal/licenze FLEGT alle autorità preposte al rilascio delle licenze. Le licenze FLEGT vengono rilasciate per singoli carichi destinati all'Unione.

4.1. Assetto organizzativo

Domande fondamentali:

- a quali organismi viene affidata la responsabilità del rilascio delle licenze FLEGT?
- L'autorità preposta al rilascio delle licenze dispone di un certificato di accreditamento valido emesso dal KAN?
- I ruoli dell'autorità preposta al rilascio delle licenze e del suo personale rispetto al rilascio di licenze FLEGT sono chiaramente definiti e di dominio pubblico?

▼B

- I requisiti per le competenze sono definiti e i controlli interni stabiliti per il personale dell'autorità preposta al rilascio delle licenze?
- L'autorità preposta al rilascio delle licenze dispone di risorse adeguate per svolgere la sua attività?

4.2. Rilascio di documenti V-legal e loro utilizzo per il rilascio di licenze FLEGT

Sono stati presi accordi adeguati per utilizzare i documenti V-legal per il rilascio di licenze FLEGT.

Domande fondamentali:

- l'autorità preposta al rilascio delle licenze dispone di procedure documentate di dominio pubblico per il rilascio di un documento V-legal?
- Quali prove vi sono del fatto che queste procedure sono correttamente applicate nella pratica?
- Esistono registrazioni adeguate dei documenti V-legal rilasciati e dei casi in cui non sono stati rilasciati documenti V-legal? Le registrazioni indicano chiaramente gli elementi giustificativi sui quali si basa il rilascio dei documenti V-legal?
- L'autorità incaricata del rilascio delle licenze dispone di procedure adeguate per garantire che ogni carico di legname soddisfi i requisiti della definizione di legalità e i controlli della catena di approvvigionamento?
- I requisiti per il rilascio delle licenze sono stati chiaramente definiti e comunicati agli esportatori e alle altre parti interessate?
- Quale tipo di informazione sulle licenze rilasciate diventa di dominio pubblico?
- Le licenze FLEGT soddisfano le specifiche tecniche contenute nell'allegato IV?
- L'Indonesia ha messo a punto un sistema di numerazione per le licenze FLEGT che consente di operare una distinzione tra licenze FLEGT destinate al mercato dell'Unione e documenti V-legal destinati ai mercati esterni all'Unione?

4.3. Domande sulle licenze FLEGT rilasciate

Esiste un meccanismo adeguato per gestire le richieste delle autorità competenti in relazione alle licenze FLEGT, come disposto nell'allegato III.

Domande fondamentali:

- è stata nominata e istituita un'unità di informazione sulle licenze, tra l'altro, per ricevere le richieste delle autorità competenti e rispondervi?
- Sono state istituite chiare procedure di comunicazione tra l'unità di informazione sulle licenze e le autorità competenti?
- Sono state istituite chiare procedure di comunicazione tra l'unità di informazione sulle licenze e l'autorità preposta al rilascio delle licenze?
- Esistono canali attraverso i quali le parti interessate indonesiane o internazionali possono rivolgere domande sulle licenze FLEGT rilasciate?

▼ B

4.4. Meccanismi per la gestione dei reclami

Esiste un adeguato meccanismo di gestione dei reclami e delle controversie derivanti dal rilascio di licenze. Tale meccanismo consente di gestire qualunque reclamo relativo al funzionamento del sistema di rilascio delle licenze.

Domande fondamentali:

- esiste una procedura di gestione dei reclami documentata a disposizione di tutte le parti interessate?
- Risulta chiaro come i reclami vengono ricevuti, documentati e trasmessi a un livello superiore (se del caso) e quale seguito vi viene dato?

5. MONITORAGGIO INDIPENDENTE

Il monitoraggio indipendente viene condotto dalla società civile dell'Indonesia ed è indipendente da altri elementi dell'SVL del legname (quelli coinvolti nella gestione o nella regolamentazione delle risorse forestali e quelli coinvolti nell'audit indipendente). Uno degli obiettivi principali consiste nel mantenere la credibilità dell'SVL del legname controllando l'attuazione della verifica.

L'Indonesia ha riconosciuto formalmente la funzione di monitoraggio indipendente e consente alla società civile di presentare reclami quando vengono rilevate irregolarità nei processi di accreditamento, valutazione e rilascio di licenze.

Domande fondamentali:

- il governo ha reso pubblici gli orientamenti per il monitoraggio indipendente?
- Gli orientamenti indicano chiari requisiti sull'idoneità delle organizzazioni a svolgere funzioni di monitoraggio indipendente per garantire l'imparzialità ed evitare conflitti di interessi?
- Gli orientamenti indicano procedure per accedere alle informazioni contenute nell'allegato IX?
- La società civile può accedere in pratica alle informazioni contenute nell'allegato IX?
- Gli orientamenti indicano procedure per la presentazione dei reclami? Queste procedure sono di dominio pubblico?
- Sono state chiarite e stabilite le disposizioni sulla stesura di relazioni e la divulgazione al pubblico che si applicano agli organismi preposti alle verifiche?



ALLEGATO IX

DIVULGAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI

1. INTRODUZIONE

Le parti si impegnano a garantire che le informazioni fondamentali relative al settore forestale siano messe a disposizione del pubblico.

Il presente allegato dispone il conseguimento di questo obiettivo delineando i) le informazioni relative al settore forestale che devono essere messe a disposizione del pubblico, ii) gli organismi incaricati di rendere disponibili tali informazioni e iii) i meccanismi tramite i quali è possibile accedervi.

L'obiettivo è quello di assicurare che 1) le operazioni del CCA durante l'attuazione del presente accordo siano trasparenti e comprensibili; 2) esista un meccanismo a uso delle parti e delle parti interessate pertinenti per l'accesso alle informazioni relative al settore forestale; 3) il funzionamento del l'SVL del legname sia rafforzato attraverso la disponibilità di informazioni per il monitoraggio indipendente e 4) vengano raggiunti obiettivi più ampi del presente accordo. La disponibilità pubblica di informazioni rappresenta un contributo importante al rafforzamento della governance nel settore forestale dell'Indonesia.

2. MECCANISMI DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Il presente allegato è in linea con la legge indonesiana sulla libertà di informazione n. 14/2008. Ai sensi di tale legge è obbligatorio che ogni istituzione pubblica elabori regolamenti in merito all'accesso del pubblico alle informazioni. La legge distingue quattro categorie di informazioni: 1) informazioni disponibili e diffuse periodicamente in maniera attiva; 2) informazioni che dovrebbero essere rese pubbliche senza ritardi; 3) informazioni disponibili sempre e fornite su richiesta e 4) informazioni limitate o riservate.

Il ministero delle Foreste, gli uffici provinciali e distrettuali, l'organismo nazionale di accreditamento (KAN), l'organismo per la valutazione della conformità (conformity assessment body, CAB), le autorità preposte al rilascio delle licenze svolgono un ruolo di primo piano nel funzionamento dell'SVL del legname e sono pertanto obbligate nell'ambito dei loro doveri a rivelare al pubblico informazioni relative al settore forestale.

Al fine di attuare la suddetta legge, il ministero delle Foreste, gli uffici provinciali e distrettuali e tutte le altre agenzie pubbliche, compreso il KAN, hanno messo o stanno mettendo a punto procedure per mettere le informazioni a disposizione del pubblico.

Inoltre al KAN viene richiesto di rendere disponibili al pubblico le informazioni ai sensi della norma ISO/IEC 17011:2004, clausola 8.2 – Obligation of the accreditation body (obbligo dell'ente accreditante). Agli enti preposti alle verifiche e alle autorità preposte al rilascio delle licenze viene richiesto di rendere le informazioni disponibili al pubblico ai sensi dei regolamenti del ministero delle Foreste e della norma ISO/IEC 17021:2006 clausola 8.1 – Publicly accessible information (informazioni accessibili al pubblico) e della norma ISO/IEC Guide 65:1996 clausola 4.8 – Documentation (documentazione).

Le organizzazioni della società civile fungono da fonte di informazioni relative al settore forestale ai sensi dei regolamenti del ministero delle Foreste.

▼B

Il ministero delle Foreste ha emanato il regolamento n. P.7/Menhut-II/2011 del 2 febbraio 2011, che stabilisce che le richieste di informazioni detenute dal ministero delle Foreste devono essere indirizzate al direttore del Centro per le relazioni pubbliche del ministero delle Foreste in una politica informativa a "sportello unico". Il ministero delle Foreste sta formulando ulteriori orientamenti per l'attuazione. È possibile accedere direttamente a informazioni disponibili a livello regionale, provinciale e distrettuale.

Per rendere utilizzabile questo allegato, è necessario sviluppare e approvare le procedure/orientamenti/istruzioni per fare in modo che le suddette istituzioni rispondano alle richieste di informazioni. Inoltre, verranno chiarite le disposizioni sulla stesura di relazioni e la divulgazione al pubblico che si applicano agli organismi incaricati delle verifiche e alle autorità preposte al rilascio delle licenze.

3. CATEGORIE DI INFORMAZIONI UTILIZZATE PER RAFFORZARE IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELL'SVL DEL LEGNAME

Leggi e regolamenti: tutte le leggi, i regolamenti, le norme e gli orientamenti elencati nelle norme di legalità.

Allocazione di terreno e foreste: mappe di allocazione del terreno e piani spaziali provinciali, procedure per l'allocazione del terreno, la concessione di foreste o i diritti di utilizzo e altri diritti di sfruttamento e trattamento e relativi documenti quali mappe di concessioni, permesso di svincolo di aree forestali, documenti di titolo fondiario e mappe di titolo fondiario.

Pratiche di gestione forestale: piani di sfruttamento delle foreste, piani di lavoro annuale, comprensivi di mappe e permessi per attrezzature, verbali di riunioni di consultazione con le comunità che vivono all'interno e intorno all'area di svincolo necessari per l'elaborazione dei piani di lavoro annuali, piani di lavoro per lo sfruttamento del legname e allegati, documenti di valutazione dell'impatto ambientale e verbali di riunioni di consultazioni pubbliche necessari per l'elaborazione delle relazioni di valutazione dell'impatto ambientale, relazioni sulla produzione di tronchi e dati di inventario sui gruppi di alberi nel territorio forestale demaniale.

Informazioni sui trasporti e sulla catena di approvvigionamento, ad es. documenti di trasporto dei prodotti forestali e dei tronchi e allegati e relazioni di verifica dei dati sul legname, documenti di registrazione del trasporto interinsulare del legname e documenti indicanti l'identità della nave.

Informazioni sulla trasformazione e sul settore: ad esempio atto di costituzione della società, licenza commerciale e numero di iscrizione nel registro delle imprese, relazione della valutazione di impatto ambientale, licenza commerciale industriale o numeri di registrazione industriale, piani di fornitura delle materie prime industriali per le industrie primarie di trasformazione dei prodotti forestali, registrazione dell'esportatore di prodotti industriali forestali, relazioni su materie prime e prodotti trasformati, elenco dei titolari dei diritti di trasformazione e informazioni sulle società che operano la trasformazione secondaria.

Diritti forestali: ad esempio diritti di pagamento per area e fatture con prove di pagamento, ordini di pagamento e fatture per il fondo di rimboschimento e per la tassa per le risorse forestali.

▼B

Informazioni su verifiche e licenze: orientamenti sulla qualità e norme delle procedure di accreditamento; nome e indirizzo di ogni CAB accreditato, date di concessione dell'accREDITamento e date di scadenza; campi di applicazione dell'accREDITamento; elenco del personale CAB (controllori, responsabili delle decisioni) associato a ciascun certificato; chiarimento su ciò che è considerato informazione riservata a livello commerciale; programma di audit per sapere quando avranno luogo le consultazioni pubbliche; annuncio dell'audit da parte del CAB; verbali delle consultazioni pubbliche con il CAB compreso l'elenco dei partecipanti; sintesi pubblica dei risultati dell'audit; relazioni di sintesi stilate dall'organismo di controllo sul rilascio dei certificati; relazione sullo stato di avanzamento di tutti gli audit: certificati accettati, respinti, attualmente in corso, concessi, sospesi e ritirati ed eventuali modifiche a quanto riportato sopra; casi di non conformità importanti per gli audit e per la concessione di licenze e azione adottata per risolverli; licenze di esportazione rilasciate; relazioni di ricapitolazione periodiche pubblicate dalle autorità preposte al rilascio delle licenze.

Procedure di monitoraggio e di reclamo: procedure operative standard per le denunce al KAN, organismi incaricati delle verifiche e autorità preposte al rilascio delle licenze, comprese procedure per controllare l'avanzamento delle relazioni sui reclami e la chiusura di queste.

L'appendice al presente allegato contiene un elenco dei documenti fondamentali importanti per il monitoraggio delle foreste, le agenzie che detengono questi documenti nonché la procedura per acquisire tali informazioni.

4. CATEGORIE DI INFORMAZIONI UTILIZZATE PER RAFFORZARE GLI OBIETTIVI GLOBALI DELL'AVP

1. Registrazione delle discussioni in sede di CCA
2. Relazione annuale del CCA in cui sono indicati:
 - a) quantitativi di prodotti del legno esportati dall'Indonesia nell'Unione ai sensi del sistema di rilascio delle licenze FLEGT, ripartiti in base alla voce SA pertinente e allo Stato membro dell'Unione in cui ha avuto luogo l'importazione;
 - b) numero di licenze FLEGT rilasciate dall'Indonesia;
 - c) avanzamento nel conseguimento degli obiettivi del presente accordo e questioni relative alla sua attuazione;
 - d) azioni per evitare l'esportazione, l'importazione e l'immissione o lo scambio sul mercato interno di prodotti del legno prodotti illegalmente;
 - e) quantitativi di legname e suoi derivati importati in Indonesia e azioni adottate per impedire l'importazione di prodotti del legno realizzati illegalmente e per mantenere l'integrità del sistema di rilascio delle licenze FLEGT;
 - f) casi di non conformità con il sistema di rilascio delle licenze FLEGT e azione adottata per gestirli;

▼B

- g) quantitativi di prodotti del legno importati nell'Unione ai sensi del sistema di rilascio delle licenze FLEGT, ripartiti in base alla voce SA pertinente e allo Stato membro dell'Unione in cui ha avuto luogo l'importazione nell'Unione;
 - h) numero di licenze FLEGT provenienti dall'Indonesia ricevute dall'Unione;
 - i) numero di casi e quantitativi di prodotti del legno interessati in relazione ai quali sono state avviate consultazioni tra le autorità competenti e l'unità di informazione sulle licenze indonesiane.
3. Relazione completa e relazione sintetica della valutazione periodica (VP).
 4. Relazione completa e relazione sintetica del monitoraggio di mercato indipendente (MMI).
 5. Reclami relativi alla VP e al MMI e al modo in cui sono stati gestiti.
 6. Programmazione per l'attuazione del presente accordo e panoramica delle attività intraprese.
 7. Qualsiasi altro dato e informazioni importanti per l'attuazione e il funzionamento del presente accordo. Ciò comprende:

Informazioni giuridiche:

- il testo del presente accordo, i relativi allegati ed eventuali modifiche,
- il testo di tutte le leggi e i regolamenti di cui all'allegato II,
- regolamenti e procedure di attuazione.

Informazioni sulla produzione:

- produzione di legname annuale totale in Indonesia;
- volumi annuali di prodotti del legno esportati (in totale e verso l'Unione);

Informazioni sull'assegnazione di concessioni:

- area totale delle concessioni forestali assegnate;
- elenco delle concessioni, nomi delle società a cui sono state assegnate e nomi delle società da cui sono gestite;
- mappa dell'ubicazione di tutte le parcelle;
- elenco delle società forestali registrate (produzione, trasformazione, commercio ed esportazioni);
- elenco delle società forestali certificate dall'SVLK (produzione, trasformazione, commercio ed esportazioni);

Informazioni sulla gestione

- elenco delle concessioni in gestione per tipo;

▼B

- elenco delle concessioni forestali certificate e tipo di certificato nell'ambito del quale sono gestite.

Informazioni sulle autorità:

- elenco delle autorità preposte al rilascio delle licenze in Indonesia, compresi gli indirizzi e i dati per i contatti;
- indirizzo e dati di contatto dell'unità di informazioni sulle licenze;
- elenco delle autorità competenti nell'Unione compresi gli indirizzi e i dati per i contatti.

Queste informazioni saranno messe a disposizione attraverso i siti web delle parti.

5. ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA DIVULGAZIONE AL PUBBLICO

Nell'ambito dell'attuazione del presente allegato le parti valuteranno:

- la necessità dello sviluppo di capacità sull'utilizzo di informazioni pubbliche per il monitoraggio indipendente;
- l'esigenza di sensibilizzare il settore pubblico e le parti interessate in merito alle disposizioni per la divulgazione al pubblico contenute nel presente accordo.

INFORMAZIONI PER RAFFORZARE LA VERIFICA, IL MONITORAGGIO E IL FUNZIONAMENTO DELL'SVL DEL LEGNAME

N.	Documento da mettere a disposizione del pubblico	Agenzie che detengono il documento	Categoria di informazioni
LEGNAME PROVENIENTE DA FORESTE IN TERRENO DEMANIALE (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE) E LEGNAME DA FORESTE IN TERRENO DEMANIALE GESTITO DA COMUNITÀ LOCALI (IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKM)			
1	Permessi per diritti di concessioni forestali (SK IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE)	Ministero delle Foreste (BUK); copie negli uffici forestali distrettuali e provinciali	3
2	Mappe delle concessioni	Ministero delle Foreste (BAPLAN); copie negli uffici forestali distrettuali e provinciali	3
3	Permessi di utilizzo del legname delle foreste di produzione (SK IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm)	Ministero delle Foreste (BUK); copie negli uffici forestali distrettuali e provinciali	3
4	Mappe di utilizzo del legname delle foreste di produzione	Ministero delle Foreste (BAPLAN); copie negli uffici forestali distrettuali e provinciali	3
5	Piano di sfruttamento forestale (TGHK)	Ministero delle Foreste (BAPLAN); copie negli uffici forestali distrettuali e provinciali	3
6	Piano di lavoro per lo sfruttamento del legname da foresta (RKUPHHK) e allegati compreso permesso per attrezzature	Ministero delle Foreste (BUK)	3
7	Ordine di pagamento della tassa di autorizzazione IUPHHK (SPP) e prova di pagamento	Ministero delle Foreste (BUK)	3
8	Piano di lavoro annuale (RKT/ Blue Print) compresa mappa	Uffici forestali provinciali; copie negli uffici forestali distrettuali	3
9	Documenti delle relazioni di inventario e sulla produzione (LHP e LHC)	Uffici forestali distrettuali; copie negli uffici provinciali	3
10	Documenti di trasporto	Ufficio forestale distrettuale; copie negli uffici forestali provinciali	3
11	Relazione di verifica dei dati sui tronchi (LMKB)	Uffici forestali distrettuali e unità locale del ministero delle Foreste (BP2HP)	3

▼B

N.	Documento da mettere a disposizione del pubblico	Agenzie che detengono il documento	Categoria di informazioni
12	Ordine di pagamento e prova di pagamento della per taxa di produzione (SPP) (per tronchi/volume)	Uffici forestali distrettuali	3
13	Ricevuta di pagamento della taxa per le risorse forestali e dell'imposta per il fondo di rimboschimento (PSDH o DR per i titolari di licenze per foreste naturali o PSDH per i titolari di licenze per foreste da piantagioni)	Uffici forestali distrettuali	3
14	Documenti di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) (AMDAL, ANDAL, RKL e RPL)	Ufficio provinciale o distrettuale dell'ambiente (BAPEDALDA o BLH); copie presso il ministero delle Foreste (BUK)	3
LEGNAME DA TERRENO PRIVATO			
15	Documento di titolo fondiario valido	Ufficio nazionale o provinciale/distrettuale dell'organismo fondiario (BPN)	3
16	Titolo fondiario/mappe di ubicazione	Ufficio nazionale o provinciale/distrettuale dell'organismo fondiario (BPN)	3
17	Documento di trasporto dei tronchi SKAU o SKSKB con timbro KR (legname comunitario)	Capo di villaggio (SKAU); copie negli uffici forestali distrettuali (SKSKB-KR e SKAU).	3
LEGNAME PROVENIENTE DA AREE DI CONVERSIONE DELLE FORESTE (IPK)			
18	Licenze di sfruttamento del legname: ILS/IPK compreso permesso per attrezzature	Uffici forestali provinciali e distrettuali	3
19	Mappe allegate a ILS/IPK	Uffici forestali provinciali e distrettuali	3
20	Permesso di svincolo di area forestale	Ministero delle Foreste (BAPLAN) e unità provinciale del ministero delle Foreste (BPKH)	3
21	Piano di lavoro IPK/ILS	Uffici forestali distrettuali	3
22	Dati dell'inventario dei soprassuoli in terreno forestale demaniale da convertire (sezione nel piano di lavoro IPK/ILS)	Uffici forestali distrettuali	3

▼B

N.	Documento da mettere a disposizione del pubblico	Agenzie che detengono il documento	Categoria di informazioni
23	Documento sulla produzione del legname (LHP)	Uffici forestali distrettuali	3
24	Ricevuta di pagamento DR e PSDH (cfr. il n. 13)	Uffici forestali distrettuali, copie al ministero delle Foreste (BUK)	3
25	Documenti di trasporto FAKB e allegati per KBK e SKSKB e allegati per KB	Uffici forestali distrettuali	3
INDOTTO DELL'INDUSTRIA FORESTALE			
26	Atto di costituzione della società	Ministero della Giustizia e dei diritti umani; per l'industria primaria e integrata avente una capacità superiore a 6 000 m ³ , copie presso il ministero delle Foreste (BUK); per quella avente capacità inferiore a 6 000 m ³ copie presso gli uffici forestali provinciali e distrettuali; per l'industria secondaria, copie presso il ministero dell'Industria.	3
27	Licenza commerciale (SIUP)	Ufficio locale per gli investimenti o agenzia di coordinamento degli investimenti (BKPMO), ministero del Commercio. Per l'industria secondaria, copie presso il ministero dell'Industria.	3
28	Numero di registrazione della società (TDP)	Ufficio locale per gli investimenti o agenzia di coordinamento degli investimenti (BKPMO), ministero del Commercio.	3
29	Valutazione dell'impatto ambientale (VIA) (UKL/UPL e SPPL)	Uffici provinciali o distrettuali dell'ambiente (BAPEDALDA o BLH); copie presso l'ufficio commerciale locale o l'agenzia di coordinamento degli investimenti (BKPMO).	3
30	licenza commerciale industriale (IUI) o numero di registrazione industriale (TDI)	Industria primaria e integrata avente una capacità superiore a 6 000 m ³ , copie presso il ministero delle Foreste (BUK); con capacità inferiore a 6 000 m ³ copie presso gli uffici forestali provinciali; con capacità inferiore a 2 000 m ³ copie presso gli uffici forestali distrettuali; per l'industria secondaria, copie presso il ministero dell'Industria.	3
31	Piano di approvvigionamento di materie prime industriali (RPBBI) per le industrie primarie di prodotti forestali (IPHH)	Industria primaria e integrata avente una capacità superiore a 6 000 m ³ , copie presso il ministero delle Foreste (BUK); con capacità inferiore a 6 000 m ³ copie presso gli uffici forestali provinciali; con capacità inferiore a 2 000 m ³ copie presso gli uffici forestali distrettuali; copie presso gli uffici forestali provinciali e distrettuali.	3

▼B

N.	Documento da mettere a disposizione del pubblico	Agenzie che detengono il documento	Categoria di informazioni
32	Esportatore registrato di prodotti del settore forestale (ETPIK)	Ministero del Commercio	3
33	Documenti di trasporto (SKSKB, FAKB, SKAU e/o FAKO)	Capo del villaggio (SKAU); copie negli uffici forestali distrettuali (SKSKB-KR, SKAU), copie del documento FAKO presso gli uffici forestali provinciali.	3
34	Documenti indicanti le modifiche delle scorte di tronchi rotondi (LMKB/LMKBK)	Uffici forestali distrettuali	3
35	Rapporto sui prodotti trasformati (LMOHHK)	Uffici forestali distrettuali, copie agli uffici forestali provinciali.	3
36	Documento relativo al commercio interinsulare di legname (PKAPT)	Ministero del Commercio (DG commercio interno)	3
37	Documento attestante l'identità della nave	Ufficio locale dell'amministrazione portuale (presso il ministero dei Trasporti); copia nell'ufficio indonesiano di classificazione	3
ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI			
38	Disposizioni legislative e regolamentari: tutte le leggi, normative, norme e linee guida elencate nelle norme di legalità	Ministero delle Foreste, uffici forestali provinciali o distrettuali	3
39	Informazioni relative alla verifica e al rilascio delle licenze:		
	a) orientamenti in materia di qualità e norme per le procedure di accreditamento	Organismo di accreditamento nazionale (KAN)	1
	b) nome e indirizzo di ciascun organismo di valutazione della conformità accreditato (LP e LV)	Organismo di accreditamento nazionale (KAN)	1
	c) elenco del personale (revisori dei conti, responsabili delle decisioni) associato ad ogni certificato	Organismi di valutazione della conformità (LP e LV), Ministero delle Foreste	1
	d) chiarimenti in merito a ciò che viene considerato come informazioni riservate sotto il profilo commerciale	Organismi di valutazione della conformità (LP e LV)	1
e) piano di audit per sapere quando si svolgono le consultazioni pubbliche; annuncio dell'audit da parte dell'organismo incaricato dell'audit; sintesi pubblica dei risultati dell'audit; relazioni riepilogative da parte dell'organismo incaricato dell'audit in merito al rilascio dei certificati	Organismi di valutazione della conformità (LP e LV)	1	

▼B

N.	Documento da mettere a disposizione del pubblico	Agenzie che detengono il documento	Categoria di informazioni
40	Relazioni sullo stato di avanzamento degli audit:		
	a) certificati accettati, respinti, in corso di esame, concessi, sospesi e ritirati e qualsiasi modifica al riguardo	Organismi di valutazione della conformità (LP e LV)	1
	b) casi di non conformità in materia di audit e di concessione di licenze e misure adottate per porvi rimedio	Organismi di valutazione della conformità (LP e LV)	3
	c) licenze di esportazione rilasciate (documento V-Legal); relazioni periodiche dell'organismo preposto al rilascio delle licenze	Organismi di valutazione della conformità (LP e LV)	1
41	Procedure di controllo e reclamo:		
	a) procedure operative standard in materia di reclami per gli organismi di accreditamento e ciascun organismo incaricato dell'audit	Organismo di accreditamento nazionale (KAN), organismi di valutazione della conformità (LP e LV)	1
	b) procedure per la società civile in materia di controllo, reclami, relazioni del controllore della società civile	Ministero delle Foreste, controllore indipendente	1
	c) documenti di controllo dello stato di avanzamento delle relazioni sui reclami e della loro risoluzione	Organismo di accreditamento nazionale (KAN), organismi di valutazione della conformità (LP e LV)	3

Procedure per ottenere informazioni

- La legge sulla libertà di informazione (UU 14/2008) stabilisce quattro categorie di informazioni: 1) informazioni disponibili divulgate attivamente e periodicamente; 2) informazioni che devono essere immediatamente rese pubbliche; 3) informazioni sempre disponibili e fornite su richiesta e 4) informazioni riservate.
- Le informazioni che rientrano nella categoria 3 della legge sulla libertà di informazione sono fornite al pubblico dietro richiesta presentata all'organismo designato (PPID) presso l'istituzione competente, ad esempio il centro per le relazioni pubbliche del ministero delle Foreste. Ciascuna istituzione ha il proprio regolamento d'applicazione in materia di informazione al pubblico, fondato sulla legge sulla libertà di informazione.
- Pur rientrando nella categoria 3 della legge sulla libertà di informazione, alcune informazioni (tra cui decreti e regolamenti, mappe di assegnazione dei terreni, piani di sfruttamento forestale) vengono pubblicate sui siti internet delle istituzioni competenti.